

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 3005

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(CARLI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1991

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti

ONOREVOLI SENATORI. - Agli inizi dello scorso mese di agosto il Ministero delle Finanze aveva elaborato un documento preliminare di lavoro sulla «politica tributaria nel contesto della programmazione economico-finanziaria per gli anni 1991-1994» contenente, da una parte, una raccolta di materiale informativo e di analisi, e dall'altra, la prospettazione di una serie di ipotesi di intervento, a diverso stadio di maturazione e di elaborazione, in materia di politica tributaria.

Tale documento è stato sottoposto ad esame ed approfondimenti sia all'interno dell'Amministrazione finanziaria (Direzioni generali, Servizio centrale degli ispettori tributari, Guardia di finanza, Consiglio superiore delle finanze), sia all'esterno (Commissioni parlamentari competenti, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, parti sociali, istituti specializzati, studiosi ed esperti italiani e stranieri).

Tenendo conto delle consultazioni svolte e dei pareri acquisiti sono state definite le opzioni di politica tributaria a medio termine della manovra legata alla legge finanziaria per l'anno 1992.

1. Il disallineamento dell'Italia rispetto agli altri grandi paesi industrializzati

Le anomalie della situazione economico-finanziaria del nostro paese rispetto agli altri principali paesi avanzati sono state ormai da tempo individuate e si ripropongono anche attraverso il semplice raffronto dei principali indicatori normalmente considerati nell'analisi macro-economica (allegato 1).

Dalla tabella 1, in cui sono riassunte le più recenti previsioni OCSE per i paesi del G7 (i sette paesi più industrializzati), risulta evidente una triplice peculiarità dell'Italia:

a) il più elevato *deficit* di bilancio in percentuale del prodotto interno lordo

(-10,4 per cento nel 1991 rispetto a valori che vanno dal +2,6 per cento del Giappone al -5,1 per cento della Germania);

b) la disoccupazione più elevata (11,2 per cento) e l'inflazione più elevata (7,3 per cento (1), sempre nel 1991, rispetto a valori che variano dall'1,9 per cento del Giappone al 6,5 per cento della Gran Bretagna, paese per il quale si prevede però un calo al 4,5 per cento nel 1992 rispetto al 5,6 per cento atteso per l'Italia);

c) i tassi d'interesse più elevati sia a breve che a lungo termine, con l'eccezione della Gran Bretagna, ma per il solo tasso a breve e limitatamente al 1991.

Dalla tabella 2, in cui vengono indicate le entrate e le spese del settore statale dei quattro principali paesi della Comunità economica europea in percentuale del PIL ai prezzi di mercato, si ricava, insieme con la conferma del *record* del nostro paese in materia di *deficit* di bilancio anche nei confronti dei *partners* comunitari, l'indicazione del peso che va attribuito a tal fine all'anomala incidenza degli interessi (10,3 per cento nel 1991 e 10,7 per cento nel 1992, e cioè doppia della media dei paesi considerati ed ancora più squilibrata rispetto ai maggiori *partners* che vanno da un minimo del 3 per cento nel 1991 e 2,6 per cento nel 1992 per la Francia ad un massimo del 3,6 per cento e 4,1 per cento per la Germania).

Del tutto allineata alla media comunitaria l'Italia appare invece per quanto riguarda sia le entrate tributarie (26,5 per cento rispetto a 26,6 per cento del PIL nel 1991 e 26,9 per cento rispetto a 26,6 per cento nel 1992) sia le entrate totali (43,7 per cento rispetto a 44,7 per cento nel 1991 e 44,0 per cento rispetto a 44,7 per cento nel 1992).

(1) Misurata dal deflatore del PIL e non dall'indice dei prezzi al consumo.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI G7

(Variazioni percentuali annue, a prezzi costanti, salvo quando diversamente specificato)

PREVISIONI ANNUE OCSE (MAGGIO 1991)

VARIABILE	USA		GERMANIA		GIAPPONE		ITALIA		GRAN BRETAGNA		FRANCIA		CANADA	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Prodotto nazionale lordo .	- 0,1	3,3	2,6	2,1	3,1	3,5	1,4	2,6	- 1,8	1,6	1,5	2,6	- 0,9	3,2
Saldo partite correnti:														
- in miliardi di dollari .	- 14,2	- 55,2	1,8	17,6	25,8	39,3	- 14	- 17	- 12	- 17	- 9	- 13	- 11	- 10
- in % PIL	- 0,3	- 0,9	0,1	1,0	0,8	1,1	- 1,1	- 1,2	- 1,1	- 1,5	- 0,7	- 0,9	- 1,9	- 1,5
Tasso di disoccupazione in % forza lavoro	6,7	6,2	4,8	5,2	2,2	2,3	11,2	11,2	8,2	9,6	9,5	9,8	10,4	10,1
Deflatore del PIL	4,0	3,9	4,5	3,8	1,9	1,8	7,3	5,6	6,5	4,5	3,1	2,9	4,5	2,9
Tasso di interesse a breve	5,9	6,3	9,1	9,0	7,5	6,7	11,8	11,4	12,4	10,9	9,3	9,0	9,9	9,3
Tasso di interesse a lungo	8,0	8,3	8,6	8,6	6,6	6,5	11,5	10,6	9,9	9,5	9,6	9,4	9,7	9,2
Deficit di Bilancio in % del PIL	- 2,8	- 2,1	- 5,1	- 3,9	2,6	2,8	- 10,4	- 9,7	- 1,7	- 1,9	- 1,7	- 1,6	- 4,9	- 3,6

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 2

ENTRATE E SPESE DEL SETTORE STATALE

(in percentuale del PIL ai prezzi di mercato)

	ITALIA		GRAN BRETAGNA		GERMANIA		FRANCIA		EUR 9	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
	ENTRATE TOTALI	43,7	44,0	38,1	37,0	45,8	46,5	48,3	48,2	44,7
di cui:										
- imposte dirette	15,3	15,4	13,4	12,6	12,1	12,4	9,4	9,3	13,2	13,1
- imposte indirette	11,2	11,5	16,0	16,0	12,8	13,1	13,9	13,8	13,4	13,5
- contributi sociali	14,5	14,5	6,2	6,0	17,4	17,2	21,0	21,1	14,8	14,7
- altre	2,7	2,6	2,5	2,4	3,5	3,8	4,0	4,0	3,3	3,4
Pressione tributaria	26,5	26,9	29,4	28,6	24,9	25,5	23,3	23,1	26,6	26,6
Pressione fiscale	41,0	41,4	35,6	34,6	42,3	42,7	44,3	44,2	41,4	41,3
SPESE TOTALI	53,8	54,1	40,3	40,1	50,5	50,4	49,9	49,7	49,4	49,3
di cui:										
- trasferimenti correnti	21,5	21,6	13,9	14,4	24,9	24,2	25,2	25,1	22,3	22,2
- interessi	10,3	10,7	3,0	2,6	3,6	4,1	3,1	3,1	5,3	5,4
- trasferimenti c/capitale	4,4	4,3	2,7	2,6	3,6	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4
DEFICIT (-) SURPLUS (+)	-10,1	-10,1	-2,2	-3,1	-4,6	-3,9	-1,6	-1,5	-4,6	-4,6

Fonte: CEE.

Se anomalie vanno individuate, queste riguardano, da una parte, il maggior peso delle imposte dirette (15,3 per cento e 15,4 per cento nei due anni rispetto a 13,2 per cento e 13,1 per cento della media europea) e il corrispondente minor peso delle indirette, e dall'altra, la minor incidenza delle entrate diverse dalle imposte e dai contributi sociali (2,7 per cento e 2,6 per cento nei due anni rispetto a 3,3 per cento e 3,4 per cento della media comunitaria).

Dalla tabella risultano anche le posizioni particolari di due altri paesi: la Gran Bretagna, che si caratterizza, dal lato delle entrate, per una pressione fiscale più bassa di ben 10 punti, come risultato della limitata incidenza dei contributi sociali, e per un maggior peso dell'imposizione indiretta, e, dal lato delle spese, per un'incidenza quasi dimezzata, rispetto alla media, dei trasferimenti correnti; la Francia, che si caratterizza per una più bassa incidenza delle imposte indirette (di circa 4 punti percentuali al di sotto della media) e per un peso dei contributi sociali superiori di un terzo a quello medio.

2. Gli obiettivi fiscali della programmazione economico-finanziaria a medio termine

2.1 Al riallineamento rispetto agli altri maggiori *partners* europei e del G7 è stata finalizzata l'azione del Governo attraverso le leggi finanziarie annuali e la programmazione economico-finanziaria poliennale formalmente proposta nel maggio di ciascun anno a partire dal 1988.

Il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1992-1994 (DPEF: *Doc. LXXXIV*, n. 4) prevede che il quadro macroeconomico italiano per il periodo 1992-1994 avrà la seguente evoluzione:

	1992	1993	1994
PIL reale	3,0	3,2	3,5
Prezzi al consumo	4,5	4,0	3,5
Occupazione	1,1	1,2	1,2
Tasso di disoccupazione ...	10,5	10,0	9,2

Nell'ambito di tale contesto obiettivi prioritari del Governo permangono:

a) la riduzione del differenziale di inflazione esistente rispetto agli altri paesi europei;

b) il risanamento dei conti pubblici.

Tale risanamento sconta una manovra correttiva dell'ordine di 4, 7 punti percentuali del PIL, pari nel 1994 a 83.800 miliardi.

L'importo complessivo è al netto degli effetti della manovra dell'11 maggio 1991 (14.200 miliardi), degli interventi previsti dalla legislazione vigente (+11.000 miliardi) e degli introiti relativi alle dismissioni patrimoniali, stimate in 10.000 miliardi annui.

2.2 L'azione di risanamento dei conti pubblici prevista dal DPEF comporta, almeno temporaneamente, un incremento della pressione delle entrate fiscali che dovrebbe alla fine del triennio raggiungere 47,6 punti percentuali sul PIL, al di sopra della media europea valutata nel 1992, con riferimento ai «nove», in 44,7.

Per conseguire tale andamento l'azione correttiva tenderà a:

a) accrescere l'efficacia della lotta all'evasione attraverso:

1) l'applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito per i lavoratori autonomi;

2) il nuovo catasto;

3) l'ampliamento e la razionalizzazione delle procedure automatiche di incrocio tra dati catastali e dichiarazioni dei redditi;

4) il recupero di crediti erariali progressi, anche nel settore delle entrate extra-tributarie;

b) armonizzare la struttura del sistema tributario (diretto e indiretto) del nostro paese con quelli comunitari;

c) ampliare l'autonomia impositiva degli enti decentrati al fine di responsabilizzare gli amministratori non solo per le decisioni di spesa ma anche per il loro finanziamento;

d) incrementare gli introiti nel settore dei contributi sociali, nel rispetto della

capacità competitiva dei settori esposti alla concorrenza internazionale:

1) incrociando i dati fiscali con le dichiarazioni contributive;

2) collegando strettamente i versamenti effettuati e le prestazioni concesse;

3) riducendo gli oneri impropri sul costo del lavoro;

4) modificando le modalità di finanziamento del sistema di sicurezza sociale con versamenti aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori e liquidando trattamenti integrativi;

e) riequilibrare l'imposizione indiretta rispetto a quella diretta;

f) gestire le tariffe amministrative al fine di assicurare la copertura di una significativa quota del costo dei servizi e limitando al massimo i prezzi amministrati, nel rispetto di un andamento complessivo di tali prezzi comunque non superiore al tasso d'inflazione programmata.

Relativamente alla vendita dei beni patrimoniali, l'azione prevista è legata all'esigenza di conseguire gli obiettivi in termini di rapporto debito/PIL.

3. *Le implicazioni di politica tributaria del documento di programmazione economico-finanziaria*

Gli obiettivi e le politiche del DPEF hanno carattere preliminare e generale e non esplicitano quindi le implicazioni che ne derivano per la politica tributaria in termini sia quantitativi che di interventi concretamente ipotizzabili, oltre che di condizioni di fattibilità.

A tal proposito, va anzitutto rilevato che l'azione condotta negli ultimi anni ha consentito di arrivare ad allineare, nel 1990, la nostra pressione fiscale a quella media degli altri paesi europei, in presenza peraltro di un forte accumulo di crediti d'imposta da parte dei contribuenti.

Se guardiamo in particolare all'evoluzione della sola pressione tributaria in senso stretto, riscontriamo che essa è passata (tabella 2) dal 22,18 per cento del 1986 al 25,26 per cento del 1990, con un incremen-

to in cinque anni di poco più di 3 punti percentuali, pari ad oltre mezzo punto all'anno.

Trattasi di un risultato di non poco conto, non solo per il livello assoluto raggiunto, ma anche per la sua concentrazione nel tempo.

Una ulteriore rilevante accelerazione di circa 2 punti (pari a circa un 18 per cento di incremento delle entrate tributarie rispetto al 1990) era stata prevista per il corrente anno (ridimensionata a 1,64 con un incremento di 15,31 per cento in sede di assestamento).

Trattasi di uno sforzo eccezionale richiesto ai contribuenti ed all'Amministrazione che era condizionato al verificarsi di una serie di ipotesi:

a) attuazione degli interventi strutturali proposti;

b) adesione alla manovra di fiscalità straordinaria (rivalutazione dei cespiti aziendali, smobilizzo di fondi e riserve in sospensione d'imposta, eccetera);

c) attuazione degli interventi amministrativi necessari per far funzionare la macchina fiscale e che dipendono dalle decisioni discrezionali di altri comparti della pubblica amministrazione (Tesoro, Funzione pubblica eccetera);

d) rapida approvazione dei provvedimenti di riforma delle strutture (riforma dell'Amministrazione finanziaria, riforma del contenzioso, istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale e contributivo);

e) continuazione della crescita dell'economia.

I deludenti risultati dell'autotassazione, l'insufficiente adesione alle misure di rivalutazione e di smobilizzo dei fondi in sospensione d'imposta, il rallentamento dell'economia - in via di inversione di tendenza, ma che sembra essere andato oltre quello risultante dagli indicatori ufficiali - i ritardi nell'attuazione dei progetti di riforma dell'Amministrazione finanziaria e delle altre riforme ormai indispensabili, inducono a ritenere tuttora fattibile una crescita della pressione tributaria, ma di-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stribuita su un orizzonte temporale più ampio e corretta per l'andamento congiunturale meno favorevole del previsto.

L'attenzione va richiamata soprattutto su due serie di dati che servono, da una parte, a spiegare ciò che sta avvenendo e, dall'altra, a meglio valutare la fattibilità temporale degli obiettivi di gettito.

Il primo ordine di considerazioni riguarda l'andamento dell'economia, che è stato meno sostenuto rispetto a quello assunto a base delle previsioni di gettito. Sono andati

meno bene i conti del 1990: un tasso di crescita del PIL del 2 per cento rispetto al 2,9 per cento programmato. Stanno andando meno bene del programmato i conti del 1991: una crescita stimata del PIL dell'1,4 per cento rispetto al 2,1 per cento programmato. È anche da considerare che la ripresa produttiva stenta ancora a manifestarsi, peggiorando notevolmente, rispetto al previsto, la situazione economica e finanziaria delle imprese e dei contribuenti in generale.

TABELLA 3

BILANCIO DI COMPETENZA DELLO STATO

ANNI	Entrate tributarie (miliardi di lire)	Variazione % anno precedente		Incidenza % sul PIL	Incremento incidenza sul PIL
1986	199.580	11,30	Consuntivo	22,18	0,12
1987	228.094	14,29	»	23,18	1,00
1988	260.986	14,42	»	23,90	0,72
1989	294.075	12,68	»	24,66	0,76
1990	330.135	12,26	»	25,26	0,60
1991	380.690	15,31	Assestamento	26,90	1,64
1992	414.970	9,00	Programmato	27,32	0,42
1993	452.900	9,14	»	27,72	0,40
1994	493.600	8,99	»	28,12	0,40
1994/90		49,51			2,86

Media annua programmata 1990/94 = 10,58.

La riduzione di un terzo del tasso di crescita dell'economia comporta, per il 1990, una contrazione dei redditi dichiarati nel 1991 e, per il 1991, una contrazione delle basi imponibili delle imposte indirette.

Il secondo ordine di considerazioni riguarda il livello stesso degli obiettivi di gettito programmati.

Nella tabella 3 sono riportate le variazioni di gettito che si sono avute a partire dal 1986 rispetto all'anno precedente, a quelle per il 1990 rispetto al 1989 ed a quelle programmate per gli anni dal 1991 al 1994.

Per il quadriennio 1991-1994, la media annua programmata di aumento della pres-

sione tributaria è del tutto ragionevole - circa 0,70 per cento di PIL - in quanto in linea con l'andamento degli ultimi anni.

Ciò che, alla luce dei dati e delle considerazioni di prima, appare invece opportuno rivedere è il profilo temporale di tale crescita; tanto più che l'obiettivo per il 1991 è pari a quattro volte l'obiettivo fissato per gli anni successivi (+0,42 per cento per il 1992, +0,40 per cento per il 1993 e +0,40 per cento per il 1994) e comunque ben al di sopra del miglior risultato conseguito negli ultimi cinque anni (+1,00 per cento nel 1987).

A tale ultimo proposito va tenuto conto di un fatto che ha anch'esso il suo peso: dallo scorso anno i dati di gettito sono al netto delle compensazioni fra crediti e debiti, per quanto riguarda le imposte dirette, operate dal contribuente e che incidono per non meno di 1.000 miliardi. In precedenza i dati erano invece al lordo dei rimborsi per i quali, come è noto, sono necessari appositi stanziamenti.

Per evitare i rischi di rottura, il sistema non deve essere sottoposto a sollecitazioni eccessivamente forti in un arco temporale molto breve e congiunturalmente negativo.

L'obiettivo complessivo di aumentare il gettito di oltre il 50 per cento e di circa 3 punti di PIL nel quadriennio 1990-1994 deve quindi essere rimodulato sulla base di un andamento per quanto possibile omogeneo e che tenga conto dell'effettivo andamento dell'economia. L'esigenza di una concentrazione di maggiori entrate sull'uno o l'altro anno del periodo va soddisfatta utilizzando le possibilità di manovra offerte dalle entrate non tributarie.

4. *Le difficoltà di ulteriori aumenti di gettito*

Il sistema impositivo è giunto ad un punto di svolta: le difficoltà che si incontrano nel sottoporlo ad ulteriori sollecitazioni dal punto di vista quantitativo sono dovute all'esigenza ed all'obiettivo di assicurare il maggior gettito senza peggiorarne, ma, per quanto possibile, migliorandone la qualità dal punto di vista strutturale. Il fisco non

può avere come unica finalità quella di pagare a piè di lista il conto della spesa. Non può essere sovraccaricato con altri obiettivi di politica economica, ma non può neanche contraddirli: creazione di un contesto macro-economico di crescita stabile e non inflazionistica e di sistema produttivo competitivo; allocazione delle risorse in modo da favorire decisioni efficienti in materia di risparmio, di consumo e di produzione; redistribuzione del reddito e della ricchezza coerente con obiettivi di maggiore equità; risanamento della finanza pubblica.

Per far questo, non ci si può limitare a prevedere un inasprimento orizzontale ed indiscriminato del carico fiscale. La strada da seguire è piuttosto quella della eliminazione delle aree di privilegio e di evasione. Ma, diversamente dalla tassa da inflazione che ha automaticamente operato fino a qualche anno fa, ciò richiede che vada avanti il processo di riforma - delle strutture e dei meccanismi - nei tempi massimi compatibili con quelli di dispiegamento degli effetti attesi.

Occorre altresì acquisire la consapevolezza che sul fisco si scaricano tutte le insoddisfazioni per le carenze nel funzionamento dello Stato ed in particolare per la qualità insoddisfacente dei servizi pubblici erogati al cittadino-utente, dando da subito un chiaro segno di inversione di rotta.

Ed è altresì auspicabile che venga sollecitamente introdotto il principio costituzionale, da disciplinare con «legge rinforzata», della non emendabilità delle leggi finanziarie. In questa prospettiva, le eventuali innovazioni tributarie potrebbero essere proposte una sola volta all'anno, in occasione della presentazione della legge finanziaria, dopo essere state elaborate e definite sulla base di un'ampia e approfondita istruttoria tecnica, in contraddittorio con le parti sociali, con l'apporto dei Ministeri settorialmente competenti e degli altri organismi pubblici interessati, a cominciare dal CNEL, e previa consultazione delle commissioni parlamentari competenti.

In tal modo il Governo presenterebbe proposte, attentamente elaborate sulla base

di un'informazione completa, alla cui approvazione potrebbe condizionare il mantenimento del rapporto fiduciario con la sua maggioranza.

I problemi strutturali della finanza pubblica possono essere meglio affrontati e risolti con l'esplicita responsabilizzazione del Governo sulle scelte da compiere.

A parte le entrate in qualche modo consolidate, che il sistema è in grado di prelevare a legislazione ed amministrazione invariata ed il cui andamento è condizionato dall'evoluzione dell'economia e delle modificazioni che intervengono nella distribuzione delle risorse, le variazioni di gettito dipendono dall'efficienza e dall'efficacia con cui il prelievo viene operato e dalle innovazioni straordinarie o strutturali che vengono introdotte nel sistema impositivo.

Per quanto riguarda il primo di questi due ultimi fattori di gettito, va rilevato che esso si fonda soprattutto sull'azione amministrativa ed organizzativa, a sua volta condizionata dai vincoli di risorse e procedurali. Miglioramenti sono sempre possibili e vengono sistematicamente programmati, in particolare attraverso la procedura che porta a definire, a monitorare e consuntivare il programma annuale di controlli. Ma veri e propri salti di produttività impongono l'attuazione di progetti strutturali che, a loro volta, richiedono, insieme con l'effettuazione di investimenti spesso di notevoli dimensioni, l'adozione di nuovi modelli organizzativi e comportamentali.

Praticamente in tutti i paesi - grandi e piccoli, sviluppati e sottosviluppati - sono state via via introdotte riforme che hanno messo l'Amministrazione finanziaria in grado di operare come una vera e propria impresa e di porsi come struttura non solo «di potere» ma anche «di servizio» nei confronti dell'utenza. Va segnalato il recente caso della Spagna che dal 1° luglio di quest'anno dispone di una struttura che vede nettamente separate le attività di *policy* (collocate all'interno della struttura amministrativa di governo) e le attività di gestione del sistema impositivo (affidate ad un'agenzia autonoma, che opera come un vero e proprio organismo imprenditoriale).

Su questa strada ci si sta finalmente incamminando anche in Italia, data l'ormai prossima, attesa approvazione del disegno di legge di riforma.

Relativamente al secondo dei fattori non ordinari di gettito, è stato già ricordato come, essendo venuta meno, con la restituzione del drenaggio fiscale, la cosiddetta imposta da inflazione, sia oggi necessario attuare interventi specifici o generalizzati, straordinari o strutturali, ma sempre espliciti, per ottenere aumenti di gettito programmati nel contesto dell'azione di risanamento della finanza pubblica.

E questi sono proprio gli interventi che più di altri richiedono, per poter essere gestiti senza ritardi e senza stravolgimenti, l'introduzione del principio della non emendabilità delle leggi fiscali.

5. Le strategie della politica tributaria a medio termine

I criteri ai quali si ispira l'azione di politica tributaria a medio termine si basano sul presupposto che la pressione tributaria, pur essendo elevata, è distribuita in modo sperequato ed è falsata, da una parte, dai prelievi straordinari i cui effetti si cumulano con quelli dei provvedimenti strutturali, e, dall'altra, dalla mancata restituzione dei debiti di imposta o, addirittura, dall'applicazione di prelievi destinati a tradursi in equivalenti richieste di rimborso lasciate però insoddisfatte, come nel caso della ritenuta sugli interessi relativi ai conti interbancari, per la mancata previsione dei necessari stanziamenti di bilancio.

In base a tali premesse, nessun aumento della pressione tributaria è proponibile come effetto di inasprimento di aliquote di imposte vigenti o di introduzione di nuovi tributi ad applicazione generalizzata. La strada che viene seguita è invece quella dell'allargamento della base imponibile attraverso la riduzione della spesa fiscale, il contenimento delle pratiche elusive, la lotta all'evasione, l'individuazione di aree impositive specifiche nei cui confronti operare un prelievo differenziale giustifica-

to dai particolari vantaggi e franchigie godute.

La lotta all'evasione è, a sua volta fondata:

a) sul miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività di accertamento attraverso la riforma in senso imprenditoriale dell'Amministrazione finanziaria, il coordinamento interno, il maggior ricorso alle moderne tecnologie, la riforma del contenzioso e lo sfruttamento dei «giacimenti» di imposta;

b) sulla semplificazione degli adempimenti tributari per facilitare l'adesione spontanea dei contribuenti e concentrare l'attenzione degli uffici sui soggetti fiscalmente più interessanti;

c) sulla trasparenza dell'azione del fisco e dei comportamenti dei contribuenti;

d) sul riconoscimento al contribuente dello *status* di cittadino-utente e non già di semplice «suddito».

Quelli indicati rappresentano in parte obbiettivi da perseguire ed in parte vincoli da rispettare, secondo un ordine di priorità che va osservato tenendo conto sia del *trade-off* che esiste tra l'uno e l'altro dei principi affermati, sia dei condizionamenti derivanti, per l'azione del fisco, dalle difficoltà di ordine politico-istituzionale che portano, da una parte, al sovraccarico di funzioni, di responsabilità e di attese e, dall'altra, alla paralisi del processo di adozione dei provvedimenti necessari.

Sul fisco si scarica la crescente insoddisfazione dei cittadini per il cattivo funzionamento dello Stato in tutte le sue articolazioni; la richiesta di equità e di efficienza rivolta al sistema tributario si scontra e si intreccia con i tentativi di mantenere in piedi il tacito patto sociale che ha spinto ad accettare cattivi servizi in presenza delle difficoltà della lotta all'evasione; la frantumazione sociale ed istituzionale rende sempre più difficili processi decisionali che non si limitino a registrare le richieste e le resistenze di bottega dei tanti interessi corporativi, a cominciare da quelli più rumorosamente rappresentati in una società che si ama definire «post-moderna».

La crisi del fisco è figlia della crisi della società e dello Stato.

È significativo che, nonostante la molteplicità delle sedi e delle occasioni in cui si è negli ultimi tempi svolto, il dibattito sul fisco annaspi, entri puntualmente nel vicolo cieco della semplice denuncia di vere o presunte mostruosità, arrestandosi di fronte alla prospettiva di soluzioni concrete, credibili e sufficienti. La ragione di tutto ciò sta nel fatto che il fisco soffre, sicuramente, di carenze sue proprie, ma soffre anche - e soprattutto - dei condizionamenti negativi dell'intero sistema.

Naturalmente le reazioni possono essere diverse. Una è quella di rassegnarsi di fronte alla difficoltà di migliorare la qualità dei servizi della pubblica amministrazione, conservando un sistema tributario che tacitamente consenta l'utilizzo di una serie di ammortizzatori: la tolleranza dell'evasione e dell'elusione, la concessione di generosi sconti e franchigie.

Un'altra reazione - ed è quella che sta alla base dell'attuale gestione della politica tributaria e dei provvedimenti proposti - è rappresentata dalla volontà di rendere equo ed efficiente il sistema impositivo, anche come mezzo per rendere obbligati gli interventi di riforma negli altri comparti, a cominciare dalla politica della spesa. Un po' come è accaduto con l'abolizione della tassa da inflazione, che ha dato forza a chi riteneva che l'aumento di gettito dovesse venire dalla riduzione delle aree di esclusione - di diritto e di fatto - e non dalla cieca penalizzazione dei soggetti a comportamento tributario obbligato.

6. *La manovra di politica tributaria per il 1992-1994*

Le misure che sono proposte con la legge finanziaria 1992, con il bilancio triennale 1992-94, con i provvedimenti legislativi collegati e con le altre misure legislative ed amministrative sono tutte coerenti con questa impostazione strategica.

Taluni di tali interventi avranno un'effetto diretto ed immediato di gettito che potrà

essere, a seconda del caso, straordinario o permanente e ragionevolmente quantificabile; per gli altri interventi che mirano a modificare i comportamenti dei contribuenti e dell'Amministrazione, i risultati di gettito non sono immediati nè agevolmente quantificabili. Questi ultimi sono però interventi i quali pongono le premesse per un nuovo patto sociale tra fisco e cittadini, consentendo la possibilità di «rientro» anche a coloro che erano finora rimasti - in tutto o in parte - fuori dal sistema. È in questa logica di modifica sostanziale e non marginale delle regole del gioco che si impone la definizione agevolata delle posizioni pregresse, oggetto o meno di accertamento e/o di ricorso. Delle misure contenute nel provvedimento collegato alla legge finanziaria, e di cui sono stati quantificati gli effetti, alcune sono di carattere straordinario e sono destinate ad avere un significativo impatto sul bilancio 1992.

Tali misure riguardano, oltre alla definizione agevolata delle situazioni pregresse, la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'autoliquidazione dell'imposta di successione (che produrrà però effetti anche sul 1993); un prelievo straordinario sulle indennità di esproprio concesse ai proprietari di aree fabbricabili a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale (n. 5 del 1980) che ha riconosciuto che l'esproprio stesso deve avvenire non più ai prezzi agricoli ma ai prezzi di mercato; una forma di prelievo indiretto collegato ai conferimenti da parte di Enti pubblici non associativi in società per azioni bancarie conferitarie; la definizione agevolata dei crediti inesigibili.

Le misure di carattere strutturale, destinate a produrre gettito in via permanente attraverso l'allargamento delle basi imponibili, comprendono:

un nuovo regime di imposizione sostitutiva sulle plusvalenze da cessione volontaria o coattiva delle aree fabbricabili;

la revisione delle agevolazioni attraverso l'esercizio della delega già attribuita al Governo dall'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e di cui si propone

l'ampliamento e la proroga al 31 dicembre 1993;

l'adeguamento dei coefficienti presuntivi per il 1991 e la modifica della normativa per renderla più efficace e più aderente alla realtà economica;

la dichiarazione, l'accertamento e la riscossione della «tassa della salute» congiuntamente all'IRPEF;

l'estensione ai certificati di deposito inferiori ad un'anno dell'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata sui depositi di conto corrente;

l'assoggettamento parziale a imposizione IVA dei beni venduti all'asta.

Rilevanza particolare hanno una serie di interventi per i quali non sono stati quantificati immediati effetti di gettito, ma che sono destinati a incidere profondamente sulla struttura del sistema impositivo.

Tali interventi si possono ricondurre sostanzialmente a cinque gruppi di norme.

Un primo gruppo di norme tende a scoraggiare i comportamenti evasivi ed elusivi attraverso:

l'introduzione di nuove forme di contrasto d'interessi (parziale deducibilità delle provvigioni corrisposte ad agenzie immobiliari; obbligo di documentazione analitica delle spese di manutenzione delle abitazioni locate);

la limitazione della possibilità di commisurare gli ammortamenti ai maggiori valori attribuiti all'incorporata;

la delega per l'introduzione di norme anti-abuso nei confronti di società che si avvalgono di controllate operanti in paesi a bassa fiscalità («paradisi fiscali»).

Un secondo gruppo di norme mira a rendere più trasparente il rapporto fiscale per quanto riguarda sia i contribuenti che l'amministrazione.

Relativamente ai primi, gli interventi previsti riguardano:

l'abolizione del segreto bancario e una migliore disciplina ai fini tributari del segreto professionale;

l'obbligo di comunicazione dei soci delle società a responsabilità limitata;

la generalizzazione dell'obbligo di annotazione e della possibilità di acquisizione del codice fiscale;

la responsabilizzazione dei consulenti fiscali;

la generalizzazione degli adempimenti strumentali;

il ripristino dell'obbligo di comunicazione allo schedario dei titoli azionari del pagamento di dividendi a soggetti non residenti.

Per quanto riguarda i nuovi obblighi di trasparenza per l'Amministrazione finanziaria, le misure previste concernono:

la pubblicizzazione dello stato dei rimborsi IVA;

la regolamentazione della pubblicizzazione degli accertamenti e delle dichiarazioni;

l'istituzione del «Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme anti-elusive» (*tax ruling*);

l'obbligo per i corpi ispettivi della pubblica Amministrazione e agli Enti pubblici e per gli organi giurisdizionali civili e amministrativi di comunicare le irregolarità tributarie di cui vengono a conoscenza.

Un terzo gruppo di norme mira al potenziamento ed alla semplificazione dell'attività di accertamento che comprende:

l'estensione degli accertamenti parziali automatici (articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309, e successive modificazioni) all'IVA e ad altre situazioni di riscontro per le imposte dirette;

l'ampliamento e il potenziamento dell'istituto dell'accertamento sintetico;

la riduzione del numero dei soggetti IVA in agricoltura.

Il panorama degli interventi si completa con due altri gruppi di norme. Con il primo si introducono misure di equità o di razionalizzazione attraverso:

l'ampliamento della deducibilità delle spese farmaceutiche e mediche generiche

per i contribuenti con reddito inferiore a 30 milioni;

la deducibilità dei contributi sindacali;

la razionalizzazione dell'imposizione sulle società agricole tenute al bilancio;

la soppressione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari e restituzione dei crediti di imposta pregressi (con appostazione degli oneri per i rimborsi in legge finanziaria e il rinvio ad apposito disegno di legge della disciplina normativa).

Con l'ultimo gruppo di norme si prevede:

l'ampliamento e la proroga della delega per la revisione delle agevolazioni, per consentire il riordino e la revisione anche delle agevolazioni implicite tenendo conto degli istituti previsti nei sistemi tributari dei Paesi concorrenti, e per procedere ad una approfondita valutazione degli effetti economico-sociali relativi;

l'ampliamento della delega per il riordino e la revisione della tassazione sulle rendite finanziarie con la previsione dell'incentivazione del risparmio attraverso una deduzione unica per gli interessi passivi per l'acquisto della prima casa, per le polizze vita e per la sottoscrizione di azioni.

Il provvedimento in rassegna intende perseguire gli obiettivi sopraenunciati, mentre l'amministrazione si sente impegnata negli approfondimenti ulteriori che consentiranno di realizzare ancor più incisivamente il disegno di intervento.

Esso si articola in titoli, ciascuno dei quali esprime lo spirito di fondo del corpo di norme che lo contengono e delle quali è opportuno richiamare in estrema sintesi il contenuto.

Il titolo I, composto di complessivi dieci articoli, contiene un insieme di disposizioni che rispondono alla duplice esigenza di aumentare il gettito e di assicurare una maggiore equità all'intero sistema. Ciò è stato perseguito approntando più incisivi strumenti di lotta all'evasione fiscale (capo I e capo II), anche con riferimento al rilevante fenomeno della evasione contributiva in materia sanitaria (capo V), e, nel contempo dettando disposizioni tese ad

allargare la base imponibile e a contenere l'elusione fiscale (capi III e IV) e a contrastare l'evasione contributiva in materia sanitaria (capo IV).

Passando all'esame delle singole disposizioni di maggior rilievo, con l'articolo 1, dopo l'adeguamento all'attuale assetto socio-economico, peraltro in continua evoluzione, degli «indici» rilevatori di capacità contributiva da indicarsi nella dichiarazione dei redditi sono state dettate nuove disposizioni sull'accertamento sintetico-induttivo; in particolare si è prevista la possibilità di determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente sulla base di elementi e circostanze di fatto certi anche in relazione alle spese sostenute per incrementi patrimoniali.

Con l'articolo 2 si dettano disposizioni sull'accertamento parziale.

Quest'ultimo, realizzato in via automatica - in deroga al principio dell'unicità e globalità dell'accertamento - sulla base di dati riguardanti redditi non dichiarati o parzialmente dichiarati, in possesso dell'anagrafe tributaria, ha trovato impiego, fino ad oggi, soltanto nell'ambito dell'imposizione sui redditi.

Le ipotesi alla cui presenza risulta subordinato tale tipo di accertamento, senza pregiudizio ovviamente per un'ulteriore attività di accertamento, sono apparse eccessivamente ed ingiustificatamente limitative, inidonee pertanto al raggiungimento del fine di una effettiva lotta all'evasione.

Per tale motivo sono state apportate modifiche al quadro normativo esistente nel senso di:

a) estendere, pur con le dovute cautele, l'accertamento parziale alle ipotesi di accertamento sintetico induttivo compreso quello di cui al decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, della legge 27 aprile 1989, n. 154; si è specificato che nel reddito o maggior reddito vanno ricompresi i redditi da partecipazione in società o associazioni ed imprese;

b) consentire il ricorso all'accertamento parziale anche per l'imposta sul valore aggiunto, mediante l'introduzione di una norma analoga al citato articolo 41-bis del

decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (articolo 3);

c) ampliare l'ambito dei soggetti cui fare riferimento per l'acquisizione di dati da utilizzare per tale tipo di accertamento. Infatti ai dati in possesso del centro informativo delle imposte dirette sono stati aggiunti quelli in possesso della Guardia di finanza, della Pubblica Amministrazione, degli altri enti pubblici e dell'Anagrafe tributaria.

Con le norme contenute nel Capo II, riguardanti la revisione del regime dei coefficienti, si intende realizzare un recupero delle aree di evasione mediante un processo di razionalizzazione e perequazione del prelievo tributario.

Le modifiche proposte sono tese a conferire al sistema presuntivo vigente maggiore operatività, eliminando gli ostacoli che fino ad ora non ne hanno consentito un'ampia utilizzazione quali ad esempio: il mancato spontaneo adeguamento del contribuente al risultato scaturente dai coefficienti, per il timore dell'applicabilità di sanzioni connesse agli obblighi di natura formale; l'esistenza di una doppia serie di coefficienti; l'equiparazione dei costi di produzione del reddito propri di categorie diverse per struttura ed organizzazione.

In ragione dell'eliminazione di quest'ultimo ostacolo è stata prevista nel primo articolo del Capo II (articolo 4), una differenziazione del limite di operatività dei coefficienti, oggi stabilito in modo indiscriminato in 360 milioni di lire per tutte le attività professionali, di servizi, industriali e mercantili.

Per le attività professionali e di servizi è stato ritenuto significativo il limite di operatività dei 360 milioni di lire già esistente, mentre per le imprese industriali o mercantili tale limite è stato elevato ad un miliardo di lire. La diversità del «tetto» fissato tende evidentemente a realizzare un risultato più equo in relazione al diverso rapporto esistente, nei settori ora indicati, tra costi e ricavi.

Nello stesso articolo si è provveduto a sopprimere il regime forfettario disciplinato dall'articolo 80 del testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le cosiddette minime e, nel contempo, pur modificando gli articoli 50 e 79 dello stesso testo unico relativi rispettivamente alla determinazione del reddito di lavoro autonomo e delle imprese minori, si è mantenuto il concetto di reddito minimo imponibile. A proposito di quest'ultimo, in particolare, per l'evidente ragione di assicurare un livello, sia pure minimale, di gettito, si è stabilito che il reddito di lavoro autonomo (salvo che per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria) e di impresa non può essere determinato al di sotto di una determinata soglia che varia a seconda dell'ammontare dei compensi e dei ricavi.

Sono stati poi soppressi i coefficienti di congruità e mantenuti i soli coefficienti presuntivi (articolo 5). La norma intende evitare inconvenienti e ipotizzabili contraddittorietà con effetti negativi sul recupero (per le posizioni rettificabili sulla base dei coefficienti presuntivi ma non segnalabili sulla base di quelli di congruità), sulla speditezza dell'azione di accertamento e sulla resistenza della pretesa tributaria che viene ad essere indebolita dalla emersione delle predette distonie.

Va anche sottolineata la previsione (articolo 6, comma 4) dell'applicazione dei coefficienti, per la determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti in regime di contabilità ordinaria; ciò si spiega nell'esigenza di evitare il ricorso a quest'ultimo regime al solo fine di evitare l'applicazione dei coefficienti.

La normativa proposta nel disciplinare i criteri e le modalità di elaborazione dei coefficienti presuntivi non innova la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (che prevede la istituzione ed il funzionamento di un ufficio cui partecipano funzionari della direzione generale delle imposte dirette e della direzione generale delle tasse) non perchè tale norma consenta di realizzare in modo

soddisfacente il coordinamento delle varie direzioni interessate, ma perchè a tale problema apporterà definitiva soluzione la riforma dell'Amministrazione di prossima attuazione.

Il Capo III contiene disposizioni per allargare la base imponibile ed a tal fine prevede un più ampio termine per l'esercizio delle deleghe concesse al Governo con la legge 29 dicembre 1990, n. 408, riguardanti il riordino delle agevolazioni; quello del trattamento tributario dei redditi di capitale; e la revisione del trattamento tributario della famiglia.

La esigenza di termini più ampi è connessa peraltro alla necessità di puntualizzare taluni dei principi direttivi, e in particolare:

a) per quanto riguarda la materia delle agevolazioni, di precisare che il riordino concerne anche quelle disposizioni che, pur essendo strettamente connesse alla struttura del tributo, sono nella sostanza di natura agevolativa;

b) per quanto concerne la revisione del trattamento tributario della famiglia, la necessità di tener conto dei trattamenti agevolativi capaci di favorire la formazione del risparmio finalizzato all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione, alla sottoscrizione di forme assicurative di previdenza nonchè - fino ad un massimo di lire 2 milioni - alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto.

Si dispone inoltre - per ragione di completezza - l'estensione dell'inventario dei beni, previsto dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, di conversione del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, a tutti i beni pubblici compresi quelli appartenenti al patrimonio disponibile.

Il Capo IV contiene disposizioni relative ad «Adempimenti strumentali e disposizioni per contenere l'elusione» e per reprimere il contrabbando dei tabacchi (articoli 8, 9 e 10).

Particolarmente rilevanti sono le disposizioni contenute nel comma 11 con le quali viene data delega al Governo per emanare norme atte a contrastare taluni fenomeni

elusivi posti in essere da soggetti operanti in più Stati. Tale delega trova la sua giustificazione nella necessità di dare una nuova regolamentazione ai rapporti intercorrenti tra società collegate una delle quali è operante in uno Stato estero a bassa fiscalità: necessità sempre più avvertita anche in considerazione del moltiplicarsi degli scambi nel mercato internazionale.

Al fine di evitare trasferimenti fittizi ovvero mascherati tra società residenti nel nostro Paese e le proprie controllate con sede all'estero, si è prevista l'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi del reddito quando le transazioni sono effettuate con società controllate aventi sede in Stati esteri con fiscalità privilegiata; salva, tuttavia, la facoltà per il contribuente di provare che la società estera svolge un'attività industriale o commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico.

L'esercizio della suddetta facoltà di prova è garantito dalla previsione dell'onere a carico dell'Amministrazione di notificare al contribuente un apposito avviso prima di procedere all'accertamento che peraltro, dovrà contenere l'indicazione delle ragioni per le quali gli uffici non hanno ritenuto idonee le prove addotte. È prevista, invece, una diversa disciplina dell'onere della prova nel caso in cui l'operazione fiscalmente rilevante sia stata compiuta in conformità al parere espresso dall'Amministrazione finanziaria a seguito del cosiddetto diritto d'interpello introdotto con il presente provvedimento.

Un'altra disposizione che si appalesa necessaria è quella prevista dal comma 12 dell'articolo 8. Va qui ricordata la necessità di superare le limitazioni che sopporta l'afflusso dei dati allo schedario generale dei titoli azionari con particolare riferimento all'ipotesi di pagamento di dividendi a non residenti. Come è noto lo scambio automatico di dati e notizie assume, nei rapporti tra amministrazioni di paesi diversi, un rilievo fondamentale, tanto che non può essere limitato allo scambio su richiesta ovvero a quello spontaneo. L'identificazione dei soggetti non residenti e la cono-

scenza delle somme corrisposte ai medesimi consentirà, in virtù del principio di reciprocità con i paesi esteri, di ricevere, a fronte delle comunicazioni effettuate, analoghi dati relativi a nostri residenti, venendo così a limitare una non secondaria area di evasione fiscale.

L'articolo in rassegna contiene poi disposizioni volte ad assicurare l'emergere di base imponibile mediante l'introduzione di un contrasto di interessi tra le parti di taluni rapporti economici. Viene infatti riconosciuto tra gli oneri deducibili il costo sostenuto per le provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari, in caso di compravendita di immobili, nella misura del 20 per cento della provvigione pagata e comunque per un importo non superiore a 3 milioni di lire. Si tratta di una disposizione volta ad incidere in un settore (quello della intermediazione) tendenzialmente proteso a rimanere occulto pur svolgendo una attività che negli anni recenti ha assunto grandissimo sviluppo.

A lato di questa disposizione si colloca quella che innova la vigente disciplina in materia di determinazione del reddito da fabbricati, nel caso in cui l'immobile è concesso in locazione.

Attualmente è previsto che, per i fabbricati dati in locazione, il reddito sia determinato con riferimento al canone anziché alla rendita catastale quando quest'ultima risulta inferiore di oltre un quinto al reddito effettivo, ridotto delle spese di manutenzione e riparazione che vengono forfettariamente quantificate nella misura di un quarto del canone. La disposizione in parola, invece, superando il suindicato criterio forfettario, stabilisce che le spese di manutenzione, riparazione e qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta, sono deducibili dal canone nella misura non superiore ad un quarto di quest'ultimo, solo se comprovate da idonea documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi.

È evidente la finalità della norma che è quella di garantire una maggiore trasparenza nel rapporto tra fisco e contribuente, introducendo nel contempo, mediante la documentazione suddetta, un contrasto di

interesse tra locatore di immobile ed impresa che esegue i lavori in questione. Per tali motivi il criterio si estende alle ipotesi previste dall'articolo 129 del testo unico delle imposte sui redditi per il caso di regimi legali di determinazione del canone.

Particolarmente significativa è la disposizione che modifica la vigente disciplina in materia di spese mediche riducendo, per le categorie a basso reddito, la soglia di deducibilità delle stesse.

Con la modifica al primo comma dell'articolo 18 del citato testo unico delle imposte sui redditi, riguardante la determinazione dell'imposta per alcuni redditi tassati separatamente, si tende ad eliminare ogni possibile manovra elusiva nelle ipotesi di cessione e liquidazione di aziende nonché liquidazione di società di persone riconducendo ad unità il sistema impositivo in materia di determinazione della base imponibile. Si introduce infatti anche per tale tipo di tassazione il principio della competenza attualmente derogato con la previsione secondo la quale il reddito deve essere tassato nell'esercizio in cui avviene la percezione.

È altresì di particolare significato la norma contenuta nella lettera g) del comma 1 del medesimo articolo 8. Essa dispone che in deroga alle disposizioni vigenti in materia di determinazione del reddito dell'impresa, in caso di fusione di società, i maggiori valori attribuiti ai beni dell'incorporata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, non costituiscono base per la commisurazione di quote di ammortamento deducibili ai fini della determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporazione. Trattasi di una disposizione che trova un precedente nel regime impositivo delle fusioni culminato nell'approvazione dell'articolo 10 della legge n. 408 del 1990 (cosiddetta norma generale anti-elusione) che consente all'Amministrazione finanziaria di disconoscere gli effetti fiscali dell'operazione effettuata senza valide ragioni economiche e al solo scopo di conseguire, in modo fraudolento, un risparmio di imposta.

L'assetto normativo esistente, malgrado la norma prima menzionata, non può però considerarsi del tutto soddisfacente rispetto al fine che si intende perseguire. Infatti una recente analisi dei dati cumulativi di un campione di 1770 società rappresentativo del 40 per cento dell'intera platea di tali soggetti, ha evidenziato come, nel corso del 1990, le fusioni per incorporazione siano state strumentalmente utilizzate per attuare cospicue rivalutazioni dei cespiti, e conseguentemente, realizzare altrettante cospicue deduzioni per ammortamenti: circostanza questa che ha verosimilmente contribuito a ridurre il grado di adesione dei soggetti interessati alla rivalutazione volontaria dei beni di impresa, prevista dalla legge n. 408 del 1990. Si è reputato necessario, quindi, in attesa di una nuova organica disciplina di tutta la materia delle concentrazioni di impresa già in fase di avanzata elaborazione, modificare l'attuale normativa che, senza negare in linea di principio il carattere di neutralità dell'operazione, dà ad esso un contenuto sostanziale più equilibrato.

L'articolo 8 contiene altresì talune disposizioni che riguardano l'imposta sul valore aggiunto; si ricordano in particolare, l'esonero dalla presentazione della dichiarazione per i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta (medici, tassisti eccetera), e l'elevazione da 10 a 16 milioni del valore minimo oltre il quale gli agricoltori sono tenuti a presentare la dichiarazione IVA. Obiettivo delle disposizioni ora dette è quello di recuperare la capacità operativa degli uffici per accertamenti e controlli riducendo le attività connesse ad obblighi (dei contribuenti) che appaiono non indispensabili sotto il profilo della cautela fiscale ed anzi, talvolta, persino superflui.

In questa ottica, al contrario, con la modifica del sesto comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si è ritenuto di rendere più incisivo il controllo incrociato del fatturato, tanto da demandare ad un apposito decreto ministeriale la definizione

delle categorie obbligate alla presentazione degli elenchi dei clienti e fornitori.

Significativa è anche la disposizione di cui al comma 4 dello stesso articolo tesa a evitare le evasioni che si realizzano nel settore delle vendite all'asta di beni di qualsiasi natura. Al riguardo si è previsto che, in deroga agli articoli 13 e 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la base imponibile delle cessioni dei beni di cui trattasi è costituita dal 30 per cento del prezzo di vendita salvo i casi in cui i beni stessi siano stati consegnati alle case d'asta da imprenditori sulla base di rapporti di commissione o di rappresentanza.

Meritano rilievo, da ultimo, le disposizioni contenute nel medesimo articolo 8 relative alla tassazione delle somme percepite come indennità di espropriazione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. Al riguardo si è fatto ricorso ad un prelievo di carattere sostitutivo prevedendo che tali somme, comprese quelle attribuite per rivalutazione e interesse, siano indicate nella dichiarazione dei redditi e, se non ancora percepite, siano assoggettate a ritenuta alla fonte. Tali disposizioni, che trovano giustificazione anche nella nuova configurazione che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha dato all'indennità di espropriazione, divenuta un «serio ristoro» del bene espropriato, hanno la finalità di recuperare a tassazione somme che hanno consentito ai soggetti espropriati un realizzo prossimo al valore corrente di mercato per terreni i cui prezzi, peraltro, sono lievitati in virtù non di un'attività produttiva del proprietario o possessore, ma per l'avvenuta destinazione edificatoria in sede di pianificazione urbanistica.

L'articolo 9 prevede l'estensione in via generale dell'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale per tutte le prestazioni di servizi non soggette alla emissione della fattura o dello scontrino fiscale. Si tratta, come è evidente, di una novità che muta completamente la disciplina vigente basata sul principio di uno specifico obbligo imposto a determinate categorie e che è volta al rafforzamento dell'effetto dissuasivo che

tale obbligo comporta in sé. In questa ottica l'emissione della ricevuta fiscale è stata prevista anche per le prestazioni di servizi effettuate, anche se a domicilio, da esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo non tenuti alla emissione della fattura.

La generalità dell'obbligo ora detto trova un limite nella possibilità di esonero dal rilascio della ricevuta fiscale da prevedersi con decreto del Ministro delle finanze per determinate categorie di contribuenti.

Con l'articolo 10 si dettano disposizioni sulla «dichiarazione e versamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale». Al riguardo si prevede che la dichiarazione e il versamento del contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale avvenga sulla base degli imponibili relativi allo stesso anno e non, come è attualmente, sulla base degli imponibili relativi all'anno precedente. Ciò darà luogo ad un meccanismo di versamento del contributo simile a quello dell'imposta sui redditi con la corresponsione di una parte del dovuto a titolo di acconto, e del restante a titolo definitivo.

Alla specifica esigenza di una sollecita riscossione dei crediti erariali, invece, sono finalizzate le disposizioni contenute nel titolo II del provvedimento, con le quali si è operato sia nel senso della semplificazione che della razionalizzazione delle procedure vigenti.

In particolare il capo I contiene «disposizioni per la semplificazione di talune procedure di rimborso» che segnatamente consistono nell'estensione delle procedure automatizzate per rimborsi IRPEF anche ai rimborsi IRPEG ed ILOR. Ciò consentirà di migliorare ulteriormente i risultati soddisfacenti ottenuti in questi ultimi anni in sede di rimborso delle imposte dirette con l'entrata in funzionamento dei nuovi centri di servizio. Tali risultati troveranno nel conto corrente fiscale e contributivo il loro punto di approdo.

Nello stesso quadro si collocano le disposizioni che dettano regole procedurali in materia di rimborso per crediti maturati a seguito delle modificazioni che hanno inte-

ressato nel tempo la tassazione dell'indennità di fine rapporto e delle pronunce giurisdizionali sino alla legge 26 settembre 1985, n. 482.

A parte le disposizioni concernenti gli snellimenti delle procedure di riscossione (in punto di esecutorietà dei ruoli) va ricordata la disposizione che anticipa il momento di commissione del reato di sottrazione fraudolenta dei beni all'esecuzione esattoriale (oggi collegato alla «morosità») al momento dell'inizio dell'indagine tributaria.

Nel capo II del medesimo titolo II sono contenute le disposizioni relative alla definizione dei crediti dichiarati inesigibili dai cessati esattori. Va preliminarmente precisato che l'inesigibilità di un credito tributario deriva dal concorso di circostanze documentate ed obiettive (impossidenza, irreperibilità eccetera, del contribuente debitore) e che questa deve essere comprovata all'atto della verifica che, istituzionalmente, l'Amministrazione è tenuta a svolgere in occasione dell'esame di ciascuna domanda di rimborso presentata da parte dei concessionari.

Malgrado tali procedure puntuali il procedimento per la riscossione del credito non subisce arresti anche dopo l'intervento accertamento dell'inesigibilità di esso e pur nell'assenza di elementi nuovi idonei a far ipotizzare che la somma dovuta possa essere riscossa.

Tale situazione ha provocato l'accumulo di una ingente massa di crediti inesigibili di cui gli uffici delle imposte dirette sono periodicamente tenuti a verificare le possibilità di riscossione, assai spesso senza alcun risultato concreto.

Le norme in questione si propongono di garantire, mediante una specifica forma di definizione agevolata con il contribuente, non solo un risultato positivo sul piano del gettito, ma anche l'eliminazione di inutili adempimenti per gli uffici. Esse prevedono infatti le seguenti fasi:

a) trasferimento dei dati relativi alle quote inesigibili dall'Amministrazione ai concessionari;

b) eventuale adesione dei contribuenti alla definizione con il pagamento, tramite i concessionari, di una somma pari a un sesto dell'imposta e al 10 per cento degli interessi, pene pecuniarie, soprattasse ed altri accessori iscritti a ruolo e non ancora pagati;

c) prosecuzione da parte dei concessionari nel tentativo di recupero delle quote non definite con la previsione di una specifica disciplina per la definitiva chiusura delle pendenze relative ai cessati esattori.

L'insieme di tali disposizioni dovrebbe fornire l'utile esperimento delle procedure di riscossione dei crediti inesigibili.

Nel Titolo III trovano collocazione le «disposizioni per la trasparenza di rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti».

Obiettivo delle norme in tale titolo contenute è quello di superare l'attuale cultura del segreto, espressione di un malinteso senso del diritto alla riservatezza, per passare invece ad una cultura della «trasparenza» improntata alla chiarezza del rapporto fisco-contribuente.

La consapevolezza che tale risultato deve essere perseguito evitando inutili, o addirittura dannosi, sacrifici degli interessi posti a confronto (l'interesse pubblico di acquisire la conoscenza di quanto necessario per un'efficace azione di accertamento e quello privato del rispetto del singolo), hanno spinto alla ricerca di una soluzione equilibrata che si basa sull'esercizio di poteri di indagine da svolgere nel quadro di garantistiche certezze, privilegiando una ampia collaborazione del contribuente, nella definizione della pretesa tributaria.

Tra gli strumenti indispensabili alla realizzazione dell'obiettivo sopraenunciato, assumono un particolare rilievo l'eliminazione del cosiddetto «segreto bancario» e la diversa disciplina del «segreto professionale».

Quanto al primo, deve osservarsi che il rapporto contribuente-fisco ed il confronto degli interessi ad esso connaturati, è stato attentamente valutato al fine di apprestare

una adeguata soluzione caratterizzata per l'Amministrazione finanziaria dalla possibilità di richiedere dati e notizie e di accedere, mediante un procedimento autorizzatorio garantistico ma al tempo stesso non ostacolante, tenuto conto del convincimento, ormai maturato nella coscienza collettiva, e di recente anche presente nell'ordinamento (ai fini della lotta al riciclaggio e alla criminalità organizzata), della insopprimibile esigenza di evitare che il segreto costituisca un comodo riparo per l'evasione fiscale e la criminalità economica.

Non occorre poi soffermarsi in modo particolare sul fatto che l'approvazione delle norme proposte consentirebbe al nostro Paese di allinearsi con la maggior parte dei paesi europei.

Passando ad una rapida analisi delle norme, si osserva che nell'articolo 13 vi sono disposizioni tese a modificare la disciplina vigente sia in materia di richiesta di dati e notizie sia in materia di accesso presso le aziende e gli istituti di credito e l'Amministrazione postale.

Una menzione particolare richiede la disposizione relativa all'acquisizione dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che intrattengono rapporti di conto o di deposito o che comunque possono disporre di esso, con aziende e istituti di credito o l'Amministrazione postale. Si tratta di una disposizione che si collega a principi che già sono presenti nell'ordinamento ma che qui trova maggiore esplicitazione con la predisposizione di un decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze per quanto concerne l'utilizzazione di tali elementi.

Quanto al primo punto, si è previsto in particolare, che l'Amministrazione può richiedere la comunicazione di dati e notizie relative a soggetti indicati singolarmente o per categorie, anche alle società o enti che svolgono attività di gestione e di intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, aggiungendo queste ultime ai soggetti nei confronti dei quali tale possibilità è già prevista.

Si è poi introdotta una norma cosiddetta di «chiusura» del sistema esistente in base alla quale si ammette la possibilità di invitare «ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere... atti o documenti fiscalmente rilevanti».

A ciò è da aggiungere la previsione di richiedere dati e notizie anche alle aziende e agli istituti di credito e all'Amministrazione postale, subordinandola alla autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale (in caso di richiesta da parte degli uffici) o del Comandante di zona (in caso di richiesta di dati da parte della Guardia di finanza) ovvero del direttore del servizio centrale degli ispettori tributari (per quanto riguarda gli ispettori e i funzionari addetti al servizio stesso).

Il suindicato sistema trova la sua giustificazione, non solo nell'abolizione del segreto bancario, ma soprattutto nell'esigenza di superamento delle difficoltà operative dell'attuale sistema, dovute ai numerosi adempimenti da osservare.

Mentre ora infatti si prevede che sulla richiesta di dati e notizie e su quella di accesso al fine di una rilevazione diretta di essi, l'Ispettorato compartimentale competente esprima un parere vincolante mentre la relativa autorizzazione è rilasciata dal presidente della commissione tributaria di primo grado, le norme in rassegna semplificano il procedimento evitando un duplice intervento e perciò stesso assicurando una maggiore tempestività ed efficacia all'azione di accertamento, senza, peraltro, rinunciare alle necessarie garanzie per il contribuente.

Le norme in rassegna sul segreto bancario riguardano sia la materia dell'imposizione sui redditi che quella dell'imposta sul valore aggiunto; in entrambi i casi opera la disposizione contenuta nel punto f) del comma 2 dell'articolo 13, con la quale, muovendosi nella direzione della massima trasparenza, si è disciplinato esplicitamente, il cosiddetto segreto professionale. In particolare è stata prevista l'autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziaria, per l'esame dei documenti e notizie relativamente ai quali è stato eccepito il segreto professionale.

Merita altresì attenzione la disposizione che consente di utilizzare i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nel corso dell'attività giudiziaria. Essa adegua, sul piano formale, l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 15 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, al nuovo codice di procedura penale, e dispone, sul piano sostanziale, che la predetta utilizzazione resti esclusa nell'ipotesi in cui comportamenti rilevanti sul piano tributario riguardino soggetti diversi da quello immediatamente e direttamente investito dall'attività giudiziaria.

Nessun particolare commento merita, per la sua chiara finalità, la disposizione secondo cui le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, amministrazione e trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati.

La trasparenza dei comportamenti tributari è affidata ad una serie di altre misure, quali:

l'obbligo per le società a responsabilità limitata, di comunicare l'elenco nominativo dei propri soci compresi quelli che sono stati tali per periodi inferiori all'esercizio sociale;

l'obbligo di esibizione di libri o registri diversi da quelli obbligatori, escludendo la possibilità di trattenerli nel caso si tratti di scritture cronologiche;

l'obbligo, di soggetti ed organi - compresi quelli giurisdizionali civili ed amministrativi - che per ragione del loro ufficio possono venire a conoscenza di fatti ed elementi rilevanti ai fini dell'accertamento dell'evasione tributaria, di riferire tali fatti ed elementi.

A tali obblighi, tutti posti a carico di soggetti estranei all'Amministrazione finanziaria, fa seguito una diversa e rinnovata disciplina della pubblicità degli accertamenti e delle dichiarazioni ai fini IVA.

Di rilievo, quanto a questi ultimi, è la pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande di rimborso e quella di coloro che lo hanno ottenuto: tale pubblicazione costituisce non solo un dato di conoscenza utile per i soggetti interessati ma uno strumento di trasparenza dell'azione dell'Amministrazione.

Vengono quindi previsti una serie di obblighi di comunicazione di dati e notizie da parte di terzi all'Amministrazione finanziaria, introducendo nella nostra legislazione, caratterizzata da una richiesta di collaborazione dagli uffici finanziari a soggetti estranei, il sistema inverso, di tradizione tedesca, definito delle «comunicazioni di controllo» che si fonda appunto sulla comunicazione dai soggetti terzi agli uffici finanziari a prescindere da una espressa richiesta da parte di questi ultimi. Rientrano tra tali comunicazioni quella, già ricordata, riguardante il codice fiscale e l'altra relativa agli estremi dei contratti di appalto, somministrazione e trasporto conclusi mediante scrittura privata, nonché quella riguardante i compensi per prestazioni professionali svolte in favore delle pubbliche amministrazioni.

Con le norme contenute nel Capo II, recanti disposizioni in materia di «redazione delle dichiarazioni da parte dei professionisti e interpello dell'Amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti» si introduce il principio della responsabilità dei professionisti per le dichiarazioni dagli stessi redatte per conto dei clienti. L'insieme di tali norme adegua lo stato della nostra legislazione a quanto già previsto in alcuni Paesi della Comunità economica europea e negli Stati Uniti d'America. Il suddetto principio si muove nella direzione delle regole dettate nel disegno di legge sull'istituzione dei centri di assistenza fiscale.

La responsabilità introdotta è ovviamente limitata alla sola ipotesi di difformità tra i dati risultanti dalle scritture contabili e quelli indicati nella dichiarazione. Resta ferma naturalmente la responsabilità del contribuente per l'infedeltà e l'incompletezza della dichiarazione.

Il professionista, nel caso venga accertata la responsabilità per il suo operato, è chiamato a corrispondere le sole sanzioni amministrative (pene pecunarie e soprattasse). È stato quindi sancito l'obbligo di non apporre il visto di conformità nell'ipotesi in cui l'imposta versata non corrisponda a quella che risulta dovuta secondo dichiarazione, prevedendosi per la violazione di tale obbligo una pena pecuniaria.

Le norme contenute nel successivo articolo introducono nel nostro ordinamento uno strumento di «colloquio diretto» tra il contribuente e il fisco, mediante quello che può essere definito come «diritto di interpellato». La previsione riguarda determinate fattispecie di particolare complessità, in ordine alle quali si ammette la possibilità di richiedere un parere all'Amministrazione finanziaria.

Viene quindi procedimentalizzato il rilascio del parere che, ove non fornito dalla competente Direzione generale del Ministero delle finanze, deve essere emesso da un Comitato consultivo ad alta competenza tecnica, all'uopo istituito.

Nel Capo III trovano collocazione le disposizioni che interessano direttamente l'Amministrazione finanziaria. Tra queste merita rilievo quella concernente l'istituzione, nell'ambito del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, del Centro informativo della Direzione generale per la finanza locale. L'attivazione del Centro si è resa necessaria sia in relazione alle esigenze attuali degli enti locali chiamati a gestire imposte e tasse, quali l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP), e la tassa sullo smaltimento rifiuti, che sono collegate alla conoscenza di dati ed elementi rilevanti ai fini delle imposte erariali sul reddito e sui trasferimenti, sia con riferimento alle necessità imminenti scaturenti dall'ampliamento della autonomia impositiva degli enti locali ed in particolare di Comuni che dovranno gestire un tributo complesso e di generale applicazione quale sarà l'imposta comunale sugli immobili (ICI), che assume come base imponibile i valori catastali degli immobili con conseguente necessità di elaborazioni

ed incroci di informazioni basate su un sistema informativo centralizzato.

Tra le disposizioni recate dal Capo IV - che costituiscono tipiche misure di razionalizzazione del sistema - ne vanno segnalate in particolare due. La prima, la cui evidente finalità consiste nel giusto riconoscimento della funzione sindacale in linea con lo spirito della nostra Costituzione, è quella che consente la deducibilità dei contributi ad associazioni sindacali e di categoria fino al limite massimo di lire 150 mila. La seconda è quella che modifica l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, che consente di aumentare o ridurre, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi in relazione alle variazioni dei prezzi degli stessi prodotti. La modifica si rende necessaria in conseguenza del mutato criterio di determinazione dei prezzi di tali prodotti.

Al riguardo si fa presente che, con la deliberazione del Comitato interministeriale prezzi (CIP) del 31 luglio 1991, sono stati stabiliti nuovi criteri di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi (provvedimento CIP n. 20 del 1991), in base ai quali sono assoggettati ad un regime di sorveglianza i prezzi dei gasoli e delle benzine commercializzate attraverso la rete di distribuzione carburanti ed i prezzi del GPL (miscela e butano). I prezzi di questi prodotti possono essere, quindi, liberamente determinati dalle imprese petrolifere e possono essere variati, previo deposito dei listini di vendita. Un apposito comitato tecnico costituito presso il CIP ha il compito di vigilare che i prezzi, al netto degli oneri fiscali, dei prodotti petroliferi sottoposti al regime della sorveglianza, considerati nella loro media trimestrale, risultino coerenti nella loro dinamica con l'andamento dei prezzi internazionali.

Per poter conservare la possibilità di una manovra fiscale in relazione all'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi occorre adeguare la disposizione dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 90 del 1990 ai nuovi

criteri di determinazione dei prezzi stabiliti dal provvedimento CIP n. 20 del 1991, e, a tal fine, viene riformulato il testo del predetto articolo 9 sostituendo il riferimento «ai prezzi medi europei» con quello dei «prezzi internazionali» la cui variazione può determinare una corrispondente modifica dei prezzi al consumo in applicazione del citato provvedimento CIP n. 20 del 1991.

Con la nuova formulazione dell'articolo 9 viene ripristinata la procedura di finanziamento delle minori entrate derivanti da provvedimenti di riduzione delle aliquote con le maggiori entrate acquisite da decreti di aumento dell'imposta emanati in precedenza, sulla base della medesima disposizione.

Particolare attenzione meritano le disposizioni recate nell'articolo 19 in materia di imposta sulle successioni e donazioni con le quali si è introdotta la liquidazione della imposta principale da parte dello stesso contribuente: si tratta della estensione di un principio già utilmente sperimentato per altri tributi e che può trovare applicazione anche in quelli suindicati riducendo sensibilmente i tempi in cui il versamento dell'imposta principale viene in concreto effettuato.

Il Titolo IV contiene disposizioni relative alla rivalutazione dei beni immobili delle imprese nonché riguardanti istituti e aziende di credito. Quanto alle prime, non è qui il caso di soffermarsi nel ricordare come nel dopoguerra, a seguito della grave perdita di valore della moneta, si resero necessari provvedimenti legislativi intesi a consentire, sia sotto il profilo del diritto civile che sotto il profilo della disciplina tributaria, adeguamenti dell'espressione monetaria dei beni strumentali e di altri investimenti nei bilanci delle imprese.

Come è noto, sotto il profilo tributario gli adeguamenti hanno rilevanza: per i beni strumentali, ai fini della commisurazione delle quote di ammortamento deducibili; in generale, per tutti i beni rivalutabili, ai fini della determinazione dei valori differenziati che in caso di cessione e negli altri casi previsti dalla legge entrano a comporre il reddito imponibile.

Va però detto che, in materia, le leggi 2 dicembre 1975, n. 576, e 19 marzo 1983, n. 72, introdussero un importante elemento di novità in rapporto ai precedenti provvedimenti. Infatti, accanto al limite di rivalutazione stabilito dalla legge per i singoli beni rivalutabili, mediante coefficienti da applicare ai costi dei beni medesimi in relazione agli anni d'acquisto, venne prevista in via alternativa la possibilità per le imprese di rivalutare i singoli beni anche oltre detti limiti e fino al loro valore globale stabilito dalla legge mediante coefficienti da applicare al patrimonio proprio dell'impresa (capitale e riserve) con riferimento agli anni della sua formazione.

Con la legge 29 dicembre 1990, n. 408, in considerazione dei mutati valori dei beni rispetto a quelli iscritti in bilancio per effetto delle citate leggi di rivalutazione del 1983 e del 1975, si ravvisò la necessità di consentire ancora una volta al contribuente l'adeguamento dei valori dei beni medesimi al fine di conseguire, da un lato, l'opportunità di chiarezza e trasparenza dei bilanci non disgiunta da effetti economici apprezzabili per l'impresa e dall'altro di consentire, attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR su detti maggiori valori, l'acquisizione di gettito per l'erario.

L'iniziativa oggi adottata si inserisce nell'alveo tracciato dalla precedente legge di rivalutazione e tenuto conto del fatto che taluni beni dell'impresa (in particolare fabbricati ed aree fabbricabili) sono per loro stessa natura suscettibili di rilevanti incrementi di valore, si è ritenuto necessario, per assicurare il realizzarsi di quelle esigenze di chiarezza e trasparenza sopra enunciate, prevedere per detti beni l'obbligo di rivalutazione da parte delle imprese che li possiedono con il versamento di un'imposta sostitutiva sull'ammontare della rivalutazione, analogamente a quanto previsto dalla citata legge n. 408 del 1990.

In particolare nell'articolo 20 vengono individuati i soggetti obbligati ad eseguire la rivalutazione nonché i beni rivalutabili.

I soggetti destinatari della rivalutazione sono le società per azioni, in accomandita

per azioni, a responsabilità limitata, le cooperative, le società di mutua assicurazione e gli altri enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali residenti nel territorio dello Stato.

Il successivo articolo 22, comma 7, estende tale obbligo agli imprenditori individuali, alle società di persone, agli enti non commerciali - limitatamente ai beni rivalutabili relativi alla parte di attività commerciale esercitata - e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

A differenza delle precedenti leggi di rivalutazione devono essere rivalutati solo i fabbricati e le aree fabbricabili, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

La rivalutazione si applica ai beni sopra menzionati acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti, per i soggetti in contabilità ordinaria, nel bilancio relativo a tale esercizio, ovvero per quelli che fruiscono di regimi di contabilità semplificata, nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il comma 3 dell'articolo 20 stabilisce che la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge e deve essere annotata nel relativo inventario.

Al fine di evitare che i soggetti i quali hanno già approvato il bilancio o rendiconto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge e che devono presentare la dichiarazione dei redditi successivamente a detta data non effettuino la rivalutazione, viene previsto che la rivalutazione medesima debba essere in tal caso effettuata nel primo esercizio chiuso successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni della legge 30 luglio 1990, n. 218 (cosiddetta legge Amato) viene stabilito che le società e gli enti risultanti dalle operazioni di ristrutturazione possono effet-

tuare la rivalutazione anche relativamente ai beni di cui trattasi non esistenti nei bilanci relativi all'esercizio 1990 ma posseduti dalle società ed enti conferenti e risultanti in detto esercizio nel loro bilancio.

L'articolo 21 disciplina le modalità di calcolo della rivalutazione, dell'imposta sostitutiva e dei relativi versamenti.

Innanzitutto si distingue tra fabbricati ed aree fabbricabili. Per quanto riguarda i fabbricati l'ammontare da prendere a base ai fini della rivalutazione è costituito dai valori che si ottengono applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate a seguito della revisione delle tariffe d'estimo i moltiplicatori indicati nella norma mentre per quanto attiene alle aree fabbricabili, individuate negli strumenti urbanistici, va assunto l'80 per cento del valore venale in comune commercio.

Da tali operazioni emergerà un ammontare complessivo da assumere in via preliminare a base ai fini del calcolo della rivalutazione. Detto ammontare, al netto dei costi fiscalmente riconosciuti, dovrà essere decurtato di un importo pari a un miliardo di lire. Il 42 per cento dell'eccedenza rispetto a tale limite di un miliardo rappresenta l'ammontare della rivalutazione, il quale va imputato a ciascun bene in proporzione della differenza tra l'importo risultante dall'applicazione dei criteri catastali, per i fabbricati, o della predetta percentuale del valore venale, per le aree fabbricabili, e quello iscritto in bilancio prima della rivalutazione.

Qualora l'ammontare della rivalutazione riferibile a ciascun bene ecceda il valore effettivamente attribuibile al bene medesimo in base ad apposita perizia redatta ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile, il valore della rivalutazione proporzionalmente attribuibile a detto bene non potrà superare quello ad esso effettivamente attribuibile.

L'ammontare della predetta rivalutazione, costituirà il maggior valore attribuibile a ciascun bene e da iscriverne in bilancio.

Il comma 3 dell'articolo 21 dispone che sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio è dovuta un'imposta sostitutiva

dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR pari al 16 per cento.

Nei commi 4 e 5 dello stesso articolo vengono disciplinati gli adempimenti che gli amministratori e il collegio sindacale devono osservare per la rivalutazione.

Il comma 6 fissa le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva. In particolare si stabilisce che essa può essere versata in una soluzione ovvero, a scelta del contribuente, in tre rate d'importo pari al 34 per cento le prime due e 32 per cento la terza.

Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia diritto a rimborsi d'imposta l'ammontare dell'imposta sostitutiva da versare può essere utilizzato in misura pari al 25 per cento per affrancare detti rimborsi; l'eccedenza, invece, potrà essere versata in un'unica soluzione ovvero in tre rate secondo le modalità sopra illustrate.

Il comma 7 stabilisce il regime fiscale della rivalutazione disponendo che essa viene riconosciuta ai fini delle imposte sui redditi. Con particolare riferimento alla disciplina degli ammortamenti viene stabilito che le relative quote sono commisurate al maggior valore a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione viene eseguita; il nuovo valore dei beni, comprensivo dell'ammontare della rivalutazione, va assunto dal predetto esercizio anche ai fini del calcolo del 5 per cento delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione.

Lo stesso comma sancisce inoltre che i soggetti che si sono avvalsi della rivalutazione di cui alla legge n. 408 del 1990 e che avrebbero potuto effettuare gli ammortamenti solo a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione era stata eseguita possono fruire della deduzione di dette quote a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

In sostanza, per assicurare una piena perequazione tra i soggetti che volontariamente hanno effettuato la rivalutazione di cui alla legge n. 408 e quelli che devono obbligatoriamente effettuarla in base alla legge in esame, viene consentito ai primi di anticipare l'ammortamento dei valori risul-

tanti dalla rivalutazione di cui alla legge n. 408 di un esercizio rispetto a quello previsto dalla legge medesima.

Il comma 8 contiene una norma di salvaguardia, già prevista nella precedente legge n. 408 del 1990, in base alla quale nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze si deve aver riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In tal caso il contribuente potrà fruire di un credito d'imposta, da far valere ai fini del tributo personale, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva versata, ed i saldi di rivalutazione daranno luogo ad una riserva liberamente distribuibile ai soci od ai partecipanti, non soggetta a tassazione nè in capo ad essi nè in capo alle società ed enti eroganti.

Con l'articolo 22 vengono previste le modalità di ordine contabile da osservare per la rappresentazione in bilancio del saldo attivo di rivalutazione e le fattispecie al ricorrere delle quali si addivene alla tassazione del saldo medesimo. In particolare il predetto saldo, salvo quanto già detto in precedenza, non può essere liberamente utilizzato dal contribuente, bensì deve essere imputato a capitale ovvero accantonato in apposita riserva designata con riferimento alla presente legge la cui riduzione nonchè il reintegro sono espressamente disciplinati.

Qualora i saldi attivi vengano distribuiti ai soci e ai partecipanti, sia mediante riduzione dell'apposita riserva, sia mediante riduzione del capitale in precedenza incrementato per effetto del passaggio allo stesso della riserva medesima, l'ammontare distribuito concorre a formare il reddito imponibile sia della società o dell'ente, sia dei soci o dei partecipanti. In tal caso al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta da far valere ai fini del tributo personale di ammontare pari all'imposta sostitutiva di cui è già stato

effettuato il versamento. Lo stesso trattamento tributario si rende applicabile nell'ipotesi in cui il saldo venga utilizzato da parte delle imprese individuali, delle società di persone, degli enti non commerciali e da parte dei soggetti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

L'articolo 23, infine, commina delle sanzioni agli amministratori, ai sindaci, ai revisori e al titolare dell'impresa individuale nel caso di inosservanza delle disposizioni esaminate e prevede l'emanazione di un apposito decreto ministeriale con il quale verranno stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni concernenti la rivalutazione ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni di precedenti leggi di rivalutazione e dei relativi decreti di attuazione.

Le disposizioni del Titolo V riprendono quelle contenute nel disegno di legge (atto Camera n. 5109) di iniziativa governativa, recante delega al Governo per la riforma del contenzioso tributario.

Il disegno di legge, presentato in Parlamento nel settembre 1990, muove dall'esigenza di apprestare uno strumento di riforma che consentirebbe finalmente agli organi giurisdizionali tributari di svolgere appieno il loro ruolo.

Esso si muoveva nella triplice direzione di ridurre i gradi del giudizio, di semplificare gli aspetti procedurali e di qualificare gli organi giudicanti.

Ferme tali linee di tendenza e con aggiustamenti che rendono ancor più agevole il perseguimento di tali obiettivi, la predisposta disciplina viene ora inserita nel presente disegno di legge al fine precipuo di accelerare i lavori di approfondimento in sede parlamentare, giungendo entro la fine del corrente anno alla messa a punto di un valido strumento normativo che deleghi il Governo all'adozione di disposizioni realizzatrici di misure sul contenzioso tributario. Peraltro, un ritardo rispetto ad un siffatto obiettivo farebbe venire meno il significato della globalità delle modifiche che il disegno di legge intende apportare al sistema. È in questo quadro, il quale ipotizza per il

futuro un sistema impositivo più efficace ed al contempo più equo, che si spiegano anche le disposizioni che seguono.

La normativa contenuta nel Titolo VI concernente la definizione agevolata delle situazioni tributarie ricalca, per quanto riguarda i soggetti alle imposte sui redditi, quella contenuta nel titolo secondo del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché dall'articolo 2-ter del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 febbraio 1983, n. 27, con riferimento ai sostituti d'imposta.

Detta normativa, è stata, in parte, modificata al fine di eliminare dubbi interpretativi e di tenere conto delle pronunce giurisprudenziali intervenute al riguardo, ed in particolare di quelle della Corte costituzionale. Sono state, altresì, introdotte modifiche aventi il fine di eliminare alcuni aspetti distorsivi della previgente normativa che rendevano più agevole la definizione delle situazioni tributarie ai soggetti che avevano dichiarato redditi più bassi e che consentivano di conseguire gli effetti della detta definizione indipendentemente dall'effettivo versamento delle somme che il contribuente si era impegnato a versare.

Sono ammessi a fruire della definizione agevolata tutti i contribuenti soggetti alle imposte sui redditi, nonché i sostituti d'imposta, relativamente a tutti i redditi dichiarati per i periodi per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto anteriormente al 1° settembre 1991 e non sia intervenuto accertamento definitivo.

Per fruire della detta definizione deve essere presentata apposita dichiarazione integrativa, anche per gli anni in cui è stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Le dichiarazioni integrative devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto ministeriale entro il 31 gennaio 1992 ed essere spedite ai competenti uffici per raccomandata tra il 1° ed il 31 marzo 1992, ovvero entro il 30 settembre 1992 da parte degli eredi di

contribuenti deceduti entro quattro mesi dalla scadenza del detto termine.

La validità delle dette dichiarazioni è subordinata alla regolare esecuzione, da parte del contribuente, dei versamenti delle imposte in base ad esse dovute nonchè di quelle, e delle relative sanzioni, che risulteranno dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni da parte degli uffici.

Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative sono riscosse mediante versamento diretto che deve essere effettuato in rate uguali nei mesi di marzo e luglio 1992 e marzo 1993. Per gli eredi tali termini sono prorogati in riferimento al diverso termine di presentazione della dichiarazione.

Sulle somme dovute e non versate si applicano gli interessi del 9 per cento annuo e la soprattassa del 40 per cento.

Per quanto riguarda gli effetti delle dichiarazioni integrative è stato previsto che non si fa, in alcun caso, luogo a restituzione di imposte, soprattasse, pene pecunarie e interessi già versati e che non si applicano sanzioni amministrative di alcun tipo se l'imposta resta definita per l'importo risultante dalle dichiarazioni stesse; in presenza di dichiarazioni integrative non comportanti definizione automatica, le sanzioni per infedele e incompleta dichiarazione restano, invece, commisurate alla maggiore imposta definitivamente accertata.

Se viene presentata dichiarazione integrativa in riferimento a periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento è preclusa, nei riguardi dei contribuenti che si avvalgono altresì della definizione automatica per i periodi non accertati, la notifica di ulteriori avvisi di accertamento. Parimenti risulta inibita l'azione accertatrice relativamente ai periodi non accertati per i quali è stata chiesta la definizione automatica delle imposte.

Per i periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, è stabilito che il contribuente può chiedere l'estinzione della controversia versando le imposte relative ad un imponibile non inferiore alla somma del 60 per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio e del

15 per cento di quello dichiarato dal contribuente, o pari al detto 60 per cento se non era stato dichiarato originariamente un reddito imponibile relativamente ad una o più imposte, ovvero pari al 70 per cento dell'imponibile accertato se era stata omessa la dichiarazione originaria.

Norme particolari sono state previste in relazione ai periodi per i quali era stata dichiarata una perdita e al fine di assicurare il pagamento di un'imposta minima. Possono essere esplicitamente indicate rettifiche al reddito d'impresa oggetto di contestazione ed effettuata la conseguente regolarizzazione delle scritture contabili.

I giudizi in corso ed i termini per ricorrere o di impugnativa pendenti alla data di entrata in vigore della legge o che iniziano a decorrere dopo tale data sono sospesi sino al 31 marzo 1992. Successivamente i giudizi possono essere estinti mediante ordinanza che può essere revocata in caso di invalidità della dichiarazione integrativa. Tale procedura è stata preferita alla sospensione dei giudizi fino alla comunicazione dell'avvenuta liquidazione della dichiarazione integrativa da parte dell'ufficio, al fine di favorire un più rapido snellimento del contenzioso esistente.

Il contribuente può anche limitarsi ad indicare un nuovo imponibile inferiore a quello richiesto per ottenere la estinzione della controversia; in tale ipotesi la controversia stessa prosegue relativamente alla differenza tra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa.

Relativamente ai periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti parziali ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del presidente della Repubblica n. 600 del 1973, è utilizzabile solo quest'ultima modalità di integrazione.

Anche nelle ipotesi sopra individuate, così come per i periodi non accertati, il contribuente deve provvedere a liquidare e versare le imposte dovute entro i termini già ricordati.

Per i periodi di imposta per i quali non è stato notificato accertamento anteriormente alla data di entrata in vigore della legge il contribuente può limitarsi ad integrare

analiticamente le dichiarazioni dei redditi originarie ovvero può richiedere che le imposte siano definite per definizione automatica. In quest'ultima ipotesi la dichiarazione integrativa deve contenere, a pena di nullità, la richiesta di definizione per tutte le imposte e per tutti i periodi per i quali non sono scaduti i termini per l'accertamento; restano, però, esclusi, a tali fini, gli anni 1983 e 1984 per i quali era stato prorogato il termine per l'accertamento nei confronti dei soggetti che non si erano avvalsi del differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

La definizione automatica si ottiene versando, in riferimento a ciascuna imposta, l'importo determinato aumentando del 25 per cento l'imposta lorda e le addizionali quali risultano dalla dichiarazione originaria.

La detta percentuale è elevata, invece, al 30 per cento nei riguardi dei contribuenti titolari di reddito d'impresa che hanno dichiarato in un periodo d'imposta ricavi di ammontare non superiore a 700 milioni di lire se esercenti attività di servizi, di intermediazione, di trasporto, alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o a due miliardi di lire se esercenti attività di produzione di beni o a 5 miliardi di lire se esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto compresi gli ambulanti ovvero dei contribuenti esercenti arti e professioni che hanno dichiarato in un anno compensi di ammontare non superiore a 700 milioni di lire.

La percentuale del 30 per cento può però essere ridotta tenendo conto della differenza tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli calcolati sulla base di coefficienti presuntivi stabiliti con decreto ministeriale da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 1991, fermi restando i limiti minimi appresso precisati. Ciò al fine di operare una discriminazione tra i contribuenti in base al comportamento tenuto in sede di dichiarazione originaria e vagliato alla luce del nuovo strumento dei coeffi-

cienti presuntivi, che viene, a tal fine, esteso anche alle società di capitali e agli enti commerciali ed agli altri soggetti in regime di contabilità ordinaria nei cui confronti lo stesso può fornire risultati attendibili.

Poichè devono essere, a tal fine, determinati anche i coefficienti utilizzabili da parte dei contribuenti che negli anni dal 1985 al 1988 hanno fruito del regime forfettario previsto dal decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è stata prevista la possibilità per gli uffici di applicare i detti coefficienti anche in sede di accertamento induttivo dei compensi o ricavi dei menzionati contribuenti, semprechè naturalmente, gli stessi non fruiscono della definizione automatica delle imposte dovute.

Gli importi minimi da versare sono stati congruamente elevati rispetto a quelli previsti dal citato decreto-legge n. 429 del 1982, e, nei confronti dei titolari di reddito di impresa e degli esercenti arti e professioni, sono stati graduati in relazione all'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati.

Sono state riprodotte le norme, già contenute nel decreto-legge n. 429, che consentono la regolarizzazione delle scritture contabili e la possibilità di iscrivere in bilancio attività in precedenza omesse assoggettandole ad un regime impositivo agevolato.

Per le imprese minori sono consentite variazioni solo relativamente alle quantità o ai valori delle rimanenze sia in aumento - con applicazione di un regime impositivo agevolato - che in diminuzione.

Le dichiarazioni integrative sono irrevocabili ma gli uffici, in sede di liquidazione delle stesse, devono accertare, in base al loro contenuto, quali effetti i contribuenti abbiano inteso conseguire, conservandone, sin dove possibile, gli effetti giuridici.

Restano salvi, anche in caso di definizione automatica, gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Nei riguardi dei contribuenti che non presentano la dichiarazione integrativa i termini per l'accertamento dei periodi interessati dalla definizione agevolata sono prorogati di tre anni.

In materia di imposta sul valore aggiunto è stata prevista la possibilità di:

a) definire le controversie per le quali alla data di entrata in vigore della legge non siano intervenuti accertamento definitivi o pronunzia delle Commissioni tributarie non più impugnabile (articoli da 37 a 41);

b) definire l'imposta relativamente alle annualità per le quali sia stata presentata la dichiarazione annuale e non siano stati notificati avvisi di rettifica o accertamento (articoli 42, 44 e 45);

c) presentare le dichiarazioni annuali omesse o rettificare in aumento le dichiarazioni annuali presentate, ancorchè in ritardo (articolo 43).

Le controversie d'imposta relative alle rettifiche e agli accertamenti possono essere definite con il pagamento di una somma pari, nel primo caso (rettifica), al 50 per cento della maggiore imposta accertata o della parte di eccedenza di credito non riconosciuta dall'ufficio, e, nel secondo caso (accertamento), al 50 per cento dell'imposta accertata. L'estinzione della controversia, che può riguardare singole annualità o, su istanza di parte, anche singoli rilievi, fa cadere per la parte definita qualsiasi obbligo relativo al pagamento di sanzioni e interessi collegati al debito d'imposta.

Dall'imposta che deve essere pagata ai fini della definizione, va detratta quella eventualmente già corrisposta in occasione della proposizione del ricorso innanzi ai competenti organi del contenzioso tributario. Non è, comunque, prevista la restituzione di imposte, soprattasse e pene pecunarie già pagate.

Le controversie non riguardanti l'imposta ma aventi per oggetto esclusivamente infrazioni formali possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle sanzioni irrogate.

Ai fini della definizione delle controversie, è previsto che l'Amministrazione finanziaria invii ai contribuenti interessati, entro il 31 gennaio 1992, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito a definire le pendenze mediante il pagamento entro il 31 marzo 1992 di somme che verranno specificamente indicate nella lettera stessa, con riferimento ad ogni singolo periodo d'imposta e ai singoli rilievi.

Se l'imposta da pagare, relativa ai periodi o ai rilievi per i quali il contribuente intende estinguere la controversia, supera lire 3 milioni, è prevista la possibilità di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 marzo 1992 ovvero in tre rate di eguale importo, scadenti il 31 marzo 1992, il 31 luglio 1992 e il 31 marzo 1993. In questo secondo caso si applicano gli interessi nella misura del 9 per cento annuo.

In caso di mancato recapito della lettera dell'Amministrazione finanziaria entro il 31 gennaio 1992, i contribuenti che hanno controversie pendenti possono presentare apposita istanza all'ufficio IVA competente entro il successivo 20 febbraio al fine di definire ugualmente le pendenze.

I giudizi si estinguono subordinamente all'esibizione da parte degli interessati della ricevuta di pagamento rilasciata dall'ufficio IVA ovvero, in caso di mancato o insufficiente pagamento nei termini previsti, della distinta di versamento delle somme iscritte a ruolo.

Se la definizione è parziale, il giudizio prosegue per i rilievi non definiti.

Per quanto concerne i periodi d'imposta relativamente ai quali non sono stati notificati avvisi di rettifica o di accertamento, il contribuente ha la possibilità di definire l'imposta e, quindi, precludere eventuali futuri accertamenti dell'ufficio, mediante la presentazione di apposita dichiarazione integrativa riguardante tutti i periodi d'imposta per i quali sia stata presentata la relativa dichiarazione annuale.

L'imposta da versare, al fine di rendere operante la definizione, deve essere commisurata, nei singoli anni, al 3 per cento

dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate e al 3 per cento dell'imposta detraibile.

È, in ogni caso, dovuta per ciascuna annualità un'imposta minima pari a:

lire 300 mila per i soggetti con volume d'affari fino a lire 18 milioni;

lire 600 mila per quelli con volume d'affari superiore a lire 18 milioni ma non a 360;

lire 900 mila per gli altri soggetti.

I contribuenti rientranti nei limiti di volume d'affari indicati nel comma 2 dell'articolo 32, concernente la definizione automatica delle imposte sui redditi, possono, al fine di ridurre l'ammontare dell'imposta da versare, operare un confronto tra i corrispettivi di operazioni imponibili dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti presuntivi stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare entro il 31 dicembre 1991.

Se l'ammontare dei corrispettivi di operazioni imponibili, risultante dall'applicazione dei coefficienti, supera quello dichiarato di almeno il 30 per cento, l'imposta come sopra determinata deve essere versata per intero. Se lo scostamento è inferiore al 30 per cento, l'imposta va ridotta in proporzione al rapporto tra la percentuale di scostamento e la percentuale del 30 per cento fermo restando l'importo minimo anzidetto. Se l'ammontare derivante dall'applicazione dei coefficienti è inferiore a quello dichiarato, è dovuto soltanto l'importo minimo.

Le dichiarazioni integrative, redatte in conformità ai modelli da approvare con decreto del Ministro delle finanze entro il 31 gennaio 1992, dovranno essere spedite per raccomandata ai competenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto, tra il primo e il 31 marzo 1992.

Il pagamento dell'imposta indicata nella dichiarazione integrativa deve essere effettuato entro il 31 marzo 1992. Peraltro, se l'imposta dovuta supera lire 3 milioni, è prevista anche la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate di uguale importo, scadenti il 31 marzo 1992, il 31 luglio 1992

e il 31 marzo 1993. In questo secondo caso si applicano gli interessi nella misura del 9 per cento annuo.

La dichiarazione integrativa produce effetti a condizione che il contribuente abbia regolarmente effettuato il pagamento delle somme ivi indicate, ovvero in caso di mancato o insufficiente pagamento nei termini previsti, abbia effettuato il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

La definizione dell'imposta comporta l'inapplicabilità delle sanzioni amministrative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di quelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernenti l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, di quelle di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di obbligo di rilascio della ricevuta fiscale e di quelle previste dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale, nonché degli interessi di mora.

Per i periodi d'imposta relativamente ai quali non sia stata presentata la dichiarazione annuale, è preclusa la definizione dell'imposta; tuttavia i contribuenti possono presentare le dichiarazioni omesse a condizione che le stesse comportino un versamento di almeno lire 300 mila per anno.

Inoltre il contribuente che, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è intenzionato ad avvalersi della definizione dell'imposta, può rettificare le dichiarazioni presentate anche con ritardo superiore ad un mese indicando la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante.

La maggiore imposta o il minor credito possono derivare da un incremento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero da una diminuzione dell'imposta detraibile originariamente dichiarate. È, invece, esplicitamente esclusa la possibilità di operare detrazioni d'imposta precedentemente non dichiarate.

Nei casi anzidetti, non si procede alle irrogazioni di sanzioni e alle applicazioni di interessi di mora, relativamente agli ammontari dichiarati. Resta, in ogni caso, aperta per l'ufficio dell'imposta sul valore

aggiunto la facoltà di procedere alla rettifica delle dichiarazioni presentate in luogo di quelle omesse o di quelle già rettificata ad iniziativa del contribuente.

Le modalità di presentazione della dichiarazione nonché le modalità e i termini di versamento sono analoghi a quelli previsti per i contribuenti che si avvalgono della definizione dell'imposta.

Le definizioni innanzi illustrate operano anche nei casi in cui siano state emesse o utilizzate fatture per operazioni inesistenti, a condizione che i contribuenti assolvano integralmente l'imposta esposta in fattura o quella indebitamente detratta.

In materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali, di successioni e donazioni, di INVIM sui trasferimenti è stata prevista la possibilità di definire le controversie pendenti attinenti sia alla valutazione dei beni trasferiti o caduti in successione, sia a questioni di diritto. La definizione non viene estesa all'INVIM per il decorso del decennio al fine di non influenzare il recente provvedimento (articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299) il quale anticipa al 31 ottobre 1991 la predetta imposta dovuta per il decorso del tempo.

Le controversie, sia di valore che di diritto, si definiscono con il pagamento del 50 per cento della maggiore imposta accertata senza applicazione di sanzioni.

L'articolo 46 si preoccupa, altresì, di offrire al contribuente la possibilità di definire per le suddette imposte il suo rapporto tributario, sorto anteriormente al 31 marzo 1991, e semprechè non sia stato notificato l'avviso di accertamento, attraverso il pagamento di una maggiore imposta corrispondente al 25 per cento del valore o dell'incremento di imponibile dichiarato, senza applicazione di sanzioni.

Gli effetti della definizione delle controversie di valutazione, sulla determinazione del valore iniziale da assumere ai fini della successiva applicazione dell'INVIM sono disciplinati coerentemente nel comma 3 il quale stabilisce, altresì, il valore iniziale da considerare nell'ipotesi in cui la definizione consegua alla correzione in aumento, da parte del contribuente del valore dichiarato.

Completa la disciplina, per le predette imposte, una norma di carattere residuale la quale però non conduce alla definizione del rapporto, ma semplicemente all'abbandono dell'applicazione delle sanzioni correlate a quegli adempimenti e a quelle omissioni di pagamento del tributo che il contribuente va ad eseguire. La norma è limitata alle violazioni commesse fino alla data del 31 marzo 1991.

Le stesse norme seguono le controversie pendenti ed alle violazioni commesse in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, diverse dalle precedenti.

Gli altri commi dell'articolo regolano le procedure per l'applicazione delle disposizioni da esso recate, precisando che comunque non si fa luogo a rimborso per le somme già corrisposte dal contribuente e stabilendo la non debenza degli interessi moratori.

I giudizi presso le Commissioni tributarie sono sospesi per effetto della domanda e si estinguono col pagamento delle imposte dovute.

Con l'articolo 52 si prevede la possibilità di definizione agevolata delle controversie doganali, sulla base del pagamento dell'intero tributo accertato e del 20 per cento del minimo della relativa pena pecuniaria.

La definizione nei termini suddetti comporta l'estinzione dell'eventuale reato, se la relativa violazione è suscettibile di definizione in via amministrativa.

Il provvedimento si completa con la previsione di una delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati tributari riferibili alle pendenze e situazioni per le quali è consentita la presentazione della dichiarazione integrativa.

Alla regolarizzazione amministrativa, infatti, non può non accompagnarsi l'estinzione delle corrispondenti violazioni di natura penale. Diversamente, le dichiarazioni integrative non «chiuderebbero» ogni questione di interesse fiscale e si tradurrebbero, peraltro, in inammissibili autodenuce penali. Si è ritenuto di dover far ricorso ad un formale provvedimento di clemenza per dare certezza in ordine ai riflessi penali

delle dichiarazioni integrative e tenuto conto della vastità della platea degli interessati, benchè l'ordinamento conosca, ormai, i meccanismi estintivi di reato, diversi dall'amnistia, che hanno anche superato la verifica di legittimità costituzionale.

Il provvedimento di clemenza è analogo a quello che venne concesso nel 1982.

È un'amnistia condizionata alla presentazione di una valida ed efficace dichiarazione integrativa. Questa deve comportare la definizione automatica della relativa pena o situazione ovvero, se non comporta definizione automatica, deve indicare almeno determinati importi integrativi e soglie minime di imposta.

La condizione riguarda tutti i reati tributari, compresi ovviamente quelli relativi alla emissione e utilizzazione di documenti per operazioni inesistenti ed esclusi quelli propri dei sostituti di imposta, per i quali sono previsti condizioni specifiche.

L'amnistia investe, alle medesime condizioni, anche alcuni reati connessi teleologicamente, come ad esempio il falso in bilancio.

Sono previste, inoltre, anche condizioni soggettive di esclusione dei benefici, sia fiscali che penali.

Infatti, la dichiarazione integrativa non produce effetto e l'amnistia non si applica nei confronti dei soggetti condannati per i reati di partecipazione ad associazioni di tipo mafioso, di riciclaggio del denaro sporco, di sequestro di persona, di commercio di droga ovvero assoggettati a misura di

prevenzione in quanto sospettati di appartenenza ad organizzazioni mafiose. Si tratta di reati riferibili alla criminalità organizzata che destano grande allarme sociale e che presentano aspetti di collegamento con l'evasione fiscale.

Il quadro normativo che si prefigura è, in sintesi, il seguente:

a) se la sentenza o il provvedimento sono già definitivi alla data della presentazione della dichiarazione integrativa o del decreto di amnistia, i benefici sono automaticamente esclusi;

b) se alla data del decreto di amnistia sono in corso processi penali per tali reati, in pratica l'efficacia della dichiarazione integrativa e l'applicazione dell'amnistia sono sospesi in attesa del loro esito definitivo.

Se interviene sentenza di condanna l'amnistia non si applica. L'eventuale ordinanza di estensione della controversia tributaria è revocata;

c) se, alla stessa data, il processo penale per i reati ostativi non è ancora iniziato, l'amnistia è concessa (non essendo ipotizzabile nè la sospensione del processo nè la revoca del beneficio), ma la dichiarazione integrativa è priva di efficacia se interviene sentenza definitiva di condanna. L'eventuale ordinanza di estinzione della controversia tributaria è revocata.

Ovviamente, questa costruzione comporta un reticolo di sospensioni processuali e di comunicazioni in attesa dell'esito definitivo del processo relativo ai reati ostativi.

RELAZIONE TECNICA

Articoli 4, 5 e 6. - L'applicazione dei nuovi coefficienti presuntivi di reddito per la selezione dei contribuenti da controllare e per la quantificazione induttiva dei redditi e corrispettivi di operazioni imponibili, unitamente ad altre norme per l'allargamento della base imponibile, quali la caduta del segreto bancario e la definizione agevolata delle situazioni pregresse, determineranno una crescita della base imponibile con conseguente maggior gettito nel 1992, nonostante la maggiore anticipazione dell'acconto di novembre per le persone fisiche, di circa 700 miliardi.

L'effetto trova una sua amplificazione di trascinamento nel 1993 tale da consentire un maggior gettito di circa 1.150 miliardi, per poi normalizzarsi nel 1994 intorno ai 1.100 miliardi.

Articolo 7, comma 2. - Il provvedimento, considerato lo schema di decreto legislativo inviato alla competente Commissione parlamentare, potrebbe dare nella sua integrità, in aggiunta ai 1.000 miliardi già previsti nella previsione 1992, ulteriori 2.000 miliardi, così suddivisi:

	Abbat. 20% (art. 1)	Abbat. 50% (art. 2)	Abrogazione (art. 3)	TOTALE
IVA	-	-	500	500
Registro e II.II	400	-	200	600
Imposte di fabbrica- zione	-	1.000	400	1.400
TOTALE ...	400	1.000	1.100	2.500

dove si è operato una riduzione per cautela.

Articolo 8, comma 1, lettera a). - La norma s'inserisce nell'ambito del contrasto d'interessi tra chi eroga il servizio di intermediazione immobiliare e il cittadino che si rivolge agli stessi.

Le deduzioni dall'imponibile IRPEF, della spesa sostenuta (per un massimo di 3 milioni) dai cittadini comporta di per sè una evidente perdita di gettito che potrà essere valutata per un massimo di $3.000.000 \times 0,25 = 750.000$ lire, dove 0,25 è l'aliquota di assoggettamento della deduzione.

Considerando che, ad esclusione delle abitazioni acquistate direttamente dal costruttore, le compravendite annue ammontano a 500.000, globalmente quindi si ha $750.000 \times 500.000 = 375$ miliardi. Poichè chi si rivolge all'intermediazione, secondo un'indagine, e risultato circa il 40 per cento, si può prevedere una diminuzione IRPEF di circa 140 miliardi, che, tuttavia saranno ben compensati, già nel 1992, dall'allargamento della base imponibile IVA e negli anni successivi da maggiori

imposte dirette derivanti dal maggior imponibile recuperato dal contrasto d'interessi.

Articolo 8, comma 1, lettera *b*). - Analizzando le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 1989 risulta che i contribuenti che hanno chiesto la deduzione per spese mediche generiche sono 55.000 per un ammontare di 130 miliardi corrispondente ad un minor gettito di circa 40 miliardi.

È stato valutato che il gettito che si risparmia aumentando al 10 per cento la soglia d'ingresso alla deducibilità per i contribuenti con reddito superiore ai 30 milioni equivale grosso modo alla perdita di gettito che si ottiene abbassando al 2 per cento la soglia d'ingresso per i contribuenti con reddito inferiore ai 30 milioni.

Articolo 8, comma 1, lettere *e*) e *f*). - L'assoggettamento all'IRPEF delle plusvalenze da cessione di aree fabbricabili comporta un maggior gettito di circa 300 miliardi per il 1992, 1993 e 1994.

Il calcolo è stato effettuato analizzando un campione di compravendite di terreni per le quali non è stato applicato il coefficiente (75) di passaggio dal reddito al capitale che consente di evitare l'accertamento da parte degli uffici del Registro, e quindi sono presuntivamente aree fabbricabili.

Inoltre si è considerata la compravendita di un solo terreno nell'ambito dello stesso comune in testa allo stesso venditore per escludere le lottizzazioni. Tutto ciò ha comportato, attraverso l'elaborazione dei dati presenti negli archivi dell'Anagrafe tributaria, la determinazione di un campione di circa 18.000 casi per un imponibile dichiarato agli uffici del Registro di circa 700 miliardi che, estrapolato ad una presunta popolazione di circa 25.000 compravendite di terreni, comporterebbe un imponibile di circa 1.000 miliardi dal quale, applicando un'aliquota del 30 per cento, si perviene a 300 miliardi su base annua.

Articolo 8, comma 2, lettera *c*). - La disposizione di assoggettare ad IVA il 30 per cento del valore dei beni venduti all'asta, comporta un incremento di gettito che è stato valutato prendendo in esame le dichiarazioni IVA presentate nel 1990, limitatamente alle categorie di attività delle «case di vendita all'asta».

Il volume d'affari complessivamente dichiarato da detti soggetti è stato, per l'anno d'imposta 1989, di circa 65 miliardi. Questo importo è stimabile in circa il 10 per cento del corrispondente valore dei beni oggetto della vendita, (650 miliardi); pertanto se l'assoggettamento ad IVA si riferisce al 30 per cento di detto valore (pari quindi a circa 200 miliardi), il gettito corrispondente è pari a:

$$200 \times 0,19 = 38 \text{ miliardi}$$

Moltiplicando tale importo per un coefficiente di espansione di 1,36, si ottiene per l'anno 1992 un importo di gettito stimabile in circa 52 miliardi.

Tenendo però conto che il fenomeno dei beni venduti nelle aste sembra avere canali di diffusione (quali ad esempio le vendite televisive)

che negli ultimi anni hanno dato un forte impulso all'attività, si ritiene ragionevole stimare in circa 100 miliardi il gettito derivante dalla disposizione in oggetto.

Articolo 8, commi da 4 a 10. - L'istituzione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF ed ILOR sulle indennità di esproprio di aree fabbricabili, comporta un maggior gettito stimato in 450 miliardi per il 1992 e di 300 miliardi per il 1993 e 1994.

Da un'indagine effettuata presso il Ministero dell'interno risulta che gli enti locali negli anni dal 1987 al 1988 hanno speso circa 3.000 miliardi per far fronte ad espropri.

Considerando l'arco di tempo che va dal 1983, anno a cui si riferisce la nota sentenza della Corte costituzionale che ha innalzato il valore degli espropri al valore di mercato, al 1991 e considerando la spesa sostenuta nei due anni presi a riferimento, si perviene ad un ammontare di 13.500 miliardi complessivamente spesi per gli espropri.

Tuttavia non essendo possibile espletare un'indagine puntuale si è preferito essere prudenti, soprattutto considerando i tempi di effettiva erogazione delle indennità da parte degli enti pubblici, per cui si può ragionevolmente stimare in 450 miliardi per il 1992 il maggior gettito prevedibile, che per i due anni successivi potrebbe attestarsi su circa 300 miliardi.

Articolo 10. - Il provvedimento prevede che a partire dal 1992 il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sia determinato sulla base del reddito relativo all'anno cui il contributo si riferisce.

A seguito della nuova normativa i contribuenti determinano nella dichiarazione dei redditi anche il contributo sanitario e ne effettuano il versamento con le stesse modalità previste per l'IRPEF e l'ILOR (acconto e saldo).

Per ciascun anno di applicazione del provvedimento si prevede un maggior gettito di circa 300 miliardi dovuto all'allineamento del contributo all'anno d'imposta, e di 700 miliardi per effetto del recupero dell'evasione contributiva determinato dall'inserimento del contributo stesso nella dichiarazione dei redditi. Si può pertanto stimare un maggior gettito di 100 miliardi nel 1992, 1.000 nel 1993 e 1.000 per il 1994, essendo i 100 miliardi del 1992 determinati già dall'effetto annuncio.

Articolo 12. - Le domande di rimborso di quote erariali inesigibili presentate dai cessati esattori (e dai concessionari, per i residui di gestione) ed ancora in esame presso gli uffici finanziari, sono circa 360.000 e si riferiscono a 2,5 milioni di quote e ad un ammontare stimato di 11.000 miliardi di cui:

- 3.450 d'imposta principale (IRPEF, IRPEG, ILOR, eccetera);
- 4.800 di oneri accessori (soprattasse, pene pecuniarie);
- 2.750 di interessi per ritardato pagamento.

La distribuzione degli importi fra imposta principale, oneri accessori ed interessi è stata desunta non in base a dati analitici

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(l'automazione degli esiti della riscossione è in via di realizzazione), bensì ipotizzando che gli oneri accessori e gli interessi siano rispettivamente pari al 140 per cento e all'80 per cento dell'imposta principale; ciò in quanto, di norma, gli uffici sono pervenuti agli accertamenti circa 5 anni dopo la presentazione delle dichiarazioni ed hanno applicato sanzioni in media pari ad 1,4 volte la maggiore imposta accertata.

Nell'ipotesi di un pagamento di un sesto dell'imposta, e di un decimo degli annessi oneri accessori ed interessi e con una commissione del 10 per cento riconosciuta ai concessionari, ed in funzione della percentuale di adesione al condono, si avrebbero i seguenti risultati:

	ADESIONE DEL				
	100 per cento	60 per cento	40 per cento	20 per cento	10 per cento
Gettito per:					
- Erario	1.197	718	478	239	119
- Concessionari	133	80	53	26	13

N.B.: Gli importi sono in miliardi di lire.

Ipotizzando un'adesione del 50 per cento si ha per il 1992, un maggior gettito pari a circa 500 miliardi.

Articolo 17. - Tale articolo prevede l'istituzione di un comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, nominato con decreto del Ministro delle finanze; la spesa annua complessiva stanziata è pari a 150 milioni per il 1992, 1993 e 1994.

Articolo 18, comma 2. - Con l'articolo proposto s'intende elevare a 253 miliardi, a decorrere dal 1992, il fondo d'incentivazione previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

Tale fondo è stato istituito per consentire l'attribuzione al personale finanziario di uno speciale compenso incentivante, destinato ad essere ripartito sulla base dei criteri definitivi mediante una specifica contrattazione con le organizzazioni sindacali.

I criteri adottati negli anni passati hanno dato luogo ad una ripartizione delle disponibilità del fondo fra tutti i dipendenti finanziari, che ne hanno tuttavia beneficiato in misura diversa a seconda della qualifica rivestita, delle mansioni svolte e della produttività raggiunta.

Conseguentemente, per ciò che concerne il costo medio unitario risultante dall'iniziativa in esame, si può fornire solo un valore medio indicativo ottenuto dividendo l'incremento previsto per il numero complessivo degli impiegati in servizio.

Tale numero è pari attualmente a poco più di 70.000 unità, ma si deve sottolineare che i posti di organico degli uffici dell'Amministrazione finanziaria sono complessivamente 90.890, che potranno essere

integralmente coperti, grazie al disposto dell'articolo 20 delle legge 29 dicembre 1990, n. 408, entro l'anno 1993.

Pertanto, il costo medio annuo della norma in questione risulterà pari, a regime, a circa lire 2.800.000.

Va precisato che l'ammontare del fondo è comprensivo degli oneri assistenziali a carico sia dello Stato sia dei dipendenti. Di contro, non gravano sul fondo stesso oneri previdenziali, trattandosi di emolumenti non pensionabili quindi non suscettibili di dare luogo ad automatismi di spesa.

Per quanto concerne la copertura finanziaria, occorre rilevare che l'articolo 32, comma 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ha fissato in 70 miliardi di lire l'ammontare del fondo a partire dal 1986.

Pertanto, l'onere aggiuntivo previsto dall'articolo risulta pari a 183 miliardi a decorrere dal 1992.

Articolo 19, comma 1, lettere *a*) e *b*). - La facoltà di operare la deduzione dei contributi ad associazioni sindacali e di categoria entro il limite di 150.000 lire comporta un onere di circa 100 miliardi per il 1992.

Il calcolo è stato effettuato considerando 7,5 milioni di iscritti come lavoratori attivi e circa 3 milioni di pensionati. Fermo restando che per questi ultimi la deduzione è al limite di 60.000 lire si ha un massimo ammontare deducibile di 180 miliardi che, assoggettato all'aliquota del 20 per cento, comporterebbe una perdita di 36 miliardi. Per quanto riguarda, invece, i lavoratori attivi concedendo le 150.000 lire si avrebbe un massimo di deduzioni di 1.125 miliardi che, assoggettato all'aliquota del 20 per cento comporterebbe un minor gettito di 225 miliardi. A fronte di tali cifre si è considerato che circa il 25 per cento degli interventi potrebbe non utilizzare tale facoltà, anche per incapienza d'imposta. Inoltre, tenendo conto della gradualità con cui i soggetti interessati utilizzeranno tale facoltà, si può stimare la perdita di gettito i 100 miliardi per il 1992, i 150 per il 1993 e 200 miliardi per il 1994.

Articolo 19, comma, 1, lettera *c*). - La disposizione dell'articolo 51, comma 2, lettera *c*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, prevede che i redditi dei terreni per la parte derivante dell'esercizio dell'attività agricola di cui all'articolo 29 del testo unico sono considerati in ogni caso redditi di impresa ove conseguiti dai soggetti individuati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a*) e *b*) dello stesso testo unico, con la conseguenza che essi si determinano con criteri analitici (costi, ricavi e rimanenze) e non già in modo forfetario mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo.

L'esplicito riferimento fatto dalla norma sopra indicata all'esercizio dell'attività agricola di cui all'articolo 29 del citato testo unico, comporta l'autonoma determinazione del reddito dominicale di cui all'articolo 24 dello stesso testo unico agli effetti del reddito d'impresa imponible.

Poichè nel caso i cui il titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul fondo eserciti direttamente l'attività agraria produttiva di reddito di impresa ai sensi della menzionata norma, i costi ed i ricavi

sono riferibili all'intero reddito d'impresa e, pertanto, non si rende possibile discriminare quali di essi siano imputabili al reddito dominicale e quali al reddito agrario.

Tuttavia una stima è stata effettuata utilizzando i risultati di una elaborazione sulle dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche presentate nel 1988.

Da tale elaborazione risulta che il reddito dei terreni costituente beni non strumentali per le imprese agricole ammonta a circa 64 miliardi; mentre l'imponibile complessivo ai fini ILOR di dette imprese ammonta nel 1987 a circa 160 miliardi.

Estrapolando tali dati al 1991 con un coefficiente pari a 1,3 si hanno i seguenti valori:

reddito dei terreni costituenti beni non strumentali .	85 miliardi
reddito imponibile ILOR	215 miliardi
TOTALE ...	<u>300 miliardi</u>

Considerando l'aliquota (IRPEG+ILOR) del 47,8 dove si è considerato che la deduzione ILOR al 75 per cento, si avrebbe una perdita di gettito su base annua di 150 miliardi. Considerando altresì l'effetto di saldo e acconto la perdita di gettito per il 1993 è stata stimata pari a 300 miliardi e 150 nel 1994.

Articolo 19, comma 3. - Il provvedimento consente di effettuare l'autoliquidazione della denuncia di successione e pertanto per gli anni 1992 e 1993 si avrebbe un maggior gettito di 600 miliardi derivante dall'anticipo rispetto ai tempi medi di liquidazione degli uffici.

Il calcolo è stato effettuato considerando che in termini d'imposta principale nel 1990 sono stati riscossi 298 miliardi e che i nuovi estimi comporteranno un incremento medio del 75 per cento dell'imponibile. Ad esso corrisponde un incremento dell'imposta di gran lunga superiore considerando che l'attuale limite di esenzione è pari a 120 milioni. Ciò comporta che molti degli attuali casi di esenzione rientrerebbero nell'imposizione. Cautelativamente si può ipotizzare che tale fenomeno abbia un'incidenza su circa il 30 per cento del gettito. Pertanto il maggior gettito complessivo è stato stimato nel seguente modo:

$$298 \times 1,75 + (298 \times 0,30) = 610 \text{ arrotondato a } 600.$$

Articoli 20, 21, 22 e 23. - In relazione alle disposizioni in materia di rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese contenute nel presente disegno di legge si è pervenuti alla stima della possibile base imponibile considerando sia le società di persone (modello 750) che le persone giuridiche (modello 760) e suddividendo gli immobili tra strumentali e non, nel seguente modo:

	Importo (in miliardi di lire)
<i>Beni non strumentali:</i>	
valore attuale, desunto dallo studio relativo all'anticipo al 1991 dell'INVIM decennale	122.000

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

costo storico, ottenuto estrapolando al 1991 il valore finale di bilancio dichiarato per i beni materiali non ammortizzabili nel 1987 sulla base dell'andamento degli incrementi percentuali degli anni pregressi	66.000
base imponibile	56.000

Beni strumentali:

valore attuale, risultante dall'applicazione dei nuovi estimi agli immobili denunciati al Catasto come strumentali (categoria A/10, C/01)	389.500
---	---------

costo storico, ottenuto dal valore finale di bilancio dei beni materiali ammortizzabili di cui si è preso in considerazione solo il 25 per cento, in quanto dai dati della Centrale dei bilanci della Banca d'Italia emerge che tale percentuale rappresenta la quota degli immobili sul totale delle immobilizzazioni. L'ammontare risultante è stato riportato al 1991 applicando gli incrementi percentuali del PIL	221.800
--	---------

da cui:

base imponibile	167.800
-----------------------	---------

Inoltre, dall'applicazione della franchigia di 1 miliardo prevista nel disegno di legge ad un campione significativo di società, si è stimata la quota parte da sottrarre alla base imponibile nella misura del 9 per cento.

Considerando quindi la totalità degli immobili si ottiene:

	Importo (in miliardi di lire)
Base imponibile	223.800
Franchigia (9 per cento)	20.000
Base imponibile restante	203.800
Rivalutazione (42 per cento)	85.600
Imposta (16 per cento)	13.700
Rivalutazione volontaria (legge n. 408)	1.600
Presunta compensazione con i crediti di imposta ..	- 1.500
Ammortamenti (*)	- 1.000
Gettito residuo	9.600

(*) $1/30 \times 167.800 \times 0,42 \times 0,478 \times 0,91 = 1.020$ miliardi (arrotondato a 1.000 miliardi).

Tale gettito sarà ripartito in tre rate di cui le prime due pari al 34 per cento ciascuna da pagarsi entro il 1992 (6.500 miliardi) e una rata del 32 per cento da pagarsi nel 1993 (3.100 miliardi).

Per il 1994 è stato previsto un minor gettito di solo 300 miliardi perchè a fronte di maggiori ammortamenti possibili per le imprese dovrebbe derivare anche un maggior beneficio per l'erario dal rafforzamento patrimoniale delle imprese e dalle conseguenti maggiori disponibilità d'investimento.

Articolo 24. - L'applicazione delle disposizioni della legge n. 218 del 1990 (Ristrutturazioni e integrazioni patrimoniali degli Istituti di credito e di Diritto pubblico) costituisce il presupposto per una partecipazione del risparmio privato al capitale di un'azienda di credito pubblico.

Ipotizzando una differenza «positiva» di conferimento tra i 15 mila ed i 17 mila miliardi, la norma proposta comporterebbe un gettito di circa 1.100 miliardi.

Il calcolo è stato effettuato considerando un tasso di prelievo del 15 per cento ed un'aliquota (IRPEG + ILOR) pari al 47,8 per cento sul valore minimo delle plusvalenze ipotizzate. Di conseguenza si ha:

$$15.000 \times 0,15 \times 0,478 = 1.075 \text{ miliardi}$$

arrotondati a 1.100 miliardi di cui 100 possono attribuirsi alle operazioni già effettuate o che verranno effettuate nel 1991.

Ovviamente il ricollocamento della quota tassata quale costo riconosciuto alla conferitaria con un beneficio in termini di deduzione di oneri, ha riflessi sull'imposta, a seconda della tipologia dei beni o altre attività rettificata.

Articolo 25. - Dalla relazione tecnica inserita nel disegno di legge relativo alla riforma del contenzioso (atto Camera n. 5109), che questo articolo ripropone immutato nelle linee generali, risulta un onere di lire 170 miliardi nel 1993.

Articolo 27 e seguenti. - Le sostanziali modifiche del sistema fiscale italiano (modifica delle norme riguardanti il segreto bancario ed i coefficienti, allargamento del campo di applicazione dell'accertamento parziale automatico, introduzione generalizzata dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi, introduzione dei CAF) che sono state avviate in questo periodo giustificano, e per certi aspetti rendono necessario un provvedimento finalizzato ad agevolare la definizione delle pendenze tributarie.

Gli stessi presupposti, andando a colpire una larghissima platea di soggetti, richiedono altresì che possa avvalersi del provvedimento il maggior numero di contribuenti possibile.

Con particolare riferimento alle imprese ed alle attività professionali, l'esperienza del 1982 conseguente al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, ha poi motivato la ricerca di soluzioni che consentissero di non penalizzare i contribuenti che di fatto hanno tenuto comportamenti più corretti.

La soluzione è stata individuata nell'uso di una idonea funzione che consentirà di determinare dei valori ai quali raffrontare quelli dichiarati e di dare una sorta di «premio di fedeltà» a quei contribuenti che hanno esposto valori poco discosti da quelli teorici calcolati. Il premio ovviamente è previsto differenziato a seconda del grado di fedeltà.

Il risultato dal punto di vista sociale è certamente importante ma darà risultati anche in termini di gettito, in quanto comporterà l'adesione anche di quei contribuenti che nella precedente esperienza del 1982 non si sono potuti avvalere del provvedimento per la eccessiva onerosità dello stesso. Sulla base di stime effettuate sulle dichiarazioni presentate nel 1990 si può ritenere che questi soggetti possano essere circa il 20 per cento delle imprese.

Questa considerazione e l'esperienza del 1992 portano a ipotizzare che nell'area delle imprese e delle attività professionali l'adesione al provvedimento potrà essere pari a circa il 40 per cento dei soggetti.

Per quanto riguarda il gettito sulla base di medie, e quindi in difetto rispetto alla realtà in quanto la media aritmetica compensa i valori più elevati, mentre invece la tecnica del provvedimento implica che sono i valori più bassi che vanno adeguati al minimo, essa può essere prevista nella seguente misura: comparto delle imprese pari a lire 3.794 miliardi per le imposte dei redditi e 2.271 per l'IVA; comparto delle attività professionali pari a lire 1.401 miliardi per le imposte sui redditi e 329 per l'IVA.

Considerato che gli anni non prescritti sono sei per le imposte sui redditi e cinque per l'IVA, nell'ipotesi qui considerata, il gettito ammonterebbe a 44.170 miliardi che al 40 per cento precedentemente stimato significa una previsione, nel solo comparto delle imprese e delle attività professionali, di 17.668 miliardi di lire.

PROFESSIONISTI

(con compensi che consentono
l'applicazione dei coefficienti presuntivi di ricavi)

CALCOLO GETTITO TEORICO IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF E ILOR

Classi di incremento percentuale	Distribuzione percentuale del campione	Distribuzione dei soggetti	Percentuale media applicata	Imposta sostitutiva media (x 1000)	Imposta complessiva (x1 000.0000)
Fino a 0% ...	39,26	288,014	-	minimo	238.519 (1)
0-5%	4,79	35,139	2,5	minimo	
5-10%	4,60	33,745	7,5	1.302	40.595
10-15%	4,47	32,792	12,5	2.027	66.469
15-20%	4,21	30,884	17,5	2.585	79.835
20-25%	4,04	29,637	22,5	3.141	93.089
oltre 25%	38,63	283,396	28	3.040	861.523
TOTALE ...	100	733,607			1.380.030

(1) Tenuto conto che il 55,11 per cento dei soggetti ha compensi per un ammontare annuo inferiore a 18 milioni, il 42,16 per cento fra 18 e 360 milioni e il 2,73 per cento oltre i 360 milioni.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CALCOLO GETTITO TEORICO COMPLESSIVO IMPOSTA SOSTITUTIVA
(sulla base delle medie tutti i soggetti dovrebbero versare il minimo)

Classi per ammontare di compenso (in milioni)	Numero	Importi minimi (× 1.000)	Imposta complessiva (× 1 000 000)
0-18	404.293	300	121.287
18-360	309.325	600	185.595
oltre 360	19.989	900	17.990
TOTALE ...	733.607		324.872

PROFESSIONISTI

*(con compensi che non consentono
l'applicazione dei coefficienti presuntivi dei ricavi)*

Sulla base delle dichiarazioni IVA relative all'anno d'imposta 1998 sono 4.912 soggetti.

Il gettito teorico complessivo sulle medie (e quindi abbondantemente in difetto) sarebbe:

Imposta sostitutiva IRPEF e ILOR $4.912 \times 4.287.000 = 21.057.744.000$

Imposta sostitutiva IVA $4.912 \times 900.000 = 4.420.800.000$

IMPRESE

*(con ricavi che consentono
l'applicazione dei coefficienti presuntivi dei ricavi)*

CALCOLO DEL GETTITO TEORICO COMPLESSIVO

Classi per ammontare di ricavi	Numero	Imposta sostitutiva IRPEF e ILOR		Imposta sostitutiva IVA	
		Importi minimi (× 1.000)	Gettito complessivo (× 1.000.000)	Importi minimi (× 1 000)	Gettito complessivo (× 1.000.000)
0-18	1.593.258	500	796.629	300	477.977
18-360	1.999.581	1.000	1.999.581	600	1.199.748
oltre 360	538.901	1.500	808.351	900	485.735
TOTALE ...	4.131.740		3.604.561		2.162.735

IMPRESE

(con ricavi che non consentono
l'applicazione dei coefficienti presuntivi dei ricavi)

Sulla base delle dichiarazioni IVA anno d'imposta 1998 sono 126.647 soggetti.

Il gettito teorico complessivo calcolato sulle medie (e quindi in difetto) sarebbe:

Imposta sostitutiva IRPEF e ILOR $126.647 \times 1.500.000 = 189.970.500.000$

Imposta sostitutiva IVA $126.647 \times 900.000 = 113.982.300.000$

Per quanto concerne le controversie pendenti presso l'Amministrazione delle Imposte dirette e dell'IVA, si riportano le tavole delle situazioni dei ricorsi.

Tenendo conto della distribuzione per fasce d'importo delle controversie ed escludendo quelle al di sopra di un miliardo, per le quali è improbabile l'adesione all'estinzione delle controversie da parte del contribuente, si stima che il provvedimento possa assicurare un gettito di 4.500 miliardi.

IVA - Situazione dei ricorsi pendenti

Fascia maggiore imposta e sanzione (in milioni)	Numero ricorsi	Maggiore imposta accertata (in miliardi)	Sanzioni (in miliardi)
Fino a 5	271.541	70	284
da 5 a 10	45.264	82	244
da 10 a 30	57.299	242	763
da 30 a 50	18.074	164	536
da 50 a 500	35.595	1.092	3.961
da 500 a 1.000	3.150	455	1.074
da 1.000 a 2.000	1.423	402	1.576
oltre 2.000	1.333	1.762	12.677
TOTALE ...	433.681	4.269	21.745

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IMPOSTE DIRETTE - *Situazione dei ricorsi pendenti*

Fascia maggiore imposta e sanzioni (in milioni)	Numero ricorsi	%	Maggiore imposta accertata (in miliardi)	%	Sanzioni (in miliardi)	%
Fino a 5	280.333	44,8	266	1,7	283	1,2
da 5 a 10	112.087	17,9	380	2,4	429	1,8
da 10 a 30	129.203	20,7	1.021	6,4	1.215	5,2
da 30 a 50	36.025	5,7	625	4,0	764	3,3
da 50 a 100	31.116	5,0	964	6,0	1.207	5,2
da 100 a 200	16.997	2,8	1.029	6,5	1.338	5,7
da 200 a 500	11.129	1,8	1.465	9,2	1.946	8,3
da 500 a 1.000	4.007	0,7	1.175	7,4	1.622	6,9
da 1.000 a 2.000	2.147	0,3	1.226	7,7	1.751	7,5
oltre 2.000	2.231	0,3	7.764	48,7	12.835	54,9
TOTALE ...	625.275	100,0	15.915	100,0	23.390	100,0

Nota: Tale distribuzione non tiene conto di circa 100.000 ricorsi presentati prima del 1983 (non condonati) e di circa 90.000 ricorsi relativi ad accertamenti notificati nel 1990.

STIMA DI GETTITO PREVISTO DALLE PENDENZE TRIBUTARIE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE, CATASTALI, SUCCESSIONI E DONAZIONI, INVIM

Sulla base delle valutazioni di seguito riportate si è stimato un maggior gettito pari a 570 miliardi per l'Erario e 370 miliardi per l'INVIM.

Maggiorazione del 25 per cento sull'imponibile dichiarato

Nel 1989 su un totale di 1.480.000 negozi soggetti a valutazione quelli accertati sono stati 110.000 e quelli definiti per valutazione automatica 1.370.000.

Tenendo conto dei tempi medi necessari agli uffici per l'accertamento, le pratiche di valutazione non ancora accertate e, quindi, interessate alla maggiorazione del 25 per cento, sono presumibilmente quelle del 1990, anch'esse in numero di 110.000.

Utilizzando il valore medio dichiarato nel 1990, pari a 62 milioni, il maggiore imponibile è pari a $110.000 \times 62 \times 0,25 = 1.705$ miliardi.

Applicando al maggior imponibile un'aliquota cautelativa dell'8 per cento per l'Erario e del 5 per cento per l'INVIM si ottiene rispettivamente un gettito di 135 miliardi per l'Erario e di 85 miliardi per l'INVIM.

Pagamento della metà della maggiore imposta accertata

Il numero di controversie pendenti relative al periodo 1987/1989 è pari a 180.000 con un maggiore imponibile medio di 40 milioni; il

maggior imponibile è pertanto di 7.200 miliardi dei quali 3.600 interessati alla definizione agevolata.

Applicando le stesse aliquote utilizzate in precedenza, ne deriva una maggiore imposta di 285 miliardi per l'Erario e di 180 miliardi per l'INVIM.

Per le controversie antecedenti il 1987 (prima dell'entrata in vigore della valutazione automatica) che sono circa 700.000, il gettito può essere invece stimato dalla maggiore imposta media attualmente riscossa in sede di definizione, pari a 1,4 milioni.

La maggior imposta in contestazione è pari a $1,4 \times 700.000 = 980$ miliardi, il 50 per cento dei quali (definizione agevolata) può essere ripartito nella misura di 295 miliardi per l'Erario e di 195 per l'INVIM.

Nella tabella viene riportata la stima complessiva di gettito:

	Gettito	Erario	INVIM
Maggiorazione del 25 per cento	220	135	85
Riduzione al 50 per cento della maggiore imposta accertata	465	285	180
	490	295	195
TOTALE . . .	1.175	715	460

Sulla base dell'esperienza del precedente provvedimento (1982) può ipotizzarsi una percentuale di adesione pari all'80 per cento e, pertanto, gettito atteso è pari a 940 miliardi dei quali 570 per l'Erario e 370 per l'INVIM.

Le controversie in materia doganale riguardano un numero di 300.000 contesti circa, la maggior parte costituito da reati relativi a consumi di energia elettrica i quali possono essere definiti in via amministrativa.

In materia di energia elettrica si ha un grosso aggravio di lavoro senza peraltro recuperare somme rilevanti. I contesti debbono essere istituiti per riferire al magistrato che non emette mai o comunque poche volte decreto penale, preferendo invece insistere perchè la parte definisca in via amministrativa.

Volendo quantificare gli importi da riscuotere a seguito del condono si può prevedere una entrata di lire 50 miliardi, dovuti per lo più all'imposta sugli spiriti e sugli olii minerali.

Il condono, anche se comporta il recupero di una somma molto modesta, risolve invece in modo considerevole il grave problema di un arretrato amministrativo notevole che intralcia non solo gli uffici finanziari ma anche quelli giudiziari.

Complessivamente il potenziale del provvedimento può essere valutato in circa 22.780 miliardi che in via cautelativa è stato ridotto in 16.000 miliardi da ripartire in 12.000 miliardi per il 1992 e 4.000 miliardi per il 1993, tenendo conto delle modalità di pagamento.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO

Articoli	SPECIFICA	1992	1993	1994
Articoli 4, 5 e 6	Revisione regime coefficienti ...	700	1.150	1.100
Articolo 7, comma 2	Riduzione delle agevolazioni	(2.000)		
Articolo 8, comma 1, lettera a)	Deducibilità provvigioni	-	-	-
Articolo 8, comma 1	Deducibilità spese mediche	-	-	-
Articolo 8, comma 1, lettere e) e f)	Assoggettamento all'IRPEF delle plusvalenze da cessione di aree fabbricabili	300	300	300
Articolo 8, comma 2, lettera c)	Assoggettamento ad IVA dei beni venduti all'asta	100	100	100
Articolo 8, comma 4	Imposta sostitutiva sulle indennità di esproprio di aree fabbricabili	450	300	300
Articolo 10	Dichiarazione, riscossione e accertamento del contributo sanitario con le stesse modalità dell'IRPEF	100	1.000	1.000
Articolo 12	Definizione agevolata dei crediti dichiarati inesigibili	500	-	-
Articolo 17	Istituzione comitato norme antielusione (<i>tax ruling</i>)	- 0,15	- 0,15	- 0,15
Articolo 18, comma 2	Fondo incentivante	- 183	- 183	- 183
Articolo 19, comma 1, lettere a) e b)	Deduzione per i contributi ad associazioni sindacali e di categoria	- 100	- 150	- 200
Articolo 19, comma 1, lettera c)	Imposta sui redditi dominicali non dovuta	-	- 300	- 150
Articolo 19, comma 3	Autoliquidazione dichiarazione di successione	600	600	-
Articoli 20, 21, 22 e 23	Rivalutazione obbligatoria (42 per cento del plusvalore) - compens. con crediti	6.500 (1.500)	3.100	- 300
Articolo 24	Tassazione di quota parte delle plusvalenze emergenti dalla trasformazione in s.p.a. delle banche	100	1.000	-
Articolo 25	Riforma del Contenzioso	-	- 170	- 170
Articolo 27 e seguenti	Definizione delle situazioni pregresse	12.000	4.000	-
	TOTALE ...	21.066,85	10.746,85	1.796.85

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE
L'EVASIONE FISCALE
ED ALLARGARE LA BASE IMPONIBILE****CAPO I****DATI INDICATIVI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA.
ACCERTAMENTI PARZIALI****Art. 1.**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell'articolo 2 è sostituito dai seguenti:

«La dichiarazione deve inoltre contenere l'indicazione dei seguenti dati e notizie indicativi di capacità contributiva, relativi alla disponibilità anche temporanea, in Italia o all'estero, da parte del contribuente e delle altre persone di cui al primo comma, di:

1) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli ed altri mezzi di trasporto a motore e *roulottes*; di cavalli da equitazione o da corsa;

2) residenze principali o secondarie;

3) collaboratori familiari ed altri lavoratori addetti alla casa o alla famiglia;

4) riserve di caccia;

5) iscrizione a circoli ed associazioni similari, comportante una spesa annua di ammontare complessivo superiore a lire 5 milioni;

6) assicurazioni di ogni tipo, ad esclusione di quelle relative alla responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore, limitatamente all'indicazione degli

istituti o imprese di assicurazione ed ai dati identificativi delle polizze;

7) utenze di energia elettrica, gas, acqua e telefono limitatamente alla indicazione delle società ed enti erogatori e dei dati identificativi delle utenze.

Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere modificati ed integrati i dati e le notizie di cui al comma precedente e possono essere altresì esclusi dall'obbligo della indicazione i dati e le notizie indicati nel presente articolo che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente.»;

b) il quarto comma dell'articolo 38 è sostituito dai seguenti:

«L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità in base alle quali gli uffici possono determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2.

Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti».

2. Il decreto del Ministro delle finanze previsto dal quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. L'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 41-bis. - (*Accertamento parziale*). - 1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, gli uffici delle imposte, qualora, dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica la disposizione dell'articolo 44.

2. Le disposizioni del comma 1 possono applicarsi anche:

a) all'accertamento induttivo dei ricavi e dei compensi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, tenendo conto della dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti eventualmente fornita dal contribuente, con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1 dello stesso articolo 12. Le disposizioni della presente lettera non sono applicabili nei riguardi dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria e nei casi in cui la detta dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti risulti asseverata da uno dei soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni. Nei confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazione dei fatti osservati, le pene

previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154;

b) all'accertamento sintetico del reddito complessivo netto di cui al quarto comma dell'articolo 38».

2. Le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In mancanza delle persone indicate, l'avviso di ricevimento può essere sottoscritto dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda».

Art. 3.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono inseriti i seguenti commi:

«Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 57, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad accertare, in

base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante.

Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, tenendo conto della dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti eventualmente fornita dal contribuente, con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1 dello stesso articolo 12, esclusi i casi in cui la detta dimostrazione risulti asseverata da uno dei soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Nei confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati, le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154.

Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa; in mancanza delle persone indicate, l'avviso di ricevimento può essere sottoscritto dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte».

2. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

REVISIONE DEL REGIME DEI COEFFICIENTI

Art. 4.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno non abbiano superato l'ammontare di lire 360 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per il successivo triennio dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse del presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.»;

b) il settimo comma dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai

limiti indicati al primo comma, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.»;

c) all'articolo 55, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«Se i ricavi o i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'articolo 51 non siano già state constatate non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati.».

2. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:

«3. Se nel corso del triennio l'ammontare dei ricavi supera i limiti di cui al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si applica, per l'anno seguente, il regime ordinario di determinazione del reddito».

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 dell'articolo 50 è sostituito dal seguente:

«7. Il reddito imponibile non può essere, in ogni caso, inferiore a quello risultante dall'applicazione del coefficiente dell'82 per cento all'ammontare dei compensi fino ad un massimo di 18 milioni di lire. Tale disposizione non si applica nei confronti dei contribuenti in regime ordinario di contabilità anche a seguito di opzione.»;

b) il comma 6 dell'articolo 79 è sostituito dal seguente:

«6. Il reddito imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quella risultate dall'applicazione

all'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53, fino ad un massimo di 18 milioni di lire, del coefficiente del 67 per cento per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi o del 50 per cento per le imprese aventi per oggetto altre attività ed aggiungendo le plusvalenze patrimoniali secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 54. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si applica per tutte le attività il coefficiente del 67 per cento.»;

c) l'articolo 80 è abrogato.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 31 è abrogato;

b) all'articolo 48, primo comma, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Se i corrispettivi non registrati vengono specificamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi di fatturazione e di registrazione nonché degli obblighi in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati.».

Art. 5.

1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono sostituiti dai seguenti:

«1. In relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attività svolta, coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi. I coefficienti sono determinati sulla base di parametri economici utilizzabili in relazione a singoli settori di attività ed al rispettivo andamento anche con riferimento al periodo iniziale e finale dell'attività.

2. L'ammontare calcolato a norma del comma 1 è assunto, ai fini dell'imposta sul

valore aggiunto, anche per la determinazione del volume di affari, tenuto conto dei diversi criteri che disciplinano il momento di effettuazione delle operazioni. Il volume di affari o il maggior volume di affari risultante dall'applicazione dei coefficienti, si presume, salvo prova contraria, relativo ad operazioni imponibili con l'aliquota dell'imposta di cui all'articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

3. Le informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di cui al comma 1, possono essere desunte, oltre che dalle dichiarazioni dei contribuenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dagli accertamenti degli uffici e dagli altri dati ed elementi in possesso dell'Amministrazione, da informazioni richieste agli enti locali, alle organizzazioni economiche di categoria nonché ad enti ed istituti. Se i dati e gli elementi non vengono inviati o sono non rispondenti al vero o incompleti, si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Si considera omesso l'invio oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

4. Se l'indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al comma 1 è richiesta nel modello di dichiarazione, si applica, in caso di omessa, incompleta o infedele indicazione, la pena pecuniaria da uno a dodici milioni di lire. La stessa pena si applica in caso di omessa o errata indicazione, nel modello di dichiarazione, dell'attività esercitata.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro l'anno al quale si riferiscono, sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi».

Art. 6.

1. L'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - 1. Ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto degli esercenti attività d'impresa che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità, indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli uffici possono determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'articolo 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. Resta salva la facoltà del contribuente di dimostrare la non applicabilità dei coefficienti in relazione alle specifiche condizioni di esercizio della propria attività, indicandone i motivi, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi.

2. In sede di accertamento effettuato in base al comma 1, non sono ammessi in deduzione spese ed altri componenti negativi diversi da quelli dichiarati e da quelli presi a base per l'applicazione dei coefficienti, nè sono riconosciute le relative detrazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

3. In caso di accertamento di cui al comma 1 effettuato con le modalità previste dall'articolo 41-bis, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 54, quinto, sesto, settimo e ottavo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in luogo del pagamento delle imposte o delle

maggiori imposte previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e dall'articolo 60 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il contribuente può prestare fidejussione rilasciata da una azienda o istituto di credito, comprese le Casse rurali ed artigiane, o da un'impresa commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione mediante polizza fidejussoria.

4. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le condizioni per l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti in regime di contabilità ordinaria che abbiano conseguito ricavi per un ammontare non superiore a quello indicato nel primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire.

5. La determinazione dei maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, non costituisce notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale».

2. Le disposizioni dell'articolo 5 e quelle del presente articolo si applicano a partire dagli accertamenti relativi al primo periodo di imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 1991.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER ALLARGARE LA BASE IMPONIBILE

Art. 7.

1. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «31 dicembre 1991» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 1993»; dopo le parole: «uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi,»;

b) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole: «le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti» sono inserite le seguenti: «anche se riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi»;

c) al comma 2 dopo le parole: «1° gennaio 1992» sono inserite le seguenti: «ovvero del primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

2. Nell'anno 1992 il primo tra i decreti legislativi previsti dall'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, verrà emanato entro il mese di gennaio.

3. All'articolo 18, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Saranno, comunque, previsti per le persone fisiche particolari trattamenti agevolativi al fine di favorire la formazione del risparmio finalizzato all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione, alla sottoscrizione di forme assicurative di previdenza, nonchè alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto; l'ammontare del predetto importo nonchè di quelli indicati nelle lettere d) ed m) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non potrà in ogni caso eccedere complessivamente lire 9.500.000. Sarà previsto che con decreto del Ministro delle finanze potranno essere temporaneamente stabiliti, fermo rimanendo il limite complessivo di lire 9.500.000, quelli propri di ciascun onere».

4. Il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 18 della legge 29

dicembre 1990, n. 408, è fissato al 31 dicembre 1993; nel comma 2 dello stesso articolo 18 le parole: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse e i relativi decreti legislativi avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i decreti stessi saranno emanati.

5. Il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 19 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è fissato al 31 dicembre 1993; nel comma 2 dello stesso articolo 19 le parole: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse e i relativi decreti legislativi avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i decreti stessi saranno emanati.

6. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1991, n. 202, è sostituito dal seguente:

«2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà prevedere a scopo di inventario l'obbligo della denuncia per i concessionari, locatari e comodatari di tutti i beni di proprietà degli enti di cui allo stesso comma, anche se esonerati dal pagamento dell'imposta, nonché le sanzioni pecuniarie per l'omessa, incompleta o infedele denuncia».

7. Il termine del 31 dicembre 1991 stabilito al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 202 del 1991, è prorogato al 1° marzo 1992.

CAPO IV

ADEMPIMENTI STRUMENTALI E DISPOSIZIONI PER CONTENERE L'ELUSIONE E PER REPRIMERE IL CONTRABBANDO DI TABACCHI

Art. 8.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 10, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«*b-bis*) il 20 per cento delle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari, residenti nel territorio dello Stato o aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per l'acquisto o la vendita di fabbricati, per un importo complessivamente non superiore a lire 3 milioni;»;

b) al comma 1 dell'articolo 10, nel primo periodo della lettera *e*), le parole: «il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato» sono sostituite dalle seguenti: «il 10 o il 2 per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a 30 milioni di lire»;

c) al comma 1 dell'articolo 16, dopo la lettera *g*) è inserita la seguente:

«*g-bis*) plusvalenze di cui alla lettera *b*) dell'articolo 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo i vigenti strumenti urbanistici»;

d) il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«*1.* Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli di cui alle lettere *g*) ed *l*) del comma 1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi indicati alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 16, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alle lettere *g*) ed *l*) del comma 1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi di cui alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 16 conseguiti in sede di liquidazione il diritto alla percezione si considera sorto nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione.»;

e) all'articolo 34 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto fino ad un massimo di un quarto per spese di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto delle predette spese. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, l'importo massimo deducibile di cui sopra è determinato nella misura di due quinti anzichè di un quarto; la presente disposizione si applica anche ai fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, salvo il disposto del comma 2 dell'articolo 40.

4-ter. Se l'ammontare delle spese di cui al comma 4-bis. sostenute in un anno è superiore al 25 per cento del canone relativo all'anno medesimo, la differenza può essere computata, sempre in misura non superiore alla predetta percentuale, in diminuzione dei canoni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il secondo.»;

f) nell'articolo 81, comma 1, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nonchè, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo i vigenti strumenti urbanistici»;

g) al comma 2 dell'articolo 82 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, nonchè dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore medio corrente al momento della loro inclusione in piani

regolatori o in programmi di fabbricazione.»;

h) all'articolo 123, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. In deroga alle disposizioni del capo VI del titolo I, i maggiori valori attribuiti ai beni dell'incorporata ai sensi del comma 2, non costituiscono base per la commisurazione di quote di ammortamento deducibili»;

i) il comma 2 dell'articolo 129 è sostituito dal seguente:

«2. Per i fabbricati dati in locazione, se per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo, ridotto fino ad un massimo di un quarto per spese di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi, risulta inferiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1 dell'articolo 34, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto delle predette spese. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, l'importo massimo deducibile di cui sopra è determinato nella misura di due quinti anzichè di un quarto; la presente disposizione si applica anche ai fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, salvo il disposto del comma 2 dell'articolo 40»;

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10.»;

b) all'articolo 29, sesto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con apposito decreto emanato entro il 30

aprile di ciascun anno, Il Ministro delle finanze può disporre, anche limitatamente a determinate categorie di contribuenti, che gli elenchi di cui al primo e terzo comma siano presentati, entro il 31 maggio dello stesso anno, al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.»;

c) all'articolo 74, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l'esercizio dell'attività, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile è costituita dal 30 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'acquisto o l'importazione dei beni destinati alla vendita non è detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere le presunzioni di cui all'articolo 53, devono annotare in apposito registro, tenuto in conformità all'articolo 39, anche i beni ad essi consegnati dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi identificativi, la data ed il titolo di consegna dei beni, nonché il prezzo di vendita degli stessi.»;

3. Nel terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «dieci milioni», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «sedici milioni».

4. Le indennità spettanti in forza di provvedimenti emessi da enti pubblici a soggetti che non esercitano imprese commerciali per l'espropriazione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo i vigenti strumenti urbanistici sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. L'imposta è dovuta all'atto della percezione nella misura del 20 per cento dell'importo percepito a titolo di indennità di esproprio comprese le somme attribuite per rivalutazione ed interessi. L'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

5. L'aliquota di cui al comma 4 è ridotta al 15 per cento per le indennità spettanti in forza di provvedimenti emessi nel decennio

anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

6. Gli enti esproprianti all'atto dell'erogazione delle indennità di esproprio di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo i vigenti strumenti urbanistici devono operare una ritenuta, con obbligo di rivalsa, sull'ammontare dell'indennità corrisposta.

7. La ritenuta è operata, con le aliquote indicate nei commi precedenti, a titolo di imposta nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e a titolo di acconto nei confronti dei soggetti esercenti attività commerciali.

8. Per il versamento della ritenuta, gli obblighi di dichiarazione e comunicazione e per le eventuali sanzioni si applicano le disposizioni previste per le ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

9. Le indennità di espropriazione di cui al comma 5 percepite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere indicate nella dichiarazione annuale dei redditi da presentarsi per l'anno 1991 e l'imposta sostitutiva va corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo.

10. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno stabilite le modalità per gli adempimenti degli obblighi previsti dai commi da 4 a 9.

11. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme che, al fine di disciplinare talune fattispecie di comportamenti dei contribuenti che operano mediante imprese e società estere controllate e collegate, siano ispirate ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, le quali, direttamente o indirettamente, controllino l'impresa, o ne siano

controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Si considera privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i redditi conseguiti dalle predette società ad imposizione in misura inferiore alla metà di quella complessivamente applicata in Italia sui redditi della stessa natura;

b) le disposizioni di cui alla lettera *a)* non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le società estere svolgono prevalentemente un'attività industriale o commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento di imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento;

c) fermo restando il potere dell'Amministrazione di controllare l'effettiva esecuzione dell'operazione, le prove di cui alla lettera *b)* non devono essere fornite qualora il contribuente abbia preventivamente richiesto di conoscere l'avviso dell'Amministrazione finanziaria in merito alla natura ed al relativo trattamento tributario dell'operazione che intende porre in essere e l'abbia realizzata nei termini proposti, tenendo conto delle eventuali prescrizioni dell'Amministrazione;

d) deve essere modificata la disciplina dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di prevedere che la disposizione medesima non si applica agli utili distribuiti da società collegate residenti in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato, così come definito nella lettera *a)*. Tale modifica andrà coordinata con la disposizione di detta precedente lettera, al fine di evitare fenomeni di doppia imposi-

zione quando si dimostri che le spese e gli oneri abbiano concorso presso la società percipiente alla formazione dell'utile distribuito ed assoggettato ad imposizione in applicazione del presente criterio direttivo.

12. Nell'articolo 20, secondo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, dopo le parole «a titolo d'imposta» sono inserite le seguenti: «con esclusione di quelli corrisposti ai soggetti non residenti di cui al terzo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

13. La disposizione di cui al comma 12 ha effetto per gli utili la cui distribuzione è deliberata a partire dal 1° gennaio 1992. Per le comunicazioni di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, riguardanti utili messi in pagamento tra il 1° gennaio 1991 e la data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sessanta giorni decorre da tale data.

14. L'articolo 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 301. - (*Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca*) - 1. Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di

non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi eseguiti vengono acquisiti al patrimonio dello Stato».

Art. 9.

1. È obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, con esclusione delle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate negli esercizi di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che rimangono soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino.

2. È obbligatorio il rilascio dello scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, per i soggetti che effettuano su aree pubbliche la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 112.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità per il rilascio nonché tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1.

4. Con decreti del Ministro delle finanze può essere stabilito, nei confronti di determinate categorie di contribuenti, l'esonero dagli obblighi di cui ai commi precedenti nonché la facoltà di opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale.

5. Per le violazioni concernenti gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le

disposizioni contenute nella legge 13 marzo 1980, n. 71, nel decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

6. Il contribuente può optare per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della emissione della ricevuta fiscale per le somministrazioni di pasti e bevande effettuate negli esercizi di ristorazione celere, quali tavole calde ed esercizi similari. L'opzione per il rilascio dello scontrino fiscale è consentita anche ai contribuenti che effettuano nei medesimi locali di esercizio dell'impresa operazioni soggette all'obbligo di emissione della ricevuta fiscale e operazioni soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di emettere la ricevuta fiscale per le prestazioni alberghiere e per quelle di ristorazione non rientranti nella categoria di cui al primo periodo del presente comma.

7. Le facoltà di opzione di cui ai commi 4 e 6 sono esercitate nella dichiarazione annuale o nella dichiarazione di inizio dell'attività; per le nuove attività iniziate nel corso dell'anno l'opzione è esercitata nella dichiarazione di variazione o mediante apposita comunicazione spedita con lettera raccomandata all'ufficio entro trenta giorni. L'opzione ha effetto dall'anno di presentazione della dichiarazione o di spedizione della comunicazione e può essere revocata nella dichiarazione annuale con effetto dall'anno di presentazione della stessa.

8. All'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Al destinatario dello scontrino fiscale che, a richiesta degli organi accertatori nel luogo della cessione ovvero nelle immediate adiacenze, non è in grado di esibire lo scontrino ovvero lo esibisce con l'indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale, si applica la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 200 mila».

9. La lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, è sostituita dalla seguente:

«*b*) natura, qualità e quantità, specificata in cifre e in lettere, dei beni trasportati».

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano a partire dal 1° gennaio 1993.

11. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi, effettuate anche a domicilio, da esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo e da esercenti attività di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo della emissione della fattura.

12. Le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità per il rilascio, nonché tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di rilascio sono determinati con appositi decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Per la violazione prevista dal quinto comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000.

Art. 10.

1. A decorrere dall'anno 1992 il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è dovuto sulla base degli imponibili relativi al medesimo anno.

2. Ai fini della dichiarazione, dell'accertamento, della riscossione del predetto contributo e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

3. I versamenti effettuati a titolo di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nell'anno 1992 in appli-

cazione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono computate a titolo di acconto delle somme dovute per lo stesso titolo sulla base degli imponibili dichiarati nella dichiarazione dei redditi da presentare per il medesimo anno.

4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 giugno 1992, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi precedenti.

TITOLO II

SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DI TALUNE PROCEDURE DI RIMBORSO

Art. 11.

1. All'articolo 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 38, quinto comma, e dall'articolo 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono di norma della procedura di cui al presente articolo»;

b) nel secondo comma, primo periodo, le parole «per ciascun comune del distretto e» sono soppresse;

c) nel terzo comma, primo periodo, la parola «inviate» è sostituita con la seguente: «formate»;

d) nel terzo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalità e il domicilio fiscale, nonché l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso».

2. All'articolo 2-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Ai rimborsi di cui ai commi 3 e 4, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio provvedono in sede di liquidazione dell'ultima dichiarazione presentata all'Amministrazione finanziaria, nella quale risultano dichiarate le indennità di fine rapporto e le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente. Gli interessi sono determinati in relazione alle quote di rimborso spettanti per singole annualità.

4-ter. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio, per le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente corrisposte dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti statali (ENPAS), dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), dall'Istituto postelegrafonici (IPOST) e dall'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), procedono ai rimborsi, avvalendosi dei dati trasmessi all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico, secondo le modalità e le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze».

3. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti eroganti le indennità di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, che corrispondono quote relative ad indennità già liquidate

anteriormente alla data del 14 maggio 1988, devono applicare le imposte dovute sulla quota erogata senza conguaglio con le imposte pagate in eccedenza all'atto della liquidazione delle precedenti erogazioni.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Esecutorietà dei ruoli*) - 1. L'intendente di finanza, previo accertamento della conformità dei singoli ruoli alle disposizioni di questo titolo, appone il visto di esecutorietà dei ruoli sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e ne invia copia alla competente ragioneria provinciale. Il riassunto riepilogativo è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*»;

b) il sesto comma dell'articolo 97 è sostituito dal seguente:

«Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non è superiore a lire 10 milioni».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DEFINIZIONE DEI CREDITI DICHIARATI INESIGIBILI DAI CESSATI ESATTORI

Art. 12.

1. I contribuenti che, dalle domande di rimborso o di discarico presentate dagli

esattori delle imposte dirette o dai concessionari per le quote ricevute in carico dagli stessi esattori, risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, debitori per tributi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1989, possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari ad un sesto dell'imposta ancora dovuta e di una somma pari al 10 per cento degli interessi, pene pecuniarie, soprattasse ed altri accessori iscritti a ruolo e non ancora pagati. Il versamento deve essere effettuato, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto previsto dal comma 3, al competente concessionario del servizio di riscossione dei tributi. Non sono dovuti l'indennità di mora ed i diritti di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 novembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 25 novembre 1954, e non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 97, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Al concessionario spetta un compenso pari al 10 per cento della somma riscossa, da trattarsi all'atto del riversamento in tesoreria provinciale dello Stato; il riversamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Al fine di consentire l'applicazione della disposizione del comma 1 gli uffici dell'Amministrazione finanziaria devono trasmettere al competente concessionario del servizio di riscossione dei tributi le domande di rimborso e di discarico per quote erariali, non rimborsate o non discaricate alla data di entrata in vigore della presente legge, presentate:

a) dagli esattori delle imposte dirette;

b) dai concessionari per le quote ricevute in carico dai cessati esattori ai sensi dei decreti del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989 e 26 febbraio 1990, pubblicati, rispettivamente, sul numero 16 del 20 gennaio 1990 e sul numero 60 del 13 marzo 1990 della *Gazzetta Ufficiale*.

3. Le domande di cui al comma 2 devono essere trasmesse entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito verbale di consegna. I concessionari, entro trenta giorni successivi alla consegna, informano i contribuenti indicati nelle domande che, entro il 31 maggio 1992, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 per estinguere il debito; l'atto deve indicare la somma risultante dall'applicazione dei criteri automatici di definizione. I concessionari devono adottare, altresì, idonee misure per la diffusione, nell'ambito della propria concessione, di quanto prescritto dalle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento ai termini, alle modalità ed agli effetti, per consentire ai contribuenti di avvalersene agevolmente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello dell'atto di definizione nonché la distinta ed il bollettino di conto corrente postale per l'effettuazione del versamento.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle domande di rimborso e di discarico che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 3, il concessionario del servizio di riscossione è autorizzato, fino al 31 dicembre 1996, a riprendere gli atti esecutivi secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, in luogo dell'esattore delle imposte dirette che aveva ricevuto in carico i relativi ruoli di riscossione; se il versamento è stato effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1 il concessionario deve proseguire gli atti esecutivi per il recupero della somma ancora dovuta per le riscossioni coattive previste dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 78 e 79, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il limite di cui all'articolo 64 dello stesso decreto è elevato al triplo. Ai concessionari compete un compenso pari ad un quinto delle somme riscosse coattivamente.

Il servizio di riscossione è effettuato secondo le seguenti modalità:

a) il concessionario è tenuto a presentare, all'Intendenza di finanza territorialmente competente, un elenco comprendente l'importo delle quote per le quali è prevista la ripresa degli atti esecutivi;

b) il concessionario, per ogni pagamento ricevuto, è tenuto al rilascio di una quietanza conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze;

c) il concessionario è tenuto a presentare il rendiconto trimestrale delle riscossioni;

d) il versamento delle somme riscosse è effettuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

e) nel caso di infruttuosa o insufficiente esecuzione non si applicano le disposizioni contenute nel titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

5. Entro il 30 giugno 1992 i concessionari del servizio di riscossione dei tributi inviano al competente ufficio finanziario che ha trasmesso le domande di rimborso o di discarico un elenco degli atti sottoscritti dai contribuenti e dei relativi versamenti effettuati; copia dell'elenco viene inviata dalle Intendenze di finanza al Servizio centrale della riscossione.

6. Per effetto della trasmissione delle domande di rimborso e di discarico previste dal comma 2, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria cessano di espletare gli adempimenti di loro competenza in materia di rimborso e discarico di quote inesigibili e l'intendente di finanza liquida, con apposito decreto da emanarsi entro il 30 settembre 1992, agli esattori delle imposte dirette le somme a questi ultimi dovute a titolo di rimborso per inesigibilità al netto degli sgravi provvisori già concessi ai sensi dell'articolo 93 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che assumono il valore di provvedimenti di rimborso definiti-

vi. Il provvedimento di liquidazione dell'intendente di finanza costituisce titolo per la compensazione con i versamenti di cui agli articoli 72 e 73 del predetto decreto n. 43 del 1988, da effettuarsi da parte dei concessionari; i concessionari nei successivi dieci giorni provvedono a riversare le somme agli esattori aventi titolo.

7. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, i concessionari del servizio di riscossione sono autorizzati ad accedere direttamente a qualsiasi ufficio e centro dell'Amministrazione finanziaria, alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari e mobiliari ed alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con facoltà di prendere visione gratuitamente degli atti riguardanti i contribuenti per i quali si procede ai sensi del presente articolo nonchè di ottenere gratuitamente le relative certificazioni. Entro il 1° marzo 1992 sono emanate, con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni occorrenti per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo; il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei crediti di enti impositori diversi dallo Stato, dichiarati inesigibili dai cessati esattori delle imposte dirette.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E CONTRIBUENTI

CAPO I

POTERI DEGLI UFFICI PER L'ADEMPIMENTO DEI LORO COMPITI E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E ALLEGAZIONE

Art. 13.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successi-

ve modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma dell'articolo 32, il primo periodo del numero 2) è sostituito dal seguente: «invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7), o rilevate a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma»;

b) nel primo comma dell'articolo 32, il primo periodo del numero 5) è sostituito dal seguente: «richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.»;

c) nel primo comma dell'articolo 32, i numeri 7) e 8) sono sostituiti dai seguenti:

«7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad

attività svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati»;

d) nel primo comma dell'articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotografica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi»;

e) nel secondo comma dell'articolo 33 le parole «, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 35,» sono soppresse;

f) nel terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 33, come modificato dall'articolo 5, comma 15, del decreto-legge 3 maggio 1991 n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole «istruttorio» e «nei confronti dell'imputato» sono soppresse;

g) il primo periodo del sesto comma dell'articolo 33 è sostituito dal seguente: «Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano.»;

h) gli articoli 34 e 35 sono abrogati;

i) il primo comma dell'articolo 52 è sostituito dal seguente:

«Se i documenti trasmessi a norma dell'articolo 32, primo comma, numero 7), non rispondono al vero o sono incompleti si applica la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 a carico dell'azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte. La pena a carico dell'azienda o istituto di credito si applica anche nel caso di omissione dell'invio dei documenti. Si considera omesso l'invio avvenuto oltre il termine di cui all'articolo 32, ultimo comma. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di

violazioni da parte delle società ed enti di assicurazione e delle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, numero 5)».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma dell'articolo 51, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del successivo numero 7), ovvero rilevate a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; i prelevamenti annotati negli stessi conti, se il contribuente non ne indica il beneficiario, sono considerati relativi ad acquisti; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo 52;»;

b) nel secondo comma dell'articolo 51, il primo periodo del numero 5) è sostituito dal seguente: «richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e

pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.»;

c) nel secondo comma dell'articolo 51, al numero 7), le parole: «, nei soli casi di deroga al segreto bancario indicati dall'articolo 51-bis e con le modalità ivi previste», sono sostituite dalle seguenti: «, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona»;

d) l'articolo 51-bis è abrogato;

e) nel primo comma dell'articolo 52, terzo periodo, le parole: «per accedere nei locali destinati all'esercizio di arti e professioni che non siano anche adibiti all'esercizio di attività commerciali e agricole, e in ogni caso» sono soppresse;

f) nel terzo comma dell'articolo 52, dopo le parole «, ripostigli e simili», sono aggiunte le seguenti: «e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale.»;

g) all'undicesimo comma, primo periodo, dell'articolo 52 sono soppresse le parole: «, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 51-bis.»;

h) nel primo comma, secondo periodo, dell'articolo 63, come modificato dall'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole «istruttorio» e «nei confronti dell'imputato» sono soppresse.

3. L'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione prevista dall'articolo 32, primo comma, numero 7), e dall'articolo 33, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è

rilasciata dal direttore del servizio centrale degli ispettori tributari anche per i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario, assegnati al servizio stesso».

Art. 14.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 5, primo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) l'elenco nominativo dei soci di società a responsabilità limitata con l'indicazione del periodo di partecipazione se inferiore all'esercizio sociale;»;

b) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Con il decreto previsto dal primo comma, il Ministro delle finanze può disporre, anche limitatamente ad alcune categorie o classi di soggetti, che la dichiarazione di cui all'articolo 7 o particolari elenchi nominativi in essa inclusi, vengano presentati, con le modalità e nei termini stabiliti nello stesso decreto, mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria.»;

c) nell'articolo 32, primo comma, il secondo periodo del numero 3), è sostituito dai seguenti: «Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso»;

d) all'articolo 36 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurar-

si come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.»;

e) all'articolo 53 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, previsto dal quarto comma dell'articolo 36, è punita con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 da irrogare con decreto del Ministro delle finanze»;

f) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

«Art. 69. - (*Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti*) - 1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attività di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente.

2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.

3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi nonché i contribuenti dalla cui dichiarazione risulta un reddito imponibile inferiore dell'80 per cento a quello accertato.

4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;

b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.

5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4.

6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini delle consultazioni da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici».

Art. 15.

1. All'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del primo comma è sostituito dai seguenti: «Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55. Sono ricompresi nell'elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante.»;

b) nel secondo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli elenchi sono in ogni caso depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso l'ufficio che ha proceduto alla loro formazione, sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;

c) il terzo comma è soppresso;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Gli stessi uffici pubblicano, inoltre, un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che hanno richiesto i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di quelli che li hanno ottenuti».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, primo comma, lettera f), le parole: «domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi della proprietà o di altri diritti reali relativamente ai possessori ed altri soggetti ivi indicati, concernenti navi ed unità da diporto soggette ad iscrizioni nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizioni e note di trascrizione al Registro aeronautico nazionale, relativamente ai possessori di aeromobili», sono sostituite dalle seguenti: «domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonchè dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizioni di aeromobili nel Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, soggetti ad iscrizione nel Registro aeronautico nazionale, nonchè dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente»;

b) nell'articolo 7, dopo il quinto comma, è inserito il seguente:

«Le aziende e gli istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati

identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto o deposito o che comunque possa disporre del medesimo»;

c) nell'ottavo comma dell'articolo 13, dopo le parole: «Se le comunicazioni previste dall'articolo 7 e dal terzo comma dell'articolo 16» sono inserite le seguenti: «nonchè dal primo e dal terzo comma dell'articolo 20.»;

d) nell'articolo 16, quarto comma, le parole: «terzo comma dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «terzo e quarto comma dell'articolo 21»;

e) il primo comma dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione.»;

f) dopo il secondo comma dell'articolo 20 è inserito il seguente:

«I soggetti indicati nell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che hanno operato le relative ritenute di acconto, devono trasmettere all'anagrafe tributaria gli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto. Con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione»;

g) nell'articolo 21, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Gli uffici marittimi, gli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica, il Registro aeronautico nazionale e la direzione della circoscrizione dell'aeroporto competente debbono entro il 31 dicembre 1992 integrare con il codice fiscale le domande, le note di trascrizione e le dichiarazioni di cui alla lettera f) dell'articolo 6, relativamente a navi, galleggianti, unità da diporto ed aeromobili risultanti iscritti alla data del

31 dicembre 1991 nei registri da essi gestiti e che alla predetta data esplicano i loro effetti. A tal fine i soggetti interessati debbono comunicare il proprio codice fiscale ai predetti uffici entro il 30 giugno 1992. In caso di mancata comunicazione si applica la pena pecuniaria prevista all'articolo 13.».

3. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 7.»;

b) nell'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «per l'adempimento degli obblighi, nonchè per» sono soppresse le parole: «la richiesta e».

4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la destinazione e le modalità delle comunicazioni da parte delle aziende ed istituti di credito e dell'Amministrazione postale dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto o deposito o che comunque possa disporre del medesimo, nonchè i criteri per le relative utilizzazioni.

5. Le modificazioni introdotte, con la lettera b) del comma 1 del presente articolo, all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, si applicano anche ai rapporti di conto o deposito in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se istituiti precedentemente.

CAPO II

REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DA PARTE DEI PROFESSIONISTI E INTERPELLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DA PARTE DEI CONTRIBUENTI

Art. 16.

1. I soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri liberi professionisti devono apporre nelle dichiarazioni dei redditi o nelle dichiarazioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, redatte per conto dei loro clienti, il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze delle scritture contabili e alla documentazione allegata, anche in ordine alla deducibilità degli oneri di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Il visto di conformità non può essere apposto nel caso in cui l'imposta versata non corrisponda a quella indicata nella dichiarazione come dovuta.

3. I soggetti indicati nel comma 1 possono inoltrare per conto dei clienti ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici formati sulla base di specifiche emanate con decreto del Ministro delle finanze. L'Amministrazione finanziaria fornirà, a richiesta, programmi elettronici per assicurare la rispondenza dei supporti alle specifiche predette, secondo modalità e tempi previsti nel suddetto decreto. Gli stessi soggetti possono, altresì, inoltrare apposite schede, conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e sottoscritte dal contribuente, contenenti le scelte operate dai contribuenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di

cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517.

4. Ferma restando l'applicazione della maggiore imposta accertata dall'ufficio tributario nei confronti del contribuente se le irregolarità emergenti dalle dichiarazioni dei redditi o da quelle previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto riguardano dati per i quali i soggetti indicati nel comma 1 hanno apposto il visto di conformità, le relative sanzioni amministrative sono irrogate solo al soggetto che ha apposto detto visto.

5. Nel caso di inosservanza del divieto di cui al comma 2, si applica la pena pecuniaria da lire 500 mila a lire 5 milioni.

6. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per la notifica dell'atto di irrogazione delle sanzioni ai soggetti di cui al comma 1.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai consulenti del lavoro iscritti negli appositi albi, relativamente alle dichiarazioni del sostituto d'imposta di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 17.

1. È istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, cui è demandato il compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti.

2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nell'ultimo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La richiesta di parere può altresì riguardare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la qualificazione

di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.

3. Il parere reso dal comitato ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere della prova viene posto a carico della parte che non si è uniformata al parere del comitato.

4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, nominato con decreto del Ministro delle finanze, è composto dai seguenti membri designati dagli organismi di appartenenza:

a) i direttori generali della direzione generale delle imposte dirette, della direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e della direzione generale delle relazioni internazionali;

b) il comandante generale della Guardia di finanza;

c) il ragioniere generale dello Stato;

d) il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari;

e) il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo;

f) due componenti del Consiglio superiore delle finanze, non appartenenti all'amministrazione finanziaria.

5. I membri del comitato possono farsi rappresentare da funzionari, di grado non inferiore a primo dirigente, e da ufficiali superiori; possono altresì farsi assistere da personale delle qualifiche e grado indicati che partecipano, in tal caso, alle sedute senza diritto di voto. Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori attribuiti agli uffici finanziari.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie del comitato.

7. Il presidente del comitato è nominato dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, tra i membri del comitato stesso.

8. Le indennità da corrispondere ai membri del comitato verranno stabilite ogni triennio con decreto del Ministro delle

finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

9. Il contribuente, prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata.

10. In caso di mancata risposta da parte della direzione generale, trascorsi centoventi giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potrà richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle norme anti-elusive.

11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente.

12. All'onere derivante dal comma 8 del presente articolo, stimato in lire 150 milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 18.

1. In aggiunta ai centri informativi, previsti dall'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, è istituito il centro informativo della direzione generale della finanza locale per lo svolgimento dei com-

piti dell'anagrafe tributaria nel settore di competenza mediante la raccolta, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati e delle notizie occorrenti. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, stabilisce la data di attivazione del predetto centro informativo, nonchè, sulla base di apposite intese con gli enti interessati, le modalità ed i limiti dei collegamenti telematici con gli enti locali, in relazione alle loro esigenze organizzative.

2. Il fondo previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a lire 253 miliardi a decorrere dall'anno 1992. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a lire 183 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO IV

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Art. 19.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 1, lettera m), nel primo periodo, dopo le parole: «contro gli infortuni» sono inserite le seguenti: «, i contributi ad associazioni sindacali e di categoria fino al limite massimo di lire 150 mila», e, nell'ultimo periodo, dopo le parole: «premi di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e dei contributi ad associazioni sindacali e di categoria,»;

b) nell'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «del comma 1» sono inserite le

seguenti: «, ad esclusione dei contributi ad associazioni sindacali e di categoria,»;

c) nell'articolo 24, comma 2, le parole: «nè quelli dati in affitto per usi non agricoli» sono sostituite dalle seguenti: «, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonchè quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51.»;

d) nell'articolo 48, comma 2, lettera c), dopo le parole: «contro gli infortuni» sono inserite le seguenti: «e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria».

2. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 si applicano a partire dal 1° gennaio 1992; quella di cui alla lettera c) del medesimo comma si applica dal periodo di imposta avente inizio successivamente a quello in corso alla data del 31 dicembre 1991.

3. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 33, comma 1, dopo le parole: «L'ufficio del registro» sono inserite le seguenti: «, fuori dei casi di cui al secondo e al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 37,»;

b) nell'articolo 33, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. L'ufficio, in sede di controllo della liquidazione eseguita dal soggetto passivo di imposta, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile, nella indicazione delle esclusioni di cui al comma 2.»;

c) nell'articolo 34, comma 1, le parole: «dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di versamento dell'imposta principale nell'ipotesi di cui al secondo e al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 37, ovvero dalla data di notificazione della liquidazione da parte dell'ufficio dell'imposta principale»;

d) nell'articolo 37, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, il pagamento dell'imposta principale, dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 e dell'imposta suppletiva deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione. Se l'attivo ereditario supera lire 500.000.000 il pagamento dell'imposta principale deve essere eseguito con versamento all'ufficio, previa liquidazione da parte degli eredi e dei legatari, all'atto della presentazione della dichiarazione. Se l'attivo ereditario è inferiore al predetto importo, il pagamento dell'imposta principale può essere eseguito, con versamento all'ufficio, previa liquidazione da parte degli eredi e dei legatari all'atto della presentazione della dichiarazione.»;

e) il comma 1 dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«1. Quando l'attivo ereditario supera lire 500.000.000 al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento dell'imposta, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora, all'atto della presentazione della dichiarazione e per il rimanente importo, in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente al predetto pagamento, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa.»;

f) nell'articolo 39 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La presentazione della proposta interrompe il termine indicato nel comma 1 dell'articolo 37 e sospende l'obbligo del versamento nell'ipotesi di cui al secondo e al terzo periodo del comma 1 del predetto articolo.»;

2) nel comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta gior-

ni dalla notifica della liquidazione da parte dell'ufficio nei casi di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 37, ovvero entro sessanta giorni dalla produzione all'ufficio dei documenti di cui al comma 7 nei casi di cui al secondo e al terzo periodo del comma 1 del medesimo articolo 37.»;

3) nel comma 9, le parole: «dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine per il pagamento delle somme di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «il pagamento delle somme di cui al comma 1 deve essere effettuato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, nei casi di cui all'articolo 37, con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 31, comma 1.»;

g) nell'articolo 52, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa sanzione si applica per l'omesso o incompleto pagamento dell'imposta prevista dall'articolo 37, comma 1, secondo e terzo periodo.»;

h) nell'articolo 56, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5.».

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano alle dichiarazioni di successione il cui termine di presentazione scade successivamente al 28 febbraio 1992. Il decreto previsto dal comma 3 dell'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, che approva un nuovo modello per la dichiarazione delle successioni deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 gennaio 1992.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1992 il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è sostituito dal seguente:

«1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonchè sul prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), F), punto 1), e H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della tabella B allegata al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, come sostituita dalla tabella allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo della variazione dei prezzi internazionali che può determinare una corrispondente modifica dei prezzi al consumo dei suddetti prodotti, in applicazione dei criteri di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi adottati con il provvedimento CIP n. 20 del 31 luglio 1991. Per il "Jet Fuel JP/4" gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma. I decreti devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione».

TITOLO IV

RIVALUTAZIONE DI BENI IMMOBILI
DELLE IMPRESE E DISPOSIZIONI PER LA
TASSAZIONE DI TALUNE PLUSVALENZE
DA CONFERIMENTI

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE
DI BENI IMMOBILI DELLE IMPRESE

Art. 20.

1. Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività sono tenuti a rivalutare i fabbricati e le aree fabbricabili di cui all'articolo 21, acquisiti entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

2. Non sono rivalutabili i fabbricati e le aree fabbricabili posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati realizzati o acquistati dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli che alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data in cui viene eseguita la rivalutazione si considerano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa e di quelli che non costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa.

3. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore

della presente legge e deve essere annotata nel relativo inventario. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade dopo tale data debbono effettuare la rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente alla data medesima. Per gli enti e le società che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la rivalutazione deve riguardare anche i beni di cui al comma 1 dell'articolo 21, ricevuti a seguito delle operazioni di conferimento previste dalla stessa legge, qualora detti beni siano stati acquisiti dall'ente o società conferente entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

Art. 21.

1. Ai fini del calcolo dell'ammontare complessivo su cui la rivalutazione deve essere così effettuata:

a) per i fabbricati vanno assunti i valori che risultano applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; pari a 50, per quelle classificate nel gruppo D e nelle categorie A/10 e pari a 34 per quelle classificate nel gruppo E e nella categoria C/1;

b) per le aree fabbricabili, individuate negli strumenti urbanistici, va assunto l'80 per cento del valore venale in comune commercio.

2. L'ammontare della rivalutazione è costituito dal 42 per cento dell'importo

complessivo determinato ai sensi del comma 1 che eccede i costi dei beni fiscalmente riconosciuti, aumentati di un miliardo di lire, e va imputato a ciascun bene in proporzione alla differenza tra il valore risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1 e il costo del bene prima della rivalutazione e comunque in misura non superiore al maggior valore effettivamente ad esso attribuibile, risultante da apposita perizia redatta ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile.

3. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio è dovuta una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, pari al 16 per cento.

4. Gli amministratori e il collegio sindacale devono attestare nelle loro relazioni che la rivalutazione è stata effettuata nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il costo di acquisizione con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria o in base a rivalutazione economica dei beni rivalutati.

6. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, ovvero, a richiesta del contribuente in tre rate: la prima e la seconda nella misura del 34 per cento ciascuna, con scadenza rispettivamente entro il suindicato termine e nel quarto mese successivo; la terza nella misura del 32 per cento nell'undicesimo mese successivo al predetto termine. Qualora il contribuente abbia diritto a rimborsi di crediti di imposta sulla base di dichiarazioni relative a periodi di imposta precedenti o risultanti da quella relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, gli importi da versare devono essere utilizzati fino al 25 per cento del loro ammontare a titolo di compensazione dei predetti rimborsi a

partire da quello meno recente. Il residuo importo deve essere versato con le modalità di cui al primo periodo. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

7. Il maggior valore dei beni iscritto in bilancio a seguito della rivalutazione, si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. A decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, le quote di ammortamento dei beni indicati nel comma 1 e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite del 5 per cento, sono commisurate al nuovo valore ad essi attribuito. Per i beni di cui al comma 1, rivalutati ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408, le quote di ammortamento relative ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto di detta legge, sono deducibili a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2, pagata per i beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.

9. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 8, i saldi attivi di rivalutazione fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 22.

Art. 22.

1. Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita ai sensi degli articoli 20 e 21 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata ai sensi dell'articolo 21.

6. Se le ipotesi indicate nel comma 3 si verificano in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti, in deroga al comma 8 dell'articolo 21, anche per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate, in relazione ai beni indicati dal contribuente.

7. Le disposizioni dei commi precedenti e quelle degli articoli 20 e 21 si applicano, per i beni di cui all'articolo 21 relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma, 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. La disposizione contenuta nell'articolo 21, comma 8, della presente legge, si applica anche in caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

8. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1990 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve essere eseguita in apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 20 e 21 o dell'articolo 22, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale, sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis* del codice penale, per la durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nella legge 19 marzo 1983, n. 72, nella legge 29 dicembre 1990, n. 408, e quelle di cui ai relativi decreti di attuazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA TASSAZIONE
DI PLUSVALENZE DA CONFERIMENTI

Art. 24.

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, sono sostituiti dai seguenti:

«La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte non concorre a formare, nei limiti del 85 per cento, il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. La differenza tassata è considerata, per la conferitaria, costo fiscalmente riconosciuto ed è attribuita in tutto o in parte all'avviamento ovvero, proporzionalmente, al costo dei beni ricevuti. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo

valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del periodo precedente».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli atti di conferimento perfezionati a partire dall'anno 1991.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

CAPO I

DELEGA PER LA RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 25.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) competenza del giudice tributario a conoscere di ogni controversia attinente al rapporto tributario;

b) previsione del riesame preventivo in sede amministrativa dell'atto impugnato o del rapporto controverso non oltre tre mesi dalla notifica del ricorso e disciplina degli effetti del provvedimento amministrativo adottato a seguito del riesame, ai fini della costituzione del rapporto processuale; attribuzione della competenza al riesame dell'atto o del rapporto al servizio del contenzioso da istituire presso le direzioni regionali delle entrate e le direzioni comparti-

mentali del territorio e delle dogane nel cui ambito territoriale ha sede l'ufficio che ha emesso l'atto ed applicazione al procedimento di riesame delle disposizioni recate dagli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241; il richiedente sarà informato del nome del funzionario designato per il riesame dell'atto o del rapporto;

c) identificazione degli atti e dei rapporti tributari dei quali il giudice tributario conosce;

d) articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio da espletarsi in primo grado da tribunali tributari istituiti nei capoluoghi di regione, anche con sezioni distaccate e, in grado d'appello, da un unico organo centrale, denominato corte tributaria centrale, con sede in Roma;

e) previsione degli organici dei giudici tributari in numero non inferiore a quello dei componenti delle commissioni tributarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con determinazione del numero delle sezioni in base al flusso medio dei procedimenti e composizione dei collegi giudicanti in tre membri;

f) qualificazione professionale dei giudici tributari in modo che venga assicurata adeguata preparazione nelle discipline giuridiche o economiche acquisita anche con l'esercizio protrattosi per almeno dieci anni di attività professionali; determinazione dei requisiti soggettivi per ricoprire l'ufficio nonchè dei criteri rigorosamente obiettivi per la nomina; previsione che i presidenti, compresi quelli delle sezioni, saranno nominati tra i magistrati ordinari o amministrativi in servizio o a riposo; determinazione del regime delle incompatibilità con particolare riferimento all'esercizio di consulenza, o di assistenza e di rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, o nelle controversie di carattere tributario; determinazione dello stato giuridico e retributivo e della durata dell'incarico che non potrà essere superiore a nove anni; nonchè previsione di specifiche cause di decadenza e adeguamento dell'intera nuova disciplina a quella vigente in materia di responsabilità civile.

Sarà altresì previsto che i membri delle commissioni tributarie di primo grado, di secondo grado e della commissione tributaria centrale, ove sussistano i requisiti previsti in applicazione del principio di cui alla lettera *d*), possono essere nominati componenti dei tribunali tributari e della corte tributaria centrale sino alla concorrenza dei posti disponibili;

g) adeguamento delle norme del processo tributario a quelle delle altre giurisdizioni e in particolare:

1) previsione di una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso nei vari gradi di giurisdizione e della trattazione della controversia in camera di consiglio in mancanza di tempestiva richiesta espressa dell'udienza di discussione;

2) previsione e disciplina dell'intervento e della chiamata in giudizio di soggetti che hanno interesse allo stesso in quanto, insieme al ricorrente, destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso;

3) disciplina della sospensione, dell'interruzione e dell'estinzione del processo, nonché della decadenza dalle impugnazioni, al fine di abbreviare la pendenza del processo in relazione all'inerzia delle parti;

4) disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni con la previsione dell'impiego più largo possibile del servizio postale;

5) previsione, quale condizione di ammissibilità dell'appello dell'ufficio, dell'autorizzazione da parte del funzionario dirigente il servizio del contenzioso della direzione regionale delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio e delle dogane; saranno, inoltre, stabiliti criteri e modalità per l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia delle parti;

h) previsione di un procedimento incidentale ai fini della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato disposta mediante provvedimento motivato, con efficacia temporale limitata a non oltre sessanta giorni ed obbligo della tenuta della udienza entro tale termine; previsione della pronuncia da parte del presidente del tribunale o della corte ovvero dei presidenti di sezioni

della inammissibilità del ricorso con ordinanza reclamabile;

i) disciplina dell'assistenza tecnica delle parti avanti agli organi della giustizia tributaria e regime delle spese processuali in base al principio della soccombenza;

l) previsione dell'esecuzione coattiva delle decisioni anche a carico dell'Amministrazione soccombente;

m) attribuzione al presidente dell'organo di giurisdizione tributaria della competenza a dichiarare la manifesta inammissibilità del ricorso, nonché la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo con decreto soggetto a reclamo;

n) istituzione del consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, presieduto dal presidente della corte tributaria centrale, composto dai due presidenti di sezione della corte predetta più anziani nella qualifica, da tre giudici della medesima corte o dei tribunali tributari eletti da tutti i magistrati appartenenti ai predetti organi con voto personale, diretto e segreto, con la determinazione dei requisiti di eleggibilità, del regime delle incompatibilità e della durata della carica dei suoi componenti secondo gli analoghi principi in vigore per i componenti degli organi di autogoverno delle magistrature ordinaria e amministrativa;

o) affidamento al consiglio di Presidenza della giustizia tributaria di competenza deliberativa a verificare i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti elettivi ed a decidere i reclami attinenti alle relative elezioni, nonché sul conferimento degli uffici direttivi e sui provvedimenti di nomina, assegnazione di funzioni e decadenza dei magistrati della corte tributaria centrale e dei tribunali tributari;

p) istituzione di un ruolo del personale delle segreterie degli organi di giustizia tributaria con una dotazione organica complessivamente adeguata al carico di lavoro dei servizi e allo svolgimento della funzione ispettiva degli stessi; al ruolo saranno inizialmente assegnati gli appartenenti ad analoghi ruoli dell'Amministrazione finanziaria attualmente in servizio presso le commissioni tributarie, con la previsione della riduzione delle piante organiche dei

ruoli dell'Amministrazione finanziaria contestualmente ed in corrispondenza delle unità che saranno trasferite nel ruolo suddetto. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento con il personale delle segreterie e delle cancellerie degli altri organi giurisdizionali potrà essere prevista, ove più favorevole, l'attribuzione, con decorrenza dalla data di entrata in funzione dei tribunali tributari e della corte tributaria centrale, delle indennità di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221, in luogo del compenso incentivante la produttività di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso incentivante base di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e di qualsiasi altro compenso o indennità incentivante la produttività;

q) automazione dei servizi del contenzioso tributario, con utilizzazione dell'informatica con particolare riferimento alla formazione dei ruoli ed al collegamento con gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

r) attribuzione al servizio del contenzioso, nell'ambito di ciascun dipartimento del Ministero delle finanze, della competenza a:

1) formulare indirizzi agli uffici in tema di difesa dell'Amministrazione finanziaria, sulle questioni oggetto di controversie pendenti, di rilevante interesse o di ricorrente frequenza;

2) esaminare l'attività di rappresentanza e difesa della amministrazione svolta dagli uffici;

3) rilevare con criteri di sistematicità, anche avvalendosi del sistema informativo, i motivi maggiormente ricorrenti nell'accoglimento delle impugnative avverso atti di accertamento, di liquidazione d'imposta, di erogazioni di sanzioni o avverso il ruolo ed altri provvedimenti, compreso quello di reiezione dell'istanza di rimborso, elaborando conseguentemente direttive per gli uffici nonchè formulando proposte concernenti anche modifiche legislative;

4) effettuare rilevazioni statistiche relative ai processi pendenti, a quelli definiti ed

ogni altro dato ed elemento quantitativo in ordine ai provvedimenti adottati;

s) previsione di disposizioni per la richiesta della trattazione e la costituzione in giudizio con il rispetto delle norme sulla assistenza tecnica in applicazione del criterio direttivo di cui alla lettera i), dinanzi al tribunale tributario ovvero dinanzi alla corte tributaria centrale, dei ricorsi pendenti, alla data di entrata in funzione dei nuovi organi della giustizia tributaria, dinanzi alle commissioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, o dinanzi alla corte d'appello nonchè previsione della perenzione del ricorso nel caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di trattazione;

t) adeguamento con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, del numero delle sezioni, dei valori monetari indicati nelle disposizioni emanate in applicazione dei principi e dei criteri direttivi enunciati nell'ultimo periodo della lettera g), nonchè determinazione del compenso mensile spettante ai presidenti, ai presidenti di sezione e agli altri componenti degli organi giurisdizionali tributari secondo criteri uniformi che tengano conto delle funzioni e dell'attività svolta nonchè delle spese sostenute per l'intervento alle sedute dei componenti residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede il tribunale o la corte tributaria centrale;

u) revisione della disciplina dell'iscrizione provvisoria a ruolo ovvero del pagamento provvisorio delle imposte accertate, coordinandola con la previsione di due gradi del giudizio.

2. I decreti legislativi di cui al presente articolo saranno adottati su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione deve esprimere il parere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 170 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.

Art. 26.

1. All'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, dopo la lettera *g-ter*) è aggiunta la seguente lettera:

«*g-quater*) ricorsi alle Commissioni tributarie di ogni grado relativamente ai ricorrenti ed ai rappresentanti in giudizio, con le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze».

2. Al secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739, è aggiunto il seguente periodo: «Il ricorso deve contenere l'indicazione del codice fiscale del ricorrente e, se del caso, del suo legale rappresentante».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE TRIBUTARIE

CAPO I

IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 27.

1. Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta

locale sui redditi, nonchè delle relative addizionali, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente al 1° settembre 1991, i contribuenti, semprechè non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate, ancorchè con ritardo superiore a un mese. Il maggior reddito dichiarato non può essere inferiore a lire 500.000 per ciascun periodo d'imposta. Per periodo di imposta si intende l'anno solare o il diverso periodo di tempo in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.

2. Gli interessati, tra il 1° ed il 31 marzo 1992, devono spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni integrative relativamente alle imposte e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel comma 1. Nei casi di fusione le dichiarazioni integrative sono presentate dalla società risultante dalla fusione o incorporazione, ferma restando l'autonomia delle singole società fuse o incorporate ai fini delle norme contenute nel presente capo. Le stesse disposizioni si applicano nei casi di trasformazione di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e all'articolo 122, commi 2 e successivi, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; negli altri casi di trasformazione deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa e, per i periodi di imposta anteriori e posteriori alla trasformazione, debbono essere adottate modalità di integrazione tra loro compatibili. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 31 marzo 1992 possono presentare la dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa, entro il 30 settembre 1992.

3. Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 gennaio 1992 con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'attuazione delle relative norme e per la presentazione delle dichiarazioni integrative nonché le istruzioni per la compilazione di detti modelli. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

4. Le dichiarazioni integrative producono effetti a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti delle imposte in base ad esse dovute nonché degli interessi e delle soprattasse di cui all'articolo 33, comma 6.

Art. 28.

1. Ai fini della normativa di cui al presente titolo si considerano dichiarati i redditi risultanti dai certificati di cui alla lettera *d*) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, presentati, in assenza delle condizioni richieste da questa disposizione, in luogo della dichiarazione. Si considerano altresì dichiarati i redditi esposti nelle dichiarazioni integrative presentate ai sensi degli articoli da 14 a 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, degli articoli da 5 a 8 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383, e dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati nè per il riconoscimento di agevolazioni non richieste in precedenza ovvero di detrazioni di imposta diverse o maggiori di quelle originariamente dichiarate, e non esplica alcun effetto ai fini del calcolo della maggiorazione di conguaglio di cui agli articoli 105, 106 e 107 del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Relativamente alle dichiarazioni presentate congiuntamente dai coniugi le dichiarazioni integrative devono essere presentate separatamente da ciascun coniuge con l'indicazione degli elementi a lui riferibili. La dichiarazione integrativa presentata da uno solo dei coniugi non ha effetto nei confronti dell'altro.

3. I soggetti ai quali sono imputati *pro quota* i redditi delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, e delle aziende gestite in comunione tra coniugi possono presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa da parte della società o associazione o dell'altro coniuge. La dichiarazione della società o associazione o del coniuge esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante.

4. La determinazione dell'imponibile e il calcolo delle imposte dovute devono essere effettuati in conformità alle disposizioni relative a ciascun periodo di imposta con i criteri e le modalità stabiliti nel modello di cui al comma 3 dell'articolo precedente.

5. Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nell'articolo 29 e nell'articolo 32, le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi di impresa posseduti, possono specificare nelle dichiarazioni integrative o in appositi allegati i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse. Le quantità ed i valori così evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi con esclusione di quelli definibili ai sensi della presente legge per i

quali, non sia stata presentata la dichiarazione integrativa, ove non formino oggetto di accertamento o rettifica di ufficio.

6. Con riguardo agli imponibili, ai maggiori imponibili e alle minori perdite indicati nelle dichiarazioni integrative non si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, dei commi 5 e 6 dell'articolo 75 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

7. Sulla base delle quantità e valori evidenziati ai sensi del comma 3 dell'articolo 29 i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 ovvero in quello del periodo di imposta in corso a tale data.

8. I soggetti indicati nel comma 5 che hanno presentato dichiarazioni integrative, anche per definizione automatica, possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello del periodo di imposta in corso a tale data eliminando le attività o le passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. L'iscrizione di dette variazioni non comporta emergenza di componenti attivi o passivi ai fini della determinazione del reddito di impresa nè la deducibilità di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.

9. Per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli 29 e 32, le disposizioni del comma 8 si applicano altresì per le iscrizioni in bilancio di attività in precedenza omesse, ma in tal caso il valore iscritto concorre alla formazione del reddito di impresa nella misura del 20 per cento. Il residuo valore deve essere accantonato in apposito fondo e concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui il fondo sia comunque utilizzato.

10. Per le imprese minori le variazioni sono consentite solo relativamente alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui agli articoli 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e 59 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Le nuove quantità e valori devono risultare in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le variazioni sono state effettuate. In caso di variazioni di aumento i relativi importi sono fiscalmente riconosciuti nei limiti dei valori normali, diminuiti del 30 per cento ove si tratti di merci o prodotti destinati alla vendita, al 1° gennaio 1991 e concorrono, per un quinto del loro ammontare, alla formazione del reddito di impresa nel periodo di imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi. Qualora l'attività di impresa cessi prima del quarto periodo di imposta l'importo residuo concorre alla formazione del reddito di impresa nell'ultimo periodo di imposta. I nuovi quantità e valori devono risultare in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le variazioni sono state effettuate.

Art. 29.

1. Per i periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio diverso dall'accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la controversia si estingue se la dichiarazione stessa reca un imponibile non inferiore alla somma del 60 per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio e del 15 per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente e sono versate le relative imposte. Se nella dichiarazione originaria, ancorchè tardiva oltre il mese, non sono stati indicati redditi imponibili relativamente ad una o più

imposte cui la dichiarazione si riferiva, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca imponibili non inferiori al 60 per cento di quello accertato dall'ufficio relativamente alle medesime imposte e sono eseguiti i relativi versamenti. Se ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i soggetti, nei cui confronti rilevano le perdite ai sensi degli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nella dichiarazione originaria hanno esposto una perdita, la controversia si estingue se nella dichiarazione integrativa è indicata una variazione della perdita dichiarata per un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato. Se alcuni elementi dell'imponibile accertato non sono oggetto di contestazione da parte del contribuente le relative imposte restano dovute per l'intero ammontare dei suddetti elementi e degli stessi non si tiene conto ai fini del presente articolo.

2. Le disposizioni del comma 1 non danno in nessun caso diritto alla riduzione dell'imposta ad un ammontare inferiore al 20 per cento della differenza tra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile dichiarato. Nei casi di omessa dichiarazione, la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa e versata non è inferiore a quella determinata riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al 30 per cento.

3. Le rettifiche al reddito d'impresa, oggetto di contestazione, idonee ad esplicitare effetti sui periodi di imposta successivi, si considerano riconosciute ai fini delle imposte sul reddito per la quota a loro imputabile del maggior reddito imponibile determinato ai sensi del presente articolo a

condizione che risultino esplicitamente indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 1991 o in corso a tale data.

4. La definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si rende applicabile anche agli accertamenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono decorsi i termini previsti per proporre ricorso alle commissioni tributarie.

5. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 31 marzo 1992; successivamente a tale data i giudizi si estinguono mediante ordinanza subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa. Gli uffici a seguito dell'intervenuta liquidazione definitiva comunicano i motivi di invalidità delle dichiarazioni dai quali consegue la mancata estinzione della controversia; in tali casi è revocata l'ordinanza di estinzione.

6. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 5, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

7. I contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative possono ottenere la proroga della sospensione della riscossione prevista dal comma 6. A tal fine debbono presentare, alla competente Intendenza di finanza, entro il 15 aprile 1992, domanda, in carta libera, con allegata copia, anche fotostatica, della dichiarazione presentata e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione. Nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la predetta domanda, la riscossione rateale delle somme iscritte a titolo provvisorio nei ruoli resi esecutivi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge riprende con la scadenza di aprile 1992. A seguito della

liquidazione delle dichiarazioni integrative, presentate ai sensi del presente articolo, gli uffici emettono i provvedimenti di sgravio per le iscrizioni di cui sopra relative ai periodi di imposta cui le dichiarazioni si riferiscono.

Art. 30.

1. Per i periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, compreso l'accertamento parziale di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la controversia, se non risulta estinta ai sensi dell'articolo 29, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa.

2. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 28 si applicano nell'ambito delle rettifiche analiticamente effettuate dall'ufficio per il reddito d'impresa.

3. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 31 marzo 1992; successivamente a tale data i giudizi restano sospesi, limitatamente ai maggiori imponibili dichiarati, subordinatamente all'esibizione da parte del contribuente dei documenti di cui al comma 5 dell'articolo 29.

4. Si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 29. L'iscrizione provvisoria nei ruoli da effettuare ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è commisurata alle somme per le quali la contestazione prosegue.

Art. 31.

1. Per i periodi d'imposta per i quali il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa che non comporta definizione

automatica gli uffici, nell'ambito dei programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; tuttavia non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Art. 32.

1. Il contribuente con la dichiarazione integrativa può richiedere, per i periodi d'imposta diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 29, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi siano definite per definizione automatica a norma dei seguenti commi.

2. La dichiarazione integrativa per definizione automatica deve contenere a pena di nullità la richiesta di definizione per tutte le imposte e per tutti i periodi di imposta in relazione ai quali non sono scaduti alla data del 31 dicembre 1991 i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; ai fini dell'individuazione dei detti periodi di imposta non trova applicazione il disposto dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. La definizione automatica si ottiene versando, in riferimento a ciascuna imposta, l'importo determinato aumentando del 25 per cento l'imposta lorda e le addizionali quali risultano dalla dichiarazione originaria. Per i contribuenti titolari di reddito d'impresa che hanno dichiarato in un periodo d'imposta ricavi di ammontare non superiore a lire 700.000.000 se esercenti attività di servizi, di intermediazione, di trasporto, alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o a 2 miliardi di lire se esercenti attività di produzione di beni o a lire 5.000.000.000 se esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto compresi gli ambulanti ovvero per i contribuenti

esercenti arti o professioni che hanno dichiarato in un anno compensi di ammontare non superiore a lire 700.000.000 la percentuale è elevata al 30 per cento e può essere ridotta ad una misura pari a quella risultante dal rapporto tra l'incremento, rispetto ai ricavi o compensi dichiarati, dei ricavi o compensi calcolati sulla base dei coefficienti presuntivi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 1991 ed i ricavi o compensi dichiarati, fermi restando gli importi minimi di cui al comma 3. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali sono previsti diversi limiti di ricavi si fa riferimento all'attività da cui deriva il maggior ammontare dei ricavi stessi se le operazioni effettuate sono state annotate distintamente nelle scritture contabili; in mancanza della distinta annotazione si fa riferimento al limite di lire 5.000.000.000 relativamente all'ammontare complessivo dei ricavi. Le detrazioni d'imposta, le ritenute e i crediti d'imposta non possono essere riconosciuti in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria.

3. Salvo quanto disposto nei commi da 4 a 8, i contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo di imposta sia riconosciuta nella dichiarazione integrativa una maggiore imposta per un importo di almeno 100.000 lire per le persone fisiche. Per le persone fisiche titolari di reddito di impresa e di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni nonchè per le società ed associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche detto importo è elevato a lire 500.000 se l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati non è superiore a lire 18 milioni, a lire 1.000.000 se il detto ammontare è superiore a lire 18 milioni ma non a lire 360.000.000 ovvero a lire 1.500.000 se è

superiore a lire 360.000.000. Tali importi minimi si intendono solutori ai fini di tutte le imposte di cui al comma 1.

4. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita, rilevante agli effetti degli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, la dichiarazione integrativa deve recare la diminuzione del 30 per cento della perdita dichiarata e deve essere versato un importo pari al 10 per cento della differenza tra la perdita originariamente dichiarata e quella ridotta ai sensi del presente comma. Per la definizione automatica dei periodi di imposta chiusi in pareggio deve essere versato un importo pari a lire 1.200.000 per ciascuno dei periodi stessi. Al fine di stabilire se un periodo di imposta è chiuso in perdita o in pareggio non si tiene conto delle compensazioni previste dalle disposizioni dianzi richiamate, e l'aumento di cui al comma 2 è applicato sull'imposta, comprese le relative addizionali, corrispondente al reddito non ridotto per effetto di tale compensazione. Per le perdite dei periodi di imposta definiti ai sensi del presente articolo, con esclusione dell'ultimo periodo così definito, non si applicano le disposizioni predette fermo restando, per i periodi medesimi l'effetto della compensazione effettuata in sede di dichiarazione originaria ai fini della corresponsione delle imposte in base ad essa dovute.

5. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi, deve essere versato un importo pari a lire 2.000.000 per ciascuno dei periodi stessi; per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tale importo è elevato a lire

4.000.000. Se le dichiarazioni dei redditi non è stata presentata in alcuno dei periodi di imposta in relazione ai quali alla data del 31 dicembre 1991 non sono scaduti i termini per l'accertamento, la dichiarazione integrativa in ogni caso non comporta definizione automatica del relativo periodo.

6. Non può essere definita per definizione automatica l'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata.

7. Agli effetti delle disposizioni recate dai commi da 1 a 6 la presentazione avvenuta anche se non ne sussistevano le condizioni, del certificato di cui alla lettera *d*) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è considerata presentazione della dichiarazione dei redditi. Se la presentazione del certificato è avvenuta in presenza delle predette condizioni, per la definizione automatica del reddito relativo ai periodi di imposta cui si riferisce il certificato stesso non si applicano le maggiorazioni di cui ai commi 2 e 3.

8. Se le maggiorazioni indicate nel comma 2 riguardano l'imposta locale sui redditi e una delle imposte personali sui redditi, l'eventuale differenza, dovuta sino a concorrenza degli importi minimi di cui al comma 3, deve essere versata a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche. Alle medesime imposte si imputano i versamenti per gli importi di cui ai commi 4 e 5.

Art. 33.

1. Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata, sono riscosse mediante versamento diretto con le modalità di cui all'articolo 34.

2. I versamenti delle imposte devono essere effettuati in tre rate di uguale importo nei mesi di marzo e luglio 1992 e luglio 1993. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991

al 31 marzo 1992 devono effettuare i versamenti delle imposte in ragione del 40 per cento entro il termine del 30 settembre 1992 e per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente nei mesi di gennaio e settembre 1993.

3. Alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative provvedono gli uffici delle imposte dirette e i centri di servizio con le modalità di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, calcolato con decorrenza dall'anno 1992.

4. Entro il termine di cui al comma 3, sono riscosse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le maggiori somme dovute e quelle non versate, mediante iscrizioni in ruolo speciale secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli e al rimborso di somme il cui ammontare non supera lire 20.000.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche qualora successivamente alla data del 31 marzo 1992 divengano definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative. Le imposte dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 31 marzo 1992 per i periodi di imposta per i quali siano presentate dichiarazioni integrative prive dei requisiti di validità devono essere iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 3.

6. Sulle somme dovute e non versate ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e la soprattassa del 40 per cento di cui al

comma 1 dell'articolo 92 del medesimo decreto.

7. L'imposta locale sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, dovute a seguito delle dichiarazioni integrative non sono deducibili ai fini del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Art. 34.

1. La liquidazione di cui all'articolo 33 è eseguita, per tutte le annualità di imposta incluse nella dichiarazione integrativa, dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio cui detta dichiarazione è stata presentata avvalendosi di procedure automatizzate sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze e di quelli comunicati dagli uffici presso i quali sono state o dovevano essere presentate le dichiarazioni annuali per i periodi di imposta inclusi nelle dichiarazioni integrative.

2. I centri di servizio procedono alla iscrizione a ruolo o alla esecuzione dei rimborsi emergenti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette procedono a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

3. Alle iscrizioni ed ai rimborsi relativi ad annualità di imposte per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa si provvede mediante determinazione di un unico importo tenendo conto dei risultati della liquidazione effettuata con riferimento a ciascuna di dette annualità.

4. Alle iscrizioni, ai rimborsi o agli sgravi relativi alle annualità di imposta per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 29 e 30, provvedono, per ciascuna annualità, sulla base delle comunicazioni degli uffici che hanno effettuato la liquidazione, gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento.

Art. 35.

1. Gli importi di cui al comma 1 dell'articolo 33, sono riscossi mediante versamento diretto con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, da eseguirsi mediante stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Per i versamenti diretti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante delega ad una azienda di credito, o distinta di versamento al concessionario della riscossione, le caratteristiche e le modalità di rilascio delle attestazioni da parte dei detti soggetti nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 36.

1. Le sanzioni amministrative per omissione, infedeltà o incompletezza delle dichiarazioni annuali dei redditi, compresa quella prevista nell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non si applicano se l'imposta resta definita per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative; in caso contrario si applicano le sanzioni per incompleta e infedele dichiarazione commisurate alla maggiore imposta definitivamente accertata. Non si applicano altresì le sanzioni amministrative per la tardività delle dichiarazioni e per le altre violazioni anche formali relative alle imposte sui redditi commesse dai contribuenti nei periodi di imposta per i quali sia stata presentata la dichiarazione integrativa.

2. Per le imposte dovute in applicazione delle disposizioni del presente capo non sono dovuti interessi e soprattasse.

CAPO II

IMPOSTE INDIRETTE

Art. 37.

1. Le controversie in materia di imposta sul valore aggiunto, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano intervenuti accertamento definitivo o pronuncia non più impugnabile, possono essere definite con il solo pagamento di una somma pari al 50 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata o della parte di eccedenza di credito non riconosciuta ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. L'imposta versata ai sensi dell'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, viene computata in detrazione dagli ammontari risultanti dall'applicazione della percentuale anzidetta.

3. Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate.

4. La definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si rende applicabile anche agli accertamenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono decorsi i termini previsti per proporre ricorso alle commissioni tributarie.

Art. 38.

1. Per la definizione di cui all'articolo 37, l'Amministrazione finanziaria invia ai contribuenti, entro il 31 gennaio 1992 una lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'invito a definire le pendenze mediante il pagamento delle somme indicate, ripartite per annualità, entro il 31 marzo 1992 presso il competente ufficio IVA. È consentito al contribuente di definire le controversie relative a singole annualità d'imposta o quelle riguardanti singoli rilievi

specificamente indicati in apposita istanza da presentare contestualmente al pagamento della prima o unica rata.

2. Qualora l'imposta da pagare superi l'importo di lire 3.000.000 il relativo versamento può essere effettuato in tre rate di uguale importo con l'applicazione degli interessi nella misura del 9 per cento annuo di cui la prima entro il 31 marzo 1992, la seconda entro il 31 luglio 1992 e la terza entro il 31 marzo 1993.

3. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal dicembre 1991 al 31 marzo 1992 possono effettuare i versamenti della imposta rispettivamente entro il 30 settembre 1992, il 31 gennaio 1993 e il 31 settembre 1993.

4. Il mancato o insufficiente pagamento nei termini comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta e della soprattassa di cui all'articolo 44, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e degli interessi di mora nella misura del 15 per cento annuo. In tal caso la controversia si estingue a condizione che il contribuente effettui regolarmente il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Art. 39.

1. I contribuenti che pur avendo controversie pendenti non abbiano entro il 31 gennaio 1992 ricevuto la lettera raccomandata di cui all'articolo 38, comma 1, possono presentare entro il 20 febbraio 1992 istanza all'ufficio competente, per definire le controversie secondo le modalità ed i termini previsti nei commi precedenti.

2. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 31 marzo 1992 possono presentare la suddetta istanza entro il 20 agosto 1992.

Art. 40.

1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprat-

tasse relative ad infrazioni formali sull'osservanza delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, che non prevedono applicazione di imposta, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni nei termini e modi previsti negli articoli precedenti.

Art. 41.

1. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 31 marzo 1992.

2. I giudizi si estinguono subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente delle ricevute, rilasciate dal competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, comprovanti l'avvenuto integrale pagamento dell'imposta dovuta, ovvero della distinta di versamento al concessionario della riscossione delle somme iscritte a ruolo.

3. Qualora il contribuente abbia definito singoli rilievi, il giudizio prosegue limitatamente a quelli non definiti.

4. L'ordinanza di estinzione è revocata a seguito dell'apposita comunicazione da parte dell'ufficio, nei casi di cui all'articolo 53.

Art. 42.

1. Per ciascuno dei periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto entro il 5 marzo 1991 e, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati notificati avvisi di rettifica o accertamento, l'imposta sul valore aggiunto può essere definita, su richiesta del contribuente, mediante la presentazione di apposita dichiarazione integrativa.

2. A tal fine, l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile o rimborsabile risultante dalle dichiarazioni annuali prodotte, ivi comprese quelle presentate per la regolarizzazione

di adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, purchè comportanti un maggior versamento di imposta, sono rispettivamente aumentate o diminuite di un importo pari alla somma del 3 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 3 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo.

3. Per periodo d'imposta si intende l'anno solare o, in caso di inizio o cessazione di attività, il minor periodo di tempo in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione annuale.

4. La dichiarazione integrativa deve contenere, a pena di nullità, la richiesta di definizione per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1 per i quali sia stata presentata la relativa dichiarazione annuale.

5. I contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione di cui ai commi da 1 a 4 a condizione che per ciascun periodo d'imposta sia riconosciuta nelle dichiarazioni integrative una maggiore imposta o un minor credito per un ammontare di almeno:

a) lire 300.000 per i soggetti con volume d'affari fino a lire 18.000.000;

b) lire 600.000 per quelli con volume d'affari superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 360.000.000;

c) lire 900.000 per gli altri soggetti.

6. I contribuenti di cui al comma 2 dell'articolo 32, per ciascun periodo d'imposta, fermo restando in ogni caso l'importo minimo previsto dal comma 5 del presente articolo, possono rideterminare l'importo determinato ai sensi del precedente comma 2 moltiplicandolo per il rapporto tra la percentuale di scostamento dell'ammontare dei corrispettivi di operazioni imponibili dichiarato rispetto a quello risultante dall'applicazione dei coefficienti di cui al comma 2 dell'articolo 32 e la percentuale del 30 per cento. Qualora la percentuale di scostamento sia uguale o superiore al 30 per cento, l'importo determinato ai sensi del comma 2 è dovuto per intero.

Art. 43.

1. I contribuenti sono ammessi a presentare le dichiarazioni annuali omesse, comportanti un versamento d'imposta non inferiore a lire 300.000, o a rettificare, indicando la maggiore imposta dovuta ovvero il minor credito spettante, le dichiarazioni presentate ancorchè con ritardo superiore ad un mese. Le detrazioni d'imposta non possono essere riconosciute in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria.

2. Nei suddetti casi non si procede alla applicazione di sanzioni e interessi di mora.

Art. 44.

1. Le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 42 e 43 devono essere spedite per lettera raccomandata tra il 1° e il 31 marzo 1992 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione è l'attuale domicilio fiscale del contribuente.

2. Nei casi di fusione o incorporazione, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto risultante dalla fusione o incorporazione.

3. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 31 marzo 1992 possono presentare la dichiarazione integrativa relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa entro il 30 settembre 1992.

4. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, in conformità ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 gennaio 1992. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attuazione e le istruzioni per la compilazione dei modelli.

5. Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare:

a) l'ufficio o gli uffici ai quali ha presentato o avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni annuali relative ai detti periodi;

b) l'ammontare della maggiore imposta dovuta ovvero del minore credito spettante che riconosce per ciascun periodo d'imposta;

c) gli altri dati ed elementi richiesti nel modello.

6. L'importo derivante dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 42, salvo il caso di dichiarazione a credito chiesto a rimborso non ancora eseguito, deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 1992. Se l'ammontare stesso è superiore a lire 3.000.000, può essere versato, con l'applicazione di interessi nella misura del 9 per cento, in tre rate di uguale importo di cui la prima entro il 31 marzo 1992, la seconda entro il 31 luglio 1992 e la terza entro il 31 marzo 1993. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 31 marzo 1992 possono effettuare i versamenti dell'imposta rispettivamente entro il 30 settembre 1992, il 31 gennaio 1993 e il 31 settembre 1993.

7. I versamenti devono essere eseguiti a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalità stabilite con il decreto previsto dal comma 4.

8. Il mancato o insufficiente pagamento nei termini comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta e della soprattassa di cui all'articolo 44, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e degli interessi di mora nella misura del 15 per cento annuo. In tal caso la dichiarazione integrativa produce effetti a condizione che il contribuente effettui regolarmente il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

9. I contribuenti che non abbiano mai presentato la dichiarazione annuale, prima di spedire la dichiarazione integrativa, devono presentare la dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'attribuzione del numero di partita.

10. Gli ammontari di cui alla lettera *b*) del comma 5 e quelli dei versamenti eseguiti devono essere annotati a norma dell'articolo 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con l'indicazione degli estremi della dichiarazione integrativa e delle attestazioni di versamento.

Art. 45.

1. La definizione di cui agli articoli 37 e 42 opera anche nei casi in cui siano state emesse o utilizzate fatture per operazioni inesistenti, a condizione che, se la definizione è chiesta dal cedente o prestatore si sia corrisposto o si corrisponda per intero la relativa imposta; se la definizione è chiesta dall'acquirente o committente si eliminino gli effetti dell'indebita detrazione.

2. Le sanzioni amministrative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e quelle previste per le violazioni delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, nonchè gli interessi di mora, non si applicano nei casi in cui l'imposta resti definita ai sensi degli articoli 37 e 42.

Art. 46.

1. Le controversie di valutazione relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, alle successioni e donazioni nonchè all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia intervenuta pronunzia, non più impugnabile,

emessa dagli organi del contenzioso tributario, sono definite, su richiesta del contribuente, mediante il pagamento di un'ulteriore imposta corrispondente al 50 per cento del maggiore valore accertato o del maggiore incremento imponibile determinato dall'ufficio del Registro, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte.

2. Per gli atti pubblici formati e per le scritture private autenticate entro il 31 marzo 1991, per le scritture private non autenticate formate entro la stessa data, purchè tutti registrati entro il 20 aprile 1991, e per le denunzie e dichiarazioni il cui presupposto d'imposta si sia verificato entro il 31 marzo 1991 e la cui presentazione sia stata effettuata nei termini di legge comunque non oltre il 30 settembre 1991 ai fini delle imposte indicate nel comma 1, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato notificato avviso di accertamento, il contribuente può chiedere che l'imposta sia liquidata sulla base del valore o dell'incremento imponibile dichiarato, aumentato del 25 per cento senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie. L'incremento imponibile complessivamente assoggettato ad imposta non può comunque essere inferiore al 25 per cento del valore finale dichiarato.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si assume come valore iniziale per le successive applicazioni dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quello dichiarato aumentato della metà del maggiore valore accertato dall'ufficio agli effetti dell'imposta di registro e delle successioni e donazioni, ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 2, quello dichiarato dal contribuente aumentato del 25 per cento.

4. Le altre controversie, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge relative all'applicazione delle imposte di cui al comma 1 sono definite, su richiesta del contribuente, con il pagamento del 50 per cento dell'imposta liquidata dall'ufficio senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie.

5. Le violazioni commesse fino alla data del 31 marzo 1991, relative alla applicazio-

ne delle imposte di cui al comma 1, possono essere definite, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte, a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto all'adempimento delle formalità omesse e al conseguente versamento del tributo.

6. La definizione di cui ai commi da 1 a 5 si rende applicabile anche agli accertamenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sono decorsi i termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria.

7. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 6 deve essere presentata o spedita per lettera raccomandata con avviso di ricevimento domanda, in duplice esemplare, in carta semplice all'ufficio del registro competente e all'organo giurisdizionale presso il quale pende ricorso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con indicazione delle generalità e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Il mancato invio della predetta domanda in duplice esemplare all'ufficio competente e al predetto organo giurisdizionale comporta la decadenza dal diritto di usufruire della definizione. Le somme dovute debbono essere pagate a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione.

8. Per le controversie pendenti e le violazioni commesse fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge relative all'applicazione delle altre tasse e imposte indirette sugli affari, le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto al versamento del tributo dovuto e all'adempimento delle formalità se previste. A tali fini deve essere presentata o spedita per lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio del Registro apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'indicazione delle generalità e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Qualora il tributo

debba essere liquidato direttamente dal contribuente la prova dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda da presentarsi al competente ufficio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; negli altri casi le somme dovute debbono essere pagate all'ufficio competente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione ovvero dalla richiesta dell'ufficio notificata a mezzo posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio indicato nella domanda stessa. La presente disposizione si applica anche alla tassa regionale di circolazione.

9. Per le imposte dovute ai sensi dei commi da 1 a 8 non sono dovuti gli interessi di mora.

10. Le domande di definizione sono irrevocabili ed esplicano efficacia nei confronti di tutti i coobbligati, anche se prodotte da un solo obbligato.

11. I giudizi in corso sono sospesi per effetto della domanda e si estinguono a seguito del pagamento delle imposte dovute, ai sensi del presente articolo; dell'avvenuto pagamento l'ufficio dovrà dare comunicazione al competente organo giurisdizionale o amministrativo adito. L'ordinanza di estinzione è revocata a seguito dell'apposita comunicazione da parte dell'ufficio, nei casi di cui all'articolo 53.

12. Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle sanzioni ed interessi già corrisposti alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 47.

1. Le dichiarazioni integrative di cui alla presente legge, da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili. Le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono

acquisite a titolo definitivo e le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni non possono essere modificate dagli uffici nè contestate dai contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme di cui ai Capi I e II; in tale ipotesi gli uffici, in sede di liquidazione delle dichiarazioni integrative, devono accertare, in base agli elementi in esse contenuti, quali effetti i contribuenti abbiano inteso conseguire, tenendo anche conto del principio di conservazione degli effetti giuridici degli atti. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ma le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo dei maggiori imponibili e delle maggiori imposte da indicare nelle dichiarazioni integrative. Tuttavia le maggiori imposte derivanti dalla liquidazione della dichiarazione originaria, in caso di accertamento o di prosecuzione della controversia, si considerano dichiarate ai soli fini dell'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 36.

2. I termini per l'accertamento relativamente ai periodi di imposta per i quali può essere presentata dichiarazione integrativa sono prorogati di tre anni nei confronti dei soggetti che non hanno presentato la predetta dichiarazione. Relativamente ai tributi di cui al comma 1 dell'articolo 48 sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 1993, i termini di prescrizione e di decadenza riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non operano relativamente ai periodi di imposta per i quali siano state presentate le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 29 e 30 ovvero i contribuenti si siano avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli da 42 a 44 nè per i periodi di

imposta con accertamenti già definiti quando siano state presentate dichiarazioni integrative con definizione automatica per tutti i periodi di imposta per i quali non sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica.

4. Agli effetti degli articoli 27, 32 e 42 non si considerano omesse le dichiarazioni originarie presentate anteriormente alla data del 1° settembre 1991 con ritardo superiore ad un mese anche ad un ufficio incompetente. Sono considerate valide le dichiarazioni integrative presentate, nei termini, ad uffici territorialmente incompetenti.

5. Gli uffici, nell'ambito dei programmi annuali di accertamento, provvedono al controllo della completezza e della veridicità degli elementi presi a base per l'applicazione dei coefficienti presuntivi di cui all'articolo 32, comma 2, e alla riscossione dei maggiori importi dovuti e non versati. In tali ipotesi la misura delle soprattasse di cui agli articoli 33, comma 6, e 44, comma 8, è raddoppiata.

Art. 48.

1. Al fine di agevolare l'attuazione delle norme contenute nella presente legge, l'Intendente di finanza, accertate le esigenze dei dipendenti uffici finanziari, può disporre, fino al termine indicato nel comma 3 dell'articolo 33, per la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, il temporaneo distacco di personale da lui amministrato da uno ad altro degli uffici finanziari medesimi anche se di settore diverso da quello di appartenenza.

Art. 49.

1. Il curatore del fallimento, sentito il parere del comitato dei creditori e con l'autorizzazione del giudice delegato, il commissario liquidatore ed il commissario dell'amministrazione straordinaria delle

grandi imprese in crisi, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, possono avvalersi delle disposizioni della presente legge. Il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro i termini previsti dalle predette disposizioni. I relativi debiti sono equiparati a quelli previsti dall'articolo 111, primo comma, numero 1), delle disposizioni, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 50.

1. Nello stato di previsione dell'entrata sono istituiti appositi capitoli cui affluiscono le riscossioni di cui alla presente legge relative alle singole imposte.

2. Sui capitoli di cui al comma 1 affluiscono le riscossioni degli interessi e delle soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato versamento.

CAPO IV

SOSTITUTI DI IMPOSTA

Art. 51.

1. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della relativa dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, e successive modificazioni, per i periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente al 1° settembre 1991, semprechè non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate ancorchè con ritardo superiore ad un mese.

2. I soggetti di cui al comma 1, tra il 1° ed il 31 marzo 1992, devono spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni integrative, relativamente agli ammontari complessivi dei vari pagamenti effettuati e ai periodi d'imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel comma 1. Nei casi di fusione e trasformazione si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 27.

3. Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 gennaio 1992 con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'attuazione delle relative norme e per la presentazione delle dichiarazioni integrative nonché le istruzioni per la compilazione dei detti modelli.

4. In caso di accertamento in rettifica o d'ufficio notificato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge se il sostituto d'imposta non accetta di corrispondere l'intero importo delle ritenute o delle maggiori ritenute accertate, la controversia prosegue per la differenza.

5. Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative sono riscosse mediante versamento diretto, in ragione del 40 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione integrativa e, per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente, nei mesi di luglio 1992 e di marzo 1993. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 3, 4, 5 e 6.

6. Le sanzioni amministrative previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, non si applicano se l'ammontare delle ritenute resta definito per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative. In caso contrario si applicano le sanzioni commisurate alle maggiori ritenute definitivamente accertate. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1, secondo periodo, e del comma 2 dell'articolo 36.

7. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per la deducibilità delle somme o dei valori ai fini delle imposte sul reddito.

8. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 27, dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 29 e del comma 1 dell'articolo 47.

CAPO V

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE DOGANALI

Art. 52.

1. Le controversie relative ai tributi amministrati dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette pendenti presso l'Amministrazione o davanti all'autorità giudiziaria alla data di entrata in vigore della presente legge per violazioni commesse fino al 30 settembre 1991, possono, su istanza del contribuente, essere definite con il pagamento dei tributi, accertati dagli uffici impositori, ove dovuti, e del 20 per cento del minimo della relativa pena pecuniaria.

2. Le violazioni commesse fino al 30 settembre 1991 relative ai tributi di cui al comma 1, costituenti reati, suscettibili di definizione in via amministrativa, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere, ad istanza dell'interessato estinte con il pagamento dei tributi accertati ove dovuti e del 20 per cento del minimo della sanzione pecuniaria applicabile.

3. Per le infrazioni di cui ai commi 1 e 2, non ancora accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati potranno ottenere l'estinzione, nei limiti dei fatti spontaneamente dichiarati nell'istanza.

4. Le istanze irrevocabili, di cui ai commi 1 e 2, dovranno essere presentate entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il pagamento effettuato nei termini e modalità stabilite nell'apposito decreto ministeriale. L'osservanza di tali condizioni comporta l'abbandono delle indennità di mora e degli interessi e la compensazione delle spese di lite.

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 53.

1. Le disposizioni per la definizione agevolata delle pendenze e delle situazioni tributarie, di cui ai precedenti capi del presente titolo non si applicano:

a) ai condannati per i delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale o per taluni dei delitti richiamati nel citato articolo 648-*bis*;

b) ai condannati, se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e sottoposte ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

d) alle società nelle cui attività economiche o finanziarie risultino, nella sentenza, impiegati denaro, beni o altre utilità provenienti dai reati indicati nel citato articolo 648-*bis* del codice penale.

2. Qualora la sentenza e il provvedimento di cui al comma 1, per fatti precedentemente commessi, divengano definitivi successivamente alla presentazione della dichiarazione integrativa o della istanza di definizione, queste rimangono prive di effetti e l'azione di accertamento può comunque essere esercitata entro il secondo anno successivo a quello in cui la

sentenza e il provvedimento sono divenuti definitivi. Le somme versate, relativamente ai singoli tributi, non sono in ogni caso ripetibili.

3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 copia della sentenza definitiva di condanna o del provvedimento definitivo è trasmessa a cura della cancelleria al locale ufficio delle imposte per l'inoltro all'ufficio competente, se diverso.

Art. 54.

Ai fini degli accertamenti induttivi previsti dall'articolo 2, comma 29, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni, possono essere utilizzati i coefficienti presuntivi di cui all'articolo 32 comma 2.

TITOLO VII

DELEGA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI AMNISTIA PER REATI TRIBUTARI

Art. 55.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, commessi fino al 30 settembre 1991 e riferibili alle pendenze ed alle situazioni, per le quali il contribuente o chiunque altro, avendone interesse, abbia presentato dichiarazione integrativa secondo le disposizioni del titolo VI.

2. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia si applica a condizione che per l'imposta e per il periodo di imposta cui il reato si riferisce sia presentata dichiarazione integrativa che comporti definizione automatica della relativa pendenza o situazione. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che

l'amnistia si applica anche in presenza di dichiarazione integrativa, che non comporti definizioni automatica, se:

a) la dichiarazione integrativa presentata ai fini delle imposte sui redditi, per il periodo di imposta per il quale non è stato notificato avviso di accertamento, indica una maggiorazione dell'imponibile o una riduzione della perdita in misura non inferiore al 20 per cento rispetto alla dichiarazione originaria con i criteri previsti nell'articolo 32 ed il rispetto degli importi minimi in esso stabiliti. A tali effetti non si tiene conto dei redditi soggetti a tassazione separata. Nei casi di omissione della presentazione della dichiarazione o di periodo di imposta chiuso in pareggio, le dichiarazioni integrative devono recare l'impegno a versare gli importi previsti nel citato articolo 32;

b) la dichiarazione integrativa presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, per il periodo di imposta per il quale non è stato notificato avviso di accertamento, indica una imposta in misura non inferiore a quella determinata con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 42 e con il rispetto degli importi minimi ivi previsti. Nei casi di omissione della dichiarazione, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare una somma non inferiore a lire 2.000.000.

3. Il Presidente della Repubblica è delegato, altresì, a stabilire che, per i reati commessi dai sostituti d'imposta l'amnistia si applica a condizione che, alla data del decreto di amnistia, le ritenute siano state versate ovvero l'importo delle ritenute non versate risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa.

4. Il Presidente della Repubblica è delegato inoltre a concedere amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonchè dall'articolo 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od accul-tare quelli indicati nel comma 1 del

presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.

Art. 56.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai condannati per i delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter*, del codice penale o per taluno dei delitti richiamati nel citato articolo 648-*bis*;

b) ai condannati, qualora ricorrano le circostanze previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e sottoposte ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2. L'amnistia non si applica anche se la sentenza di condanna di cui al comma 1, per fatti anteriormente commessi, è divenuta definitiva successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di amnistia, semprechè a tale data fosse pendente il relativo processo penale.

3. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire, inoltre, che i procedimenti in corso per i reati di cui all'articolo 55 sono sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa, e se questa è stata presentata, fino a quando l'ufficio finanziario non avrà comunicato al giudice, evitando ogni ritardo, gli elementi necessari per valutare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia.

4. Agli effetti della disposizione contenuta nel comma 2, se la dichiarazione integrativa è presentata da soggetti nei cui confronti, alla data del decreto di amnistia, è pendente processo penale per taluno dei reati indicati nel comma 1, i procedimenti in corso restano comunque sospesi in attesa dell'esito definitivo dei suddetti pro-

cessi; a tal fine la pendenza di tali processi e la definizione degli stessi sono comunicate dalla cancelleria al locale ufficio delle imposte che ne dà notizia al giudice, senza ritardo, anche per tramite dell'ufficio competente, se diverso.

Art. 57.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.